

Principi di attestazione dei piani di risanamento

Versione 2024

Aggiornati al Codice della crisi d'impresa
e dell'insolvenza, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

RICERCA

Principi di attestazione dei piani di risanamento

Versione 2024

Aggiornati al Codice della crisi d'impresa
e dell'insolvenza, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

RICERCA



ISBN 978-88-99517-42-7

©2024 Copyright Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti.

Finito di stampare a maggio 2024.

Composizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Presidente

Elbano de Nuccio

Vicepresidente

Michele de Tavonatti

Consigliere Segretario

Giovanna Greco

Consigliere Tesoriere

Salvatore Regalbuto

Consiglieri

Gian Luca Ancarani

Marina Andreatta

Cristina Bertinelli

Aldo Campo

Rosa D'Angiolella

Fabrizio Escheri

Gian Luca Galletti

Cristina Marrone

Maurizio Masini

Pasquale Mazza

David Moro

Eliana Quintili

Antonio Repaci

Pierpaolo Sanna

Liliana Smargiassi

Giuseppe Venneri

Gabriella Viggiano

COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente

Rosanna Marotta

Componenti

Sergio Ceccotti

Maura Rosano

CNDCEC

Piazza della Repubblica, 59

00185 - Roma

Tel. 06.47863300

E-mail info@commercialisti.it

Web. www.commercialisti.it

Composizione della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Presidente

Antonio Tuccillo

Vice Presidente

Giuseppe Tedesco

Consiglieri

Francesca Biondelli

Antonia Coppola

Massimo Da Re

Cosimo Damiano Latorre

Andrea Manna

Claudia Luigia Murgia

Antonio Soldani

COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente

Rosario Giorgio Costa

Componenti

Ettore Lacopo

Antonio Mele

FNC

Piazza della Repubblica, 68

00185 - Roma

Tel. 06.4782901

E-mail info@fncommercialisti.it

Web. www.fondazione nazionalecommercialisti.it

La nuova versione dei Principi di attestazione 2024 è stata curata da:

- › Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Con la collaborazione di:

- › AIDEA, Accademia Italiana Di Economia Aziendale,
- › APRI, Associazione Professionisti Risanamento Imprese,
- › OCRI, Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese
- › Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Consiglieri delegati CNDCEC

Pier Paolo Sanna

Cristina Marrone

Coordinamento del Gruppo di lavoro

Marcello Pollio

Presidente Commissione studio Crisi e risanamento d'impresa del CNDCEC

Gruppo di Lavoro

Michele D'Apolito

ODCEC Cremona

Marcello Pollio

ODCEC Genova

Filippo Pongiglione

ODCEC Genova

Giampaolo Provaggi

ODCEC Savona

Aldo Siniscalchi

ODCEC Crotone

Cristina Bauco

FNC-Ricerca

Carlo Amenta

AIDEA - Università di Palermo

Raffaele D'Alessio

AIDEA - Università di Salerno

Alessandro Danovi

AIDEA - Università di Bergamo -
OCRI

Alberto Falini

AIDEA - Università di Brescia

Alessandro Gaetano

AIDEA - Università di Roma "Tor
Vergata"

Alberto Quagli

AIDEA - Università di Genova

Antonio Savi

AIDEA - Università di Torino

Andrea Panizza

APRI - ODCEC Ferrara

Bruno Bartoli

APRI - ODCEC Reggio Emilia

Gilberto Montecchi

APRI - ODCEC Modena

Patrizia Riva

APRI - Università del Piemonte
Orientale

I Principi di attestazione nelle loro precedenti versioni sono stati curati da:

- › Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
- › AIDEA, Accademia Italiana Di Economia Aziendale
- › FNC, Fondazione Nazionale dei Commercialisti già IRDCEC
- › ANDAF, Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari
- › APRI, Associazione Professionisti Risanamento Imprese
- › OCRI, Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese.

Si ringraziano per la collaborazione e per le preziose osservazioni fatte pervenire al gruppo di lavoro:

Giulio Andreani, Andrea Ferri, Stefano Midolo, Marco Pezzetta, Francesco Rizzo e Angelo Sica.

Indice

Presentazione	11
1. Profili generali dei principi di attestazione	13
1.1. Premessa	13
1.2. Riferimenti normativi	13
1.3. Il lavoro dell'Attestatore	14
1.4. Esigenza e finalità dei Principi	15
1.5. Destinatari	16
1.6. Principi e responsabilità	16
1.7. Riferimenti ad altri standard	17
1.8. Casi particolari	18
1.9. Struttura del documento	18
1.10. Utilizzo delle indicazioni	18
2. Nomina e accettazione	19
2.1. La nomina	19
2.2. L'accettazione	19
2.3. I requisiti professionali	22
2.4. Le responsabilità dell'Attestatore: eventuali limitazioni	23
2.5. L'indipendenza	24
2.6. Il compenso per l'attestazione	30
2.7. Casi particolari	33
3. Profili generali delle verifiche/documentazione	35
3.1. La verifica della documentazione componente il Piano	35
3.2. L'esame della documentazione con amministratori, sindaci e revisori	35
4. Verifica sulla veridicità dei dati aziendali	37
4.1. Le finalità della verifica sulla veridicità dei dati	37
4.2. Il concetto di veridicità	37
4.3. Il perimetro della verifica sulla veridicità	37
4.4. La base informativa di partenza	39
4.5. La valutazione dei rischi nella verifica sulla veridicità	41
4.6. L'utilizzo del lavoro di terzi nella verifica sulla veridicità	44

4.7.	La verifica dei criteri di valutazione delle poste contabili	46
4.8.	Neutralità dell'Attestatore rispetto alle vicende societarie	48
4.9.	La valutazione dell'attività pregressa degli organi sociali	50
5.	La diagnosi delle cause e dello stato di crisi	52
5.1.	La diagnosi delle cause e dello stato di crisi	52
5.2.	Valutazione delle cause della crisi nei piani in continuità aziendale.	52
5.3.	Gli strumenti di diagnosi	54
6.	Verifica sulla fattibilità del piano	55
6.1.	Valutazione delle ipotesi strategiche	55
6.2.	La Valutazione della strategia di risanamento	58
6.3.	La valutazione del programma di intervento (<i>action plan</i>)	58
6.4.	La verifica delle ipotesi economico-finanziarie	59
6.5.	La verifica dello sviluppo dei dati del Piano	60
6.6.	Analisi di sensitività e prove di resistenza (stress test)	63
6.7.	Verifica sul previsto monitoraggio del Piano	65
6.8.	Il giudizio di fattibilità	66
6.9.	Situazioni straordinarie macroeconomiche e conseguente incertezza nella formulazione delle previsioni	67
7.	La valutazione della convenienza della proposta e miglior soddisfacimento dei creditori	69
7.1.	I casi obbligatori	69
7.2.	Il rinvio all'attestazione di degrado ex art. 84, quinto comma, CCII	70
7.3.	Il concordato in continuità aziendale	71
8.	La relazione di attestazione e la documentazione del lavoro dell'attestazione	74
8.1.	Le parti componenti la relazione	74
8.2.	Il contenuto della prima parte	74
8.3.	Il contenuto della seconda parte	76
8.4.	Il contenuto della terza Parte	77
8.5.	La documentazione del lavoro di attestazione	80

9. Le attività successive all'attestazione	83
9.1. Esecuzione e monitoraggio del Piano	83
9.2. Modifiche sostanziali del Piano e nuova attestazione	84
10. Le attestazioni nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi di gruppo	87
10.1. Ambito di Applicazione	87
10.2. Nomina, indipendenza e struttura dell'attestazione di gruppo	87
10.3. Perimetro di attestazione	88
10.4. Giudizio di attestazione	90
10.5. Verifica sulla veridicità dei dati aziendali	90
10.6. Verifica sulla fattibilità del piano	91
10.7. Ragioni di convenienza nella scelta della tipologia di piano di gruppo	92
10.8. Beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo	93
10.9. L'informativa sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti	94
10.10. Attestazione speciale ex art. 285, comma 2, CCII	95
11. Le responsabilità dell'attestatore	98
11.1. La responsabilità civile dell'Attestatore: cenni	98
11.2. La responsabilità penale dell'Attestatore: cenni	99
Allegato 1: Procedure di verifica su alcune poste patrimoniali della base dati contabile	102
1. Le attività di indagine da porre in essere in merito alle più comuni poste dell'attivo	102
2. Le attività di indagine da porre in essere in merito alle più comuni poste del passivo	107
Allegato 2: Le "altre" attestazioni previste dal CCII	110
1. L'oggetto delle "altre" attestazioni" speciali	110
2. Le verifiche nel caso di richiesta di nuovi finanziamenti	113
3. Il giudizio richiesto all'Attestatore nel caso di richiesta di nuovi finanziamenti	114
4. Il momento del rilascio dell'attestazione riguardo alla richiesta di nuovi finanziamenti	114
5. La strumentalità dei finanziamenti rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori nell'ipotesi di richiesta di nuovi finanziamenti	115
6. L'estensione alle altre attestazioni speciali	119

Allegato 3: L'attestazione ex artt. 63 e 88 CCII	121
1. L'oggetto dell'attestazione ex art. 63 e 88 CCII	121
2. Il giudizio richiesto all'Attestatore nel caso di istanza di trattamento presentata nell'ambito della procedura di concordato preventivo	122
3. Il giudizio richiesto all'Attestatore nel caso di istanza di trattamento presentata nell'ambito delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti	125
4. La dilazione dei debiti fiscali-previdenziali e l'arco temporale di piano	127
Allegato 4: Normativa di riferimento	128
Indice giudizi attestativi e riferimenti ai principi di attestazione	136

Presentazione

Risale al 2014 la prima pubblicazione dei Principi di attestazione dei piani di risanamento curati, tra gli altri, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dall'Associazione Italiana dei Docenti di Economia aziendale (AIDEA), dall'Associazione Professionisti Risanamento d'Impresa (APRI), dall'Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese (OCRI), dall'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti (ora Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti), tramite cui si tentava di colmare l'assenza di "standard" professionali diretti ai professionisti impegnati nello svolgimento delle importanti funzioni di Attestatore.

Al riguardo, la giurisprudenza, espressasi in ordine alla prima versione del documento risalente al 2012, già aveva stabilito che i Principi di attestazione, pur essendo privi di efficacia normativa, potevano rappresentare un valido orientamento idoneo a valutare la qualità delle attestazioni del professionista indipendente (in termini, Tribunale di Genova, 7 luglio 2014).

Da allora, i Principi di attestazione dei piani di risanamento sono divenuti imprescindibile strumento per la corretta espressione dei giudizi che l'ordinamento richiede al professionista indipendente, nonché utili linee guida per tutti gli operatori della crisi d'impresa. Sotto la vigenza della legge fallimentare, il documento è stato rivisto nel 2021. Con la definitiva entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nel mese di aprile di quest'anno, si è effettuata una completa rivisitazione della precedente versione, per tener conto sia di nuove disposizioni di diretta applicazione nell'espletamento dell'incarico di attestazione, sia di più recenti fattispecie di attestazione, declinando nuovi standards per il professionista indipendente di cui all'art. 2 lettera o) del Codice della crisi. Del resto, come nella legge fallimentare, anche nel Codice della crisi le previsioni contenute nei piani, che sono parte integrante per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi, vengono validate attraverso il lavoro di un professionista indipendente e altamente qualificato. Tale professionista deve, infatti, attestare con assunzione di rilevanti responsabilità che i piani di risanamento in continuità o anche liquidatori siano corretti. L'attività richiesta all'Attestatore riguarda sia la base dati che deve essere veritiera sia la fattibilità della riuscita del piano. Non è tutto. Un ulteriore elemento, oramai essenziale per la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, è la verifica che le proposte del debitore in crisi siano più convenienti rispetto all'alternativo scenario della liquidazione giudiziale. Così, al professionista è richiesto di esprimere un complesso giudizio di convenienza che si estrinseca, talvolta, nell'attestazione che il trat-

tamento proposto ai creditori non sia deteriore. Giudizio che diviene ancor più essenziale quando le proposte interessano lo stralcio di crediti pubblici sia che riguardino tributi, sia che riguardino contributi previdenziali, poiché la possibilità di degradare i creditori, sia privati che pubblici, assistiti da un privilegio divenuto incapiente, a causa del possibile default del debitore in crisi, è oramai la condizione più comune ammessa dagli strumenti di regolazione della crisi.

Il quadro qui sinteticamente delineato fa emergere come il lavoro dell'Attestatore sia essenziale e di altissimo valore per il successo dell'iniziativa e il buon esito della ristrutturazione.

In questa prospettiva, giova osservare come, pur seguendo l'originaria impostazione, i contenuti dei Principi di attestazione sono stati arricchiti in più parti, prestando particolare attenzione agli elementi di novità introdotti con la novella di riforma: a titolo d'esempio, si è esaminata l'attività dell'Attestatore negli strumenti di regolazione della crisi del gruppo di impresa cui è dedicato il paragrafo 10 dei Principi; si sono fornite le indicazioni necessarie per la valutazione della convenienza della proposta e miglior soddisfacimento dei creditori rivedendo e ampiamente integrando il paragrafo 7; si sono corretti i Principi di quattro allegati tecnici, riservando l'allegato 3 alle indicazioni per la stesura delle attestazioni previste dagli artt. 63 e 88 del Codice della crisi, in tema di transazione contributiva e previdenziale.

Considerato il successo riconosciuto al documento per aver suggerito virtuose prassi da seguire nell'espletamento delle delicate funzioni di Attestatore, corre l'obbligo di ringraziare i Consiglieri delegati alla materia, il Presidente della commissione studio Crisi e risanamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, AIDEA, APRI, OCRI, FNC, gli autorevoli Esperti e i Componenti del gruppo di lavoro per la dedizione e l'impegno profuso nella stesura dei nuovi Principi di attestazione dei piani di risanamento.

Elbano de Nuccio

*Presidente del Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili*

1. Profili generali dei principi di attestazione

1.1. Premessa

Nel settembre del 2014 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili approvava i Principi di attestazione dei piani di risanamento, redatti nella prima edizione da AIDEA, APRI, ANDAF, OCRI, FNC, al fine di fornire, con riferimento alla migliore prassi professionale, un adeguato apparato di regole a supporto all'attività del professionista chiamato dalla legge fallimentare a rilasciare l'attestazione ("Attestatore").

Nel 2020 il lavoro è stato oggetto di una prima revisione per tenere conto dell'evoluzione normativa, del formante giurisprudenziale e delle interpretazioni dottrinali nel frattempo intervenute e nel 2021 il documento è stato ristampato.

Con la definitiva entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nel seguito, brevemente, CCII), avvenuta il 15 luglio 2022, si è resa necessaria una completa rivisitazione dei Principi di Attestazione, per tenere conto, sia di nuove disposizioni di diretta applicazione, sia di nuove fattispecie di attestazione.

1.2. Riferimenti normativi

La figura dell'Attestatore (il cui riferimento normativo attuale coincide con la definizione di "Professionista indipendente" di cui all'art. 2, comma 1, lett. o), CCII) è stata introdotta nell'ordinamento dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella l. 14 maggio 2005, n. 80.

L'art. 37 della l. 7 agosto 2012 n. 134 (di conversione con modificazioni del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 "Decreto Sviluppo"), ha precisato i requisiti dell'Attestatore e alcuni dei contenuti dell'attestazione stessa.

Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito con l. 28 giugno 2016, n. 132) ha poi assegnato all'Attestatore nuovi compiti.

La materia è ora disciplinata dal CCII che non definisce espressamente la figura dell'Attestatore, bensì quella del Professionista indipendente.

1.3. Il lavoro dell'Attestatore

La *ratio* dell'attestazione è quella di tutelare i terzi e i creditori, soprattutto se estranei al piano di risanamento (il "Piano"), perché le scelte e le rinunce di fronte ai quali sono posti dall'imprenditore in crisi siano decise e accettate sulla base di una corretta e sufficientemente completa base informativa.

Il lavoro dell'Attestatore è finalizzato a rafforzare l'idoneità degli impegni assunti dall'imprenditore in crisi mediante il Piano e finalizzati al riequilibrio della situazione economico-finanziaria e al risanamento della esposizione debitoria.

L'Attestatore cui si riferisce la legge è il professionista indipendente, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 1 lett. o), CCII., che elabora per conto del debitore che lo ha incaricato, nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi:

- a. la relazione di attestazione sull'idoneità della proposta ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative, o che hanno negato la propria disponibilità a trattare, prevista dall'art. 54, comma 3, CCII;
- b. la relazione di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità dei piani prevista dall'art. 56, comma 3, CCII e dall'art. 64-*bis*, comma 3, CCII;
- c. la relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla attuabilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all'art. 57 e 58 CCII tenuto anche conto dell'eventuale estensione degli effetti ai sensi dell'art. 61 CCII;
- d. l'attestazione circa l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria prevista dall'art. 61 CCII;
- e. l'attestazione circa la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c) dell'art. 62 CCII in materia di convenzione di moratoria;
- f. la relazione sulla soddisfacibilità dei crediti tributari e previdenziali di cui all'art. 63 e 88 CCII
- g. la relazione accompagnatoria della domanda di concordato preventivo di cui all'art. 87, comma 3, CCII, che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo;
- h. la relazione sulla fattibilità del piano presentato in caso di proposte concorrenti, prevista dall'art. 90, comma 5, CCII;
- i. l'attestazione per accedere ai finanziamenti all'impresa, prevista dall'art. 99 CCII;
- j. l'attestazione per il pagamento dei creditori anteriori in pendenza di concordato ai sensi degli artt. 44 e 87 del CCII prima dell'omologa, prevista dal primo e secondo comma dell'art. 100 CCII;

- k. l'attestazione richiesta per poter proporre la soddisfazione non integrale ai creditori di cui al quinto comma dell'art. 84 CCII nell'ambito del concordato preventivo in continuità;
- l. l'attestazione per la prosecuzione dei contratti pubblici e quella per la partecipazione alle gare di cui all'art. 95, commi 2 e 4, CCII.

Come avviene nella prassi, può essere richiesto all'Attestatore di rilasciare una "anticipazione" e breve descrizione dei risultati del lavoro di attestazione¹ sotto forma di *comfort letter* non vincolante, sulla prevedibile idoneità del Piano a garantire il superamento della situazione di crisi. Le anticipazioni sono richieste all'Attestatore quando i creditori con i quali l'impresa ha in corso le trattative funzionali all'intervento di risanamento chiedono al professionista indipendente di esprimere un giudizio preventivo sulla "serietà" del percorso intrapreso quale condizione vincolante per proseguire nel sostegno (finanziario) dell'impresa in crisi o istruire l'*iter* deliberativo dell'accordo. In altri casi, l'anticipazione può consistere in una relazione, assimilabile ad una *limited review*, il cui giudizio consiste in una *negative assurance*, cioè nell'attestazione che il lavoro fino a quel momento eseguito non ha portato alla luce nulla che potesse far ritenere necessarie rettifiche o integrazioni dei documenti esaminati, evidenziando in tal caso le procedure di verifica ancora in corso o quelle da concludere.

1.4. **Esigenza e finalità dei Principi**

Stante la complessità della materia, è tuttora sentita la necessità di disporre di linee guida e di uno *standard* di relazione di attestazione che possa indicare modalità operative e modelli virtuosi di comportamento.

In questa ottica i Principi propongono modelli comportamentali condivisi ed accettati riguardanti le attività che l'Attestatore deve svolgere, sia per verificare la veridicità dei dati, sia relativamente al giudizio di fattibilità del Piano e al fatto che l'impresa possa riacquistare l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale, nonché agli altri giudizi richiesti dal CCII.

I Principi, riferendosi ai vari contesti gestionali e dimensionali dell'impresa, se correttamente applicati, offrono ai professionisti la possibilità di individuare *standard* comuni per le diverse situazioni, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza.

¹ Già la circolare 38/2010 INPS prevedeva tale similare ipotesi. Oggi nella prassi, la *comfort letter* viene utilizzata anche nell'ambito delle trattative avviate con l'Agenzia delle entrate per la valutazione della proposta di transazione dei debiti erariali ai sensi dell'art. 63 CCII.

Per questo motivo, i Principi si propongono di ridurre le difficoltà che gli Attestatori incontrano e di individuare approcci metodologici nella conduzione delle verifiche finalizzate a rendere i giudizi di veridicità e di fattibilità.

1.5. Destinatari

I Principi sono pertanto destinati ad una pluralità di operatori:

- › ai professionisti Attestatori, per fornire un quadro di riferimento, in analogia con i principi contabili e i principi di revisione ovvero con le Norme di comportamento emanate dal CNDCEC;
- › all'impresa in crisi, per fornire un'indicazione della tipologia di lavori che l'Attestatore deve svolgere e consentire un costruttivo confronto;
- › ai creditori e ai terzi, per consentire l'affermarsi di *good practices* che permettano di applicare correttamente la *ratio* della legge;
- › agli *advisor* e ai professionisti in genere che redigono il piano e ciò in affiancamento ai Principi di redazione dei piani di risanamento, via via nel tempo approvati dal CNDEC (l'ultima versione è stata aggiornata nel 2022, sotto la vigenza della legge fallimentare);
- › ai terzi (operatori di settore o investitori) interessati a formulare proposte concorrenti, potendo assumere l'attestazione quale base informativa oggettiva, seppur limitata, relativa all'impresa;
- › agli organi giudicanti, perché mediante la fissazione delle regole di riferimento di condotta professionale possano valutare in modo più oggettivo il lavoro degli operatori.

1.6. Principi e responsabilità

Va tenuto presente che i Principi propongono modelli condivisi di alta qualità professionale delle attestazioni, ottenibili con l'impiego dei più elevati *standard* di diligenza professionale, da declinare in funzione delle specificità del caso concreto. I Principi, inoltre, assumono utilità anche nei casi in cui l'operato dell'Attestatore debba essere oggetto di valutazione *ex post* nell'ambito di un eventuale procedimento aperto a suo carico *ex art.* 342 CCII o per risarcimento dei danni.

A partire dall'introduzione nella legge fallimentare dell'art. 236-*bis* ("Falso in attestazioni e relazioni") previsto dall'art. 33 del d.l. 83/2012, ora sostituito dall'art. 342 CCII, l'Attestatore assume significative responsabilità, pur in assenza di una definizione normativa di "informazioni false" e "informazioni rilevanti" la cui esposizione od omissione rilevano penalmente.

1.7. Riferimenti ad altri standard

Integrazione del contenuto dei Principi è costituita dai Principi di redazione dei piani di risanamento, approvati dal CNDCEC nel 2017 e revisionati nel 2022. L'Attestatore potrà eventualmente esprimersi con riferimento alla conformità o meno del Piano a tali principi.

Utile riferimento è rappresentato anche dai principi di revisione internazionali (ISA Italia) previsti dagli art. 11 del d.lgs. 39/2010, nei limiti in cui essi, come anche specificato in alcune parti di questo documento, siano applicabili o funzionali agli scopi dell'attestazione.

Peraltro, va da subito precisato che nelle situazioni di crisi e nei contesti in cui si muove l'Attestatore, i normali principi di revisione non sono applicabili se non parzialmente, non solo per quanto attiene ai dati previsionali contenuti nel Piano, ma anche con riferimento ai dati contabili alla base del Piano stesso. L'adottabilità dei principi di revisione nella loro completezza non è di fatto attuabile in considerazione delle condizioni oggettive di lavoro (tempi ristretti di esecuzione del mandato ed ampiezza dello stesso) e non è nemmeno necessario in relazione alle finalità del giudizio di attestazione. Ne consegue che l'Attestatore non può essere equiparato, sotto il profilo strettamente giuridico, al revisore legale di società e conseguentemente non deve ritenersi soggetto al rispetto di tali principi.

In questa prospettiva ogni citazione, menzione e richiamo ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) o ad altri principi contenuti nei capitoli che seguono deve essere intesa come riferimento alle migliori "tecniche di revisione" ai quali l'Attestatore può rivolgersi come strumenti metodologici ed ispiratori del lavoro di attestazione².

² Si considerano quali riferimenti utili anche gli International Standard on Assurance Engagements ISAE che si riferiscono a incarichi "other than audits or reviews of historical financial information" principalmente gli ISAE n. 3000 e 3400.

1.8. Casi particolari

Il presente documento tratta gli aspetti generali dell'attestazione riferibili ai piani di risanamento, compresi i piani liquidatori. Per l'applicazione a casi particolari, quali quelli delle imprese minori, può essere opportuno integrare le indicazioni dei Principi con quanto suggerito dalla dottrina.

La fattispecie riferita ai Gruppi di imprese è esaminata nell'ambito di uno specifico principio (§ 10).

1.9. Struttura del documento

I Principi sono strutturati in funzione del possibile *iter* del lavoro dell'Attestatore. Vengono affrontati gli aspetti riguardanti la nomina e l'accettazione dell'incarico e, a seguire, gli aspetti generali delle verifiche e della documentazione necessaria al lavoro dell'Attestatore: le verifiche della veridicità dei dati aziendali, la diagnosi dello stato di crisi, la verifica sulla fattibilità del Piano, fino alla relazione dell'Attestatore. Seguono i profili di responsabilità penale.

1.10. Utilizzo delle indicazioni

L'Attestatore è sempre tenuto a utilizzare il proprio giudizio professionale al fine di ottimizzare e implementare le indicazioni metodologiche e applicative suggerite, evidenziando i casi specifici in cui ritiene più utile discostarsi dalle indicazioni generali. In questo senso, l'Attestatore nella sua relazione indicherà esplicitamente se ha applicato i presenti Principi, evidenziando eventuali situazioni in cui abbia valutato che non siano applicabili al caso oggetto del suo esame.

2. Nomina e accettazione

2.1. La nomina

La designazione dell'Attestatore compete all'impresa in crisi salvo il caso della designazione dell'Attestatore, incaricato di certificare la fattibilità del Piano contenuto nella Proposta concorrente, ai sensi dell'art. 90 CCII, che compete al proponente interessato. Ancorché l'ordinamento si riferisca a "un professionista indipendente", si ritiene che l'incarico possa essere anche affidato a più professionisti congiuntamente³. Tutti i professionisti nominati devono essere in possesso dei requisiti professionali e di indipendenza richiesti dalla legge.

2.1.1. È in ogni caso designato dal terzo proponente il professionista chiamato a rendere l'attestazione della proposta concorrente di cui all'art. 90 CCII.

Può essere designato anche da altro interessato all'assegnazione del nuovo appalto il professionista incaricato di attestare ai sensi dell'art. 95, comma 2, CCII, la conformità al Piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto pubblico per il quale l'impresa in crisi concorre all'assegnazione.

2.2. L'accettazione

2.2.1. La previsione della duplice qualifica di revisore legale e di professionista iscritto in albi professionali, nonché nell'elenco ministeriale ex art. 356 CCII, in capo all'Attestatore evidenzia come il legislatore abbia voluto prevedere elevati *standard* di competenze per ricoprire il ruolo.

Il presupposto giuridico che fissa le qualifiche dell'Attestatore non esime quest'ultimo dalla verifica, in concreto, oltre che dell'indipendenza, dell'adeguatezza della propria organizzazione e del possesso della specifica competenza occorrenti per lo svolgimento dell'incarico (v. *infra* anche § 2.2.5).

3 Nella prassi 2/3 professionisti. Non di più per non rendere il lavoro eccessivamente dispersivo.

2.2.2. È opportuno che il professionista, nell'accettare l'incarico, proceda alla valutazione del rischio che presenta l'attività da svolgere. Gli elementi di rischio da tenere in considerazione sono molteplici, quali:

- a. attori individuali, con particolare riferimento alla conoscenza del settore economico/business oggetto di verifica (v. *infra* anche § 2.2.5);
- b. fattori riferiti all'azienda, con riferimento anche alla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, alla stima della adeguatezza del sistema interno di pianificazione, programmazione e controllo, dell'affidabilità e competenza dell'eventuale consulente usato per l'assistenza nella redazione del Piano e di altri professionisti e operatori coinvolti;
- c. fattori legati al business in cui l'azienda opera, che possono rendere più complessa l'attività di pianificazione;
- d. fattori ambientali, intendendo con ciò il "clima" in cui si inserisce il Piano e l'atteggiamento dei creditori e dei vari *stakeholder* interessati alla ristrutturazione;
- e. fattori legati in modo specifico al Piano: tra cui (esemplificativamente ma non esaustivamente) il grado di realismo delle ipotesi, la qualità delle fonti informative impiegate/disponibili, l'arco temporale interessato;
- f. fattori riferibili alla "reputazione" del cliente e della Direzione aziendale, se percepibili dall'Attestatore e tali da influenzare il rischio;
- g. compatibilità dei tempi richiesti con le attività da svolgere e alla disponibilità di tempo dell'Attestatore e della sua organizzazione (cfr., *infra*, anche § 2.2.5)

2.2.3. Taluni rischi sono pienamente apprezzabili da parte del professionista solo dopo avere preso conoscenza del Piano o delle sue linee guida (intenzioni strategiche). L'Attestatore, pertanto, potrà trovarsi nell'esigenza di rinviare l'accettazione definitiva dell'incarico ad un momento successivo alla presa di conoscenza degli elementi che permettano allo stesso di valutare i rischi da assumere.

Qualora l'accettazione dell'incarico avvenga in epoca anteriore all'ultimazione del Piano, l'assunzione dello stesso da parte dell'Attestatore potrà avvenire sulla base della valutazione eseguita in ragione della conoscenza di elementi preliminari e delle dichiarazioni rese dall'impresa in crisi, nonché considerando l'assetto organizzativo approntato per gestire la crisi tenendo conto delle professionalità degli eventuali *advisor* che assistono l'impresa.

La nomina dell'Attestatore è opportuna già in fase preliminare di redazione del piano, per permettere all'Attestatore di svolgere le verifiche sulla base dati, al fine di comunicare all'impresa in crisi e ai suoi advisor eventuali correttivi e osservazioni che emergano in relazione alla veridicità dei dati.

2.2.4. Una volta valutata l'opportunità di poter svolgere l'incarico, l'Attestatore deve farsi sottoscrivere un mandato (*engagement letter*); è opportuno che tale mandato rechi i seguenti elementi:

- › la portata dell'attestazione;
- › l'assunzione di responsabilità da parte della Direzione aziendale circa i dati contenuti nel Piano (da fare riconfermare prima del rilascio del giudizio di attestazione finale da parte dell'Attestatore);
- › l'impegno a trasferire all'Attestatore tutte le informazioni rilevanti per la veridicità della Base dati contabile e la fattibilità del Piano e, in funzione dello strumento giuridico prescelto, per la valutazione del patrimonio in ipotesi di liquidazione giudiziale e di convenienza della proposta, ove tale giudizio sia richiesto;
- › i poteri di acquisizione di informazioni integrative o supplementari rispetto a quelle contenute nel Piano;
- › il compenso derivante dall'attestazione e le relative modalità di pagamento in relazione all'avanzamento lavori, nonché eventuali condizioni per la sua revisione;
- › l'ipotesi di recesso dall'incarico per mancata consegna delle attestazioni e/o documentazioni e/o collaborazioni necessarie da parte dell'imprenditore e/o della Direzione aziendale, degli amministratori dei professionisti dell'impresa;
- › l'ipotesi di recesso nel caso in cui durante l'incarico emergano elementi precedentemente inesistenti e/o non noti che facciano venire meno l'indipendenza dell'Attestatore prima dell'emissione del giudizio finale.

Ulteriori elementi che possono essere inseriti nel mandato sono:

- › il periodo coperto dal Piano;
- › una indicazione delle principali tipologie di verifiche che saranno svolte e del team di lavoro;
- › la data orientativa di previsto rilascio del giudizio finale e di eventuali giudizi intermedi se richiesti;

- › nel caso di accettazione dell'incarico anteriormente alla consegna della versione definitiva del Piano, il tempo minimo dalla consegna del Piano che si ritiene necessario per il rilascio dell'attestazione;
- › l'ipotesi di recesso nel caso di mancato pagamento delle prestazioni o in altre ipotesi, tali da fare venire meno l'indipendenza dell'Attestatore per carenza delle necessarie risorse;
- › la possibilità per l'Attestatore di chiedere all'impresa in crisi la nomina, a proprie spese o a spese del mandante, di eventuali esperti in specifiche materie, diverse da quella di competenza dell'Attestatore;
- › l'indicazione degli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale dell'Attestatore.

L'oggetto dell'incarico deve essere l'attività di analisi e verifica del Piano finalizzata all'attestazione e non già l'emissione del giudizio di attestazione stesso. Ciò in quanto non necessariamente l'attività dell'Attestatore conduce all'attestazione del Piano, considerato che essa può concludersi anche con esito negativo.

2.2.5. Il professionista, prima di accettare l'incarico, deve procedere alla valutazione della propria competenza ai fini dello svolgimento dello stesso. Il nominando Attestatore dovrà quindi riflettere sui limiti (di tempo, competenze, struttura etc.), considerato che lo svolgimento dell'incarico deve avvenire con l'idonea diligenza.

2.3. I requisiti professionali

2.3.1. L'Attestatore, all'atto dell'accettazione dell'incarico ovvero nella propria relazione, deve confermare/dichiarare di possedere i requisiti professionali ex art. 2, comma 1, lett. o), CCII.

2.3.2. L'Attestatore, dopo avere ricevuto la lettera d'incarico (o nella propria proposta ovvero nella relazione), deve rilasciare specifica dichiarazione di:

- a. essere iscritto nel registro dei revisori legali, indicando il numero di iscrizione;
- b. essere iscritto dell'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese ex art. 356 CCII, indicando il numero di iscrizione;
- c. possedere, i requisiti di onorabilità richiesti dall'art. 356, comma 3, CCII, ovvero:
 - i. non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 c.c.;

- ii. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - iii. non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato;
 - iv. non avere riportato negli ultimi cinque anni alcuna sanzione disciplinare prevista dal proprio ordinamento professionale;
- d. essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 c.c.;
 - e. non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale;
 - f. non avere prestato, neanche per il tramite di altri professionisti uniti in associazione professionale, negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore della società ovvero partecipato agli organi amministrativi o di controllo della società, né aver posseduto partecipazioni in essa;
 - g. non essere creditore verso la Società se non per le attività dipendenti dalla prestazione professionale di attestazione;
 - h. che non sono stati assunti nei suoi confronti provvedimenti disciplinari o qualsivoglia provvedimento di sospensione od inibizione all'esercizio della professione a cui appartiene, tali da impedire l'assunzione dell'incarico.

2.3.3. La dichiarazione della permanenza dei presupposti soggettivi professionali da parte dell'Attestatore può risultare da apposita dichiarazione da allegare alla relazione finale o essere inclusa nelle premesse della relazione finale di attestazione.

2.3.4. L'incarico di attestazione può essere conferito a un'associazione professionale o a una società tra professionisti. In tal caso, ai sensi dell'art. 358, comma 1, lett. b), CCII, (richiamato dall'art. 356, comma 2, CCII) i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.

2.4. Le responsabilità dell'Attestatore: eventuali limitazioni

2.4.1. La lettera di incarico deve prevedere ipotesi limitative della responsabilità, in caso di omissione di elementi e/o mancanza di collaborazione da parte dell'impresa.

2.4.2. L'Attestatore ha responsabilità contrattuale verso colui che lo ha nominato. Con chi conferisce il mandato è possibile prevedere clausole contrattuali limitative della responsabilità da includere nella lettera di incarico. Un'ipotesi di limitazione delle responsabilità può riguardare il caso in cui l'impresa fornisca elementi e dati errati con dolo o colpa grave. L'attestazione dovrebbe portare alla luce tali ipotesi, tuttavia non sempre può accadere che il professionista indipendente sia in grado di rilevare simili comportamenti. È pertanto possibile, in sede di nomina ed accettazione, prevedere una manleva per i danni causati dal non aver fornito dati completi e veritieri (cfr. anche il § 9).

2.4.3. La responsabilità dell'Attestatore non riguarda la realizzazione a posteriori del Piano o di specifiche parti di esso ma la sua fattibilità al momento in cui gli è sottoposto. La realizzazione dipende dagli amministratori e dalla Direzione aziendale e/o da circostanze esterne, comunque al di fuori del controllo del professionista indipendente il cui giudizio è solo prognostico e di ragionevolezza.

2.5. L'indipendenza

2.5.1. L'Attestatore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. o), CCII, deve essere indipendente rispetto all'impresa e all'imprenditore in crisi ed ai terzi interessati all'operazione di risanamento, ed è tenuto a dichiarare:

- › di non essere legato all'impresa in crisi (o a chi lo incarica) da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio;
- › di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c.;
- › di non avere prestato, neanche per il tramite di altri professionisti uniti in associazione professionale⁴, negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'impresa in crisi (o di chi lo incarica);
- › di non essere stato membro – e come lui i soggetti con cui è eventualmente unito in associazione professionale – nei cinque anni precedenti degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio;
- › di non essere legato ad altre parti che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio.

4 Si ritiene nel caso dei professionisti uniti in associazione professionale sicuramente non rilevante l'eventuale assunzione di cariche non effettive.

L'aver effettuato precedenti attestazioni previste dal CCII o dalla precedente legge fallimentare a favore della stessa impresa in crisi o di società del gruppo di appartenenza di regola non compromette l'indipendenza del professionista (si veda in proposito quanto previsto nei successivi paragrafi), tuttavia è opportuno che nell'attestazione ne sia fatta esplicita menzione.

I rapporti di natura personale rilevano solo se connotati da una intensità tale da incidere sull'autonomia del professionista.

Ai fini della indipendenza rilevano esclusivamente le disposizioni dell'art. 2, comma 1, lett. o), CCII non essendo pertinenti richiami ai codici deontologici della professione a cui appartiene il professionista. Tali principi deontologici restano validi per l'applicazione dei doveri di comportamento professionale.

2.5.2. L'indipendenza dell'Attestatore deve permanere sino alla conclusione dell'incarico. Nel caso in cui si accerti, nel corso dell'attività, la sussistenza di rischi che compromettano l'indipendenza dell'Attestatore, egli è chiamato ad adottare tempestivamente le misure correttive che consentano di ripristinare la sua indipendenza. Nel caso in cui il requisito non sia ripristinato, egli deve dichiararlo e devono essere messe in atto le azioni previste per la sostituzione dell'Attestatore (cfr. anche § 2.5.7).

2.5.3. La partecipazione dell'Attestatore alle riunioni di lavoro con l'impresa in crisi e/o i suoi consulenti e/o i creditori non ne pregiudica l'indipendenza, a condizione che lo stesso non si ingerisca nella scelta delle strategie identificate nel Piano e/o nella scelta delle soluzioni individuate dal debitore (cfr. anche § 2.5.8).

2.5.4. L'indipendenza è un requisito posto a presidio dell'obiettività dell'Attestatore. Non è possibile individuare compiutamente tutte le circostanze e i rapporti rilevanti che possano comprometterne l'obiettività. Il professionista è invitato a effettuare una autovalutazione preventiva dei rischi potenziali connessi alla propria indipendenza.

I requisiti di indipendenza sono riconducibili a due distinti insiemi: i pregiudizi aventi natura relativa, da valutare caso per caso e quelli aventi natura assoluta.

I possibili pregiudizi rilevano altresì in relazione a società collegate o controllate ovvero a parti correlate all'impresa. Nei confronti di tali soggetti rientrano in tale ambito, se tali

da compromettere l'indipendenza, i rapporti di lavoro e quelli continuativi di consulenza e di prestazione d'opera retribuita (art. 2399, comma 1, lett. c, c.c.).

Si tratta di requisiti che rilevano in relazione all'indipendenza di giudizio. Non rileva tanto la natura del rapporto o la sua rilevanza economica assoluta ma la rilevanza per il professionista Attestatore in termini di pregiudizio del necessario scetticismo e di condizionamenti di qualsivoglia natura sulla libera formazione del giudizio.

I condizionamenti in questione potrebbero derivare da rapporti economici, di credito e finanziari con l'impresa, con le società da questa controllate o che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo, ovvero con soggetti che hanno interesse all'operazione quando tali rapporti risultassero pregiudicati dal giudizio che è chiamato a rendere l'Attestatore e conseguentemente ne risultasse compromesso il ritorno economico della sua attività professionale ovvero la sua solidità finanziaria o patrimoniale. Potrebbero altresì derivare da rapporti di sudditanza psicologica o ancora da rapporti di natura personale che impediscono all'Attestatore una serena espressione del giudizio. Non è sufficiente l'esistenza di un rapporto professionale o personale, ma occorre che esso sia in grado di incidere sulla libertà di giudizio.

Sul punto valgono anche le considerazioni svolte nelle "Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate" pubblicate dal CNDCEC che precisano che, in presenza di rapporti di lavoro autonomo, rapporti di consulenza o prestazione d'opera retribuita e ulteriori rapporti di natura patrimoniale, la sussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza deve essere valutata caso per caso sulla base dell'analisi dei rischi per l'indipendenza, fornendo indicazioni che consentono di verificare la ricorrenza del requisito di indipendenza finanziaria⁵.

Con riferimento alle parti che hanno interesse all'operazione alle quali il professionista sia legato da rapporti di natura personale o professionale, occorre che tale interesse sia in contrasto con la finalità del giudizio richiesto all'Attestatore. Il che si verifica, a titolo d'esempio, allorché le parti abbiano un interesse a ottenere il giudizio favorevole dell'Attestatore pur in assenza dei presupposti o quando le parti in questione abbiano interesse a che l'Attestatore sottaccia taluni elementi di criticità del Piano o, in generale in relazione agli strumenti di regolazione della crisi, elementi informativi rilevanti per l'espressione dell'adesione o voto da parte dei creditori. Non costituisce situazione di

⁵ CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, Norma 1.4. *Indipendenza*, 20 dicembre 2023.

pregiudizio, qualora non comporti il rischio di auto-riesame di valutazioni già rese o comunque non incida sull'obiettività di giudizio in relazione a valutazioni che il professionista sia chiamato a rendere, il fatto che egli ricopra il ruolo di organo di controllo o membro dell'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 presso una parte terza (diversa dall'impresa, dalla sua controllante, dalle sue controllate o da società sottoposte al comune controllo) che ha interesse all'operazione. Ciò in quanto tali ruoli presuppongono per propria natura la sussistenza dell'indipendenza nei confronti della impresa nella quale si rivestono.

I requisiti aventi natura relativa debbono essere accertati, caso per caso, attraverso una mirata autovalutazione da parte del professionista non essendo sufficiente, a tali fini, la sola sussistenza del rapporto.

Quanto invece ai pregiudizi all'indipendenza aventi natura assoluta, essi si traggono, sia direttamente, sia indirettamente, dalle stesse previsioni dell'art. 2, comma 1, lett. o) in combinazione con le previsioni di cui all'art. 2399 c.c. e attengono a: specifici rapporti (lavoro autonomo o subordinato, incarichi negli organi amministrativi o di controllo), anche solo per il tramite di soggetti con i quali l'Attestatore è unito in associazione professionale, con l'impresa in crisi negli ultimi cinque anni; rapporti di parentela o affinità con gli amministratori dell'impresa in crisi, delle società da questi controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo (art. 2399, comma 1, lett. b, c.c.).

Diversamente dai requisiti di indipendenza di natura relativa, i rapporti in questione, anche se cessati, sono sempre tali da far venir meno il requisito di indipendenza.

Le disposizioni non chiariscono se rientrino nel novero dei rapporti in questione, tali da pregiudicare in via assoluta il requisito dell'indipendenza quelli di attività di lavoro autonomo avente natura *occasionale uno actu*. A tal riguardo, l'art. 2 CCII va coordinato con il riferimento alla lett. c) dell'art. 2399 c.c., che limita la incompatibilità alle sole prestazioni "continuative". Si ritiene che prestazioni *uno actu* occasionalmente rese all'impresa in crisi non costituiscano pregiudizio in via assoluta della indipendenza. Esse però possono incidere comunque sulla indipendenza di giudizio e debbono essere valutate con particolare attenzione avendo riguardo all'estensione e durata delle prestazioni rese, al loro valore economico e al loro oggetto, ovvero se sussistano residue ragioni di credito del professionista. Possono essere comunque atte a pregiudicare l'indipendenza le prestazioni che, indipendente dalla loro rilevanza, estensione e valore economico:

- › comportino il rischio di un auto-riesame da parte del professionista;
- › attengano profili contabili rilevanti per l'espressione del giudizio di fattibilità;
- › attengano la valutazione dell'azienda o di asset dell'impresa;
- › attengano la redazione di piani e stime prognostiche o la loro valutazione o la loro fattibilità.

L'autovalutazione di indipendenza deve essere conservata tra le carte di lavoro e ad esito della stessa il professionista deve dichiarare nella relazione di Attestazione di essersi espresso con indipendenza di giudizio e di essersi affrancato da ogni possibile condizionamento od influenza. Il professionista all'atto dell'accettazione dell'incarico e, nuovamente, al momento del rilascio dell'Attestazione è chiamato ad eseguire una auto-valutazione di indipendenza che conserverà tra le carte di lavoro nella quale dà atto.

Se nel condurre tale autovalutazione il professionista ravvisi un potenziale rischio di pregiudizio alla propria indipendenza di giudizio egli deve svolgere un'attenta analisi del rischio e deve valutare la propria capacità di affrancarsi da ogni possibile condizionamento o influenza.

Egli, all'esito della propria autovalutazione, dovrà dichiarare nell'Attestazione di essersi espresso con indipendenza di giudizio e di essersi affrancato da ogni possibile condizionamento od influenza.

2.5.5. È opportuno, sul punto, applicare e fare rinvio alle *“Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”* emanate dal CNDCEC, che rappresentano un valido ausilio per valutare se e come l'indipendenza richiesta risulti compromessa. È opportuno, infatti, che prima di accettare l'incarico, il professionista svolga le verifiche in merito all'esistenza di fattori di rischio, tra cui l'inesistenza di condizioni che pregiudichino l'indipendenza. Così come è opportuno che valuti l'esistenza di potenziali conflitti anche futuri in relazione all'appartenenza ad una rete professionale ovvero alla condivisione di risorse e luoghi di lavoro con altri professionisti dell'impresa in crisi.

2.5.6. Qualora il professionista abbia già rilasciato in precedenza altre attestazioni previste dal CCII o dalla previgente legge fallimentare a favore dell'impresa in crisi, egli deve valutare se permanga il suo stato di indipendenza anche per l'esecuzione di un successivo incarico.

In ogni caso non è causa di menomazione della indipendenza:

- › il rilascio di attestazioni speciali nel corso dei lavori dell'attestazione generale né successivamente al rilascio della attestazione generale, nell'ambito della stessa procedura. Sul punto si veda anche il successivo § 2.7;
- › il rilascio, anche in tempi diversi, di altre attestazioni per società facenti parte di un medesimo gruppo;
- › il rilascio di pareri o *comfort letter* nell'ambito della Composizione negoziata della crisi che eventualmente preceda lo strumento di regolazione della crisi oggetto di attestazione, che abbiano richiesto quale presupposto per l'espressione del parere l'indipendenza professionale come qualificata dall'art. 2, comma 1, lett. o), CCII.

2.5.7. Il professionista che abbia maturato crediti non ancora pagati verso l'impresa in crisi, per ragioni diverse da prestazioni professionali attinenti incarichi di attestazione ai sensi della legge fallimentare ovvero del CCII, non presenta i requisiti di indipendenza richiesti dalla legge. Solo qualora i crediti professionali siano riferiti a precedenti attività di attestazione, lo stesso deve valutare la permanenza. Appare, comunque, opportuno, in tale ultima circostanza, che nella relazione o nella dichiarazione di indipendenza sia data segnalazione di tale circostanza.

2.5.8. Laddove le condizioni di indipendenza esistenti all'atto dell'incarico vengano meno prima dell'espressione del giudizio finale, il professionista è tenuto a comunicare tempestivamente l'impossibilità di proseguire l'incarico, ciò anche per permettere all'interessato di sostituire l'Attestatore e nominare altro soggetto idoneo.

2.5.9. L'Attestatore non deve partecipare alla predisposizione del Piano che compete all'impresa in crisi ed ai suoi consulenti. Tuttavia, anche per valutare i fattori di rischio del lavoro e del Piano, è consentito che l'Attestatore assista ai lavori di predisposizione del Piano e rappresenti nel corso degli stessi i profili di criticità riscontrati (in termini di ipotesi, coerenza con la situazione di fatto, coerenza logica, corretta declinazione quantitativa delle ipotesi qualitative) affinché essi vengano rimossi. Parimenti, è ammissibile che l'Attestatore partecipi a riunioni con il debitore e/o i suoi consulenti e/o le banche e/o i creditori in genere. La partecipazione dell'Attestatore a tali riunioni non pregiudica l'indipendenza, ma lo stesso non si deve ingerire nella scelta delle strategie e della soluzione della crisi che competono alla sola impresa. Egli può peraltro esprimere la propria opinione in relazione ai rischi di fattibilità derivanti dalla impostazione indivi-

duata dal debitore. È altresì ammissibile che l'Attestatore comunichi all'impresa in crisi nel corso del lavoro indicazioni sulle sue attività di controllo.

2.5.10. L'Attestatore che esprime valutazioni preliminari sulle ipotesi formulate dall'impresa in crisi non perde la propria indipendenza, in quanto le proprie valutazioni costituiscono necessarie attività di revisione circa le proposte formulate dall'impresa in crisi. Quest'ultima può modificare le proprie scelte anche alla luce delle criticità evidenziate dall'Attestatore.

2.6. Il compenso per l'attestazione

2.6.1. L'Attestatore deve accettare solamente incarichi i cui compensi siano adeguati all'attività da svolgere e ai rischi connessi.

2.6.2. Considerato quanto disposto dalla legge 21 aprile 2023, n. 49 e dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il compenso dell'Attestatore deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, adeguato all'incarico da svolgere, al rischio da assumere, alla responsabilità connessa e conseguentemente all'importanza della prestazione, dell'azienda interessata e del Piano oggetto di attestazione.

L'Attestatore dovrà tenere a riferimento nel concordare il compenso (art. 17 decreto Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140) i seguenti parametri generali: a) valore e natura della pratica; b) importanza, difficoltà, complessità della pratica; c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico; d) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, nonché delle risorse professionali e collaboratori impiegati; e) pregio dell'opera prestata e da prestare.

Il compenso, pertanto, deve essere concordato anche in funzione delle ore di lavoro necessarie per svolgere l'incarico. Nell'ipotesi di determinazione del compenso sulla base del tempo impiegato occorre tenere conto che l'onorario orario della prestazione potrà essere oggetto di specifica pattuizione in ragione anche dell'importanza, del prestigio ed organizzazione dell'Attestatore.

Qualora il compenso non sia adeguato e proporzionato all'opera prestata, all'impegno e alle risorse da impiegare per l'emissione del giudizio di attestazione, il professionista non deve accettare l'incarico. Ove tali elementi emergano durante lo svolgimento dell'incarico dopo avere accettato lo stesso, il professionista deve valutare se recedere o chiedere di adeguare il compenso. In tal senso occorre avere riguardo altresì al codice deontologico della Professione e alle prescrizioni in tema di equo compenso.

È opportuno che la possibilità di integrazioni/adeguamenti del compenso sia già prevista nella lettera di incarico originaria; in ogni caso l'estensione del perimetro (numero delle società coinvolte), o dell'oggetto delle attività (attestazioni speciali, modifica dello strumento di regolazione della crisi previsto nella lettera di incarico originaria) ovvero ancora la dilatazione dei tempi derivanti dalle trattative o da altri fattori non imputabili all'Attestatore, richiede un adeguamento del compenso in corso d'opera, soprattutto quando il processo di ristrutturazione dell'impresa richieda tempi maggiori rispetto a quelli previsti all'assunzione dell'incarico.

2.6.3. Anche in relazione al fatto che l'indipendenza e la terzietà verso l'impresa in crisi (o il soggetto che lo ha designato, se diverso) deve permanere sino alla conclusione dell'incarico, il compenso, se non pagato anticipatamente per l'intero importo, deve essere corrisposto secondo un programma di avanzamento del lavoro per permettere all'Attestatore di non essere vincolato alla conclusione della prestazione e sostenere i costi connessi allo svolgimento dell'incarico.

Qualora ciò non sia possibile, l'Attestatore dovrà valutare se assumere anche il rischio del pagamento posticipato, tenuto conto della natura prededucibile della prestazione⁶. Peraltro, poiché l'attività svolta dall'Attestatore si innesta in un contesto di crisi, è opportuno osservare idonee cautele probatorie, anche apponendo data certa al mandato o scambiando con l'impresa in crisi corrispondenza a mezzo posta elettronica certificata.

2.6.4. Il pagamento dell'Attestatore non può mai essere condizionato (neppure in parte) al successo del Piano (e quindi alla omologa) o al rilascio del favorevole giudizio di attestazione; diversamente sarebbe pregiudicata l'indipendenza del professionista. Per tale motivo la previsione dell'art. 6, comma 1, lett. c), CCII che limita il compenso e lo riconosce a condizione che la procedura di concordato preventivo sia stata aperta non risulta compatibile con le condizioni di indipendenza dell'Attestatore, che non deve accettare

⁶ Va ricordato che la prededucibilità non si estende all'attestazione di proposte concorrenti ai sensi dell'art. 90 CCII.

l'incarico se il pagamento è condizionato al verificarsi di eventi successivi al rilascio della relazione o all'espressione di giudizio positivo. La prestazione dell'Attestatore è, comunque, sempre una prestazione di mezzi e non di risultato⁷.

2.6.5. Qualora il compenso pattuito non venga corrisposto nei modi convenuti e l'Attestatore consideri pregiudicata la propria indipendenza e serenità di giudizio nello svolgimento dell'incarico egli deve rassegnare il mandato, comunicandolo al proprio mandante con raccomandata o posta certificata.

2.6.6. Nel caso di interruzione dell'incarico di attestazione a seguito del recesso, del venir meno dell'indipendenza o di altra causa, qualora l'impresa in crisi individui un nuovo Attestatore è opportuno che questi:

- › chieda chi siano i colleghi che in precedenza sono stati incaricati e si sono occupati dell'attestazione;
- › contatti il precedente Attestatore per capire quali ragioni lo abbiano portato a non concludere il proprio lavoro e, se esistente, acquisisca copia della relazione del precedente Attestatore;
- › si assicuri che si sia proceduto al pagamento del compenso del precedente Attestatore e in caso ciò non sia avvenuto ne tenga conto, se dovuto, nella ricostruzione della situazione debitoria.

L'Attestatore uscente deve collaborare con l'Attestatore subentrante, qualora richiesto, con l'obiettivo di fornire gli elementi utili alla comprensione del contesto in cui il nuovo Attestatore è chiamato a operare.

Valgono nelle ipotesi disciplinate dal presente paragrafo le disposizioni del Codice deontologico della Professione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

2.6.7. Il compenso è dovuto anche nel caso in cui l'Attestatore nella sua relazione rilasci giudizio negativo sulla fattibilità del piano.

⁷ Il corrispettivo è comunque dovuto ancorché il CCII subordini la prededuzione dei crediti professionali sorti in funzione della domanda all'omologa dell'accordo di ristrutturazione od alla apertura del concordato preventivo.

2.7. Casi particolari

2.7.1. L'Attestatore che abbia già svolto incarichi di attestazione a favore dell'impresa in crisi può rilasciare altre attestazioni se ritiene che le ragioni dell'insuccesso/inadeguatezza del piano precedentemente attestato non abbiano pregiudicato la propria indipendenza. In tali ipotesi, prima di accettare l'incarico, il professionista dovrà comprendere le ragioni che hanno determinato l'insuccesso/inadeguatezza del precedente Piano, per escludere che esse siano indicative di carenze nel processo di attestazione seguito e segnalare tale elemento nella propria proposta professionale ovvero nella relazione.

2.7.2. Ad esclusione dell'ipotesi espressamente prevista dagli artt. 58 e 87, comma 3, CCII (secondo cui *"analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del Piano"*, con l'onere per l'Attestatore del Piano oggetto di sostanziali modifiche, di procedere alla riattestazione) può accadere che l'Attestatore sia chiamato a eseguire una nuova attestazione per la stessa impresa di un altro piano di risanamento o di altro strumento previsto dal CCII, in alternativa a quello precedentemente attestato ma verificatosi non idoneo a superare la crisi.

Il coinvolgimento dell'Attestatore del Piano originario in caso di modifiche non sostanziali dello stesso rientra nell'ambito delle attività di monitoraggio del Piano. Il giudizio eventualmente richiesto non rientra nell'ambito delle attestazioni indicate dal CCII (cfr. § 9.2 e in particolare § 9.2.10).

2.7.3. L'Attestatore deve esaminare con attenzione la permanenza dei requisiti di indipendenza e la sua terzietà rispetto al nuovo strumento di soluzione della crisi sul quale viene richiesto il suo giudizio ed è opportuno che egli valuti l'ulteriore fattore di rischio connesso alle motivazioni che hanno comportato la scelta dell'impresa in crisi di attivare un nuovo e diverso strumento di risoluzione della crisi previsto dal CCII.

In ogni caso è opportuno che l'Attestatore evidenzi tali circostanze nel proprio nuovo giudizio.

2.7.4. In caso di concordato preventivo che preveda il pagamento non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non sussistono limitazioni normative all'affidamento all'Attestatore anche dell'incarico relativo all'attestazione di degrado redatta ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII. L'Attestatore valuterà in proposito il possesso delle competenze necessarie ed eventuali profili di inopportunità.

2.7.5. L'Attestatore che assume l'incarico di stimare i beni ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII (e/o artt. 63 e 88 CCII, disposizioni che costituiscono un caso particolare della "norma generale" dell'art. 84, comma 5, CCII) deve rilasciare apposita attestazione distinta dalla relazione di attestazione del Piano. Le valutazioni di cui all'art. 84, comma 5, CCII non devono essere inglobate nella relazione di attestazione del piano ex art. 87, comma 3, CCII; è ammesso che facciano parte di un unico documento, a condizione che siano esplicitate in una apposita separata sezione della relazione.

2.7.6. L'attestazione ex art. 84, comma 5, CCII è richiesta ogni qualvolta il Piano sia predisposto nell'ambito di un concordato preventivo e la proposta preveda che i creditori muniti di privilegio, pegno, o ipoteca vengano soddisfatti non integralmente ancorché in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti il bene o diritto e della quota parte delle spese generali. Il valore dei beni deve risultare da apposita relazione rilasciata da parte di un professionista indipendente.

2.7.7. Si tratta, come già evidenziato, non già di un'attestazione, ma, anche sotto il profilo della forma richiesta, di una sorta di relazione di stima di parte (stragiudiziale), oggi espressa attraverso un parere attestativo. Non sono più richiesti alcun giuramento o asseverazione della stima.

2.7.8. La norma non prescrive limitazioni al cumulo dell'incarico ex art. 84, comma 5, CCII con altro incarico di attestazione previsto dal CCII in capo allo stesso soggetto. Spetta pertanto all'Attestatore valutare eventuali profili di inopportunità, come già ricordato ai § 2.7.4. e 2.7.5.

3. Profili generali delle verifiche/ documentazione

3.1. La verifica della documentazione componente il Piano

3.1.1. L'Attestatore deve espressamente formulare un giudizio sulla completezza e sulla adeguatezza formale del Piano.

3.1.2. L'Attestatore deve assicurarsi che il Piano consista in un documento redatto in forma scritta e per esteso, datato e sottoscritto o comunque conforme a quello approvato dall'organo di amministrazione. È opportuno che l'Attestatore verifichi che la forma del Piano sia in linea con le disposizioni contenute nel CCII e con quanto previsto dai Principi di redazione dei piani di risanamento (cfr. § 2.3), facendone menzione nella relazione.

3.1.3. L'Attestatore deve verificare che il Piano risponda ai generali requisiti di chiarezza e comparabilità previsti normativamente per l'informativa di bilancio. Il Piano deve presentare un grado di dettaglio tale da consentire all'Attestatore le verifiche di coerenza storica (*track record*) e con la situazione di fatto delle sue grandezze fondamentali.

3.1.4. Per la valutazione della completezza del Piano è opportuno che l'Attestatore faccia riferimento ai Principi per la redazione del piano di risanamento e alle disposizioni contenute nel CCII.

3.2. L'esame della documentazione con amministratori, sindaci e revisori

È necessario che, nel corso della redazione del Piano, gli amministratori, con l'eventuale supporto degli advisor, illustrino l'evoluzione del piano di risanamento all'Attestatore. Tale confronto è finalizzato ad acquisire tutte le informazioni necessarie alla comprensione, da parte dell'Attestatore, del Piano.

È opportuno che l'Attestatore richieda un confronto con i sindaci (o almeno con il presidente del collegio sindacale) e/o con il revisore legale se l'organo di controllo non è in-

caricato della revisione legale e/o con le altre funzioni di controllo, nell'ambito del quale i medesimi possono segnalare eventuali criticità riscontrate a seguito dell'attività svolta nell'esercizio dei rispettivi compiti.

Ove sia l'Attestatore a rilevare profili di criticità è opportuno che vengano chieste informazioni agli organi di controllo in carica anche per il tramite dell'organo di amministrazione della società. Tali richieste di informazioni si conformano ai canoni deontologici della Professione. Le informazioni raccolte dall'Attestatore rilevano anche ai fini del giudizio di convenienza della proposta dell'imprenditore in crisi.

4. Verifica sulla veridicità dei dati aziendali

4.1. Le finalità della verifica sulla veridicità dei dati

La relazione di attestazione deve contenere un esplicito giudizio sulla veridicità dei dati aziendali. L'Attestatore deve sempre considerare che tale accertamento è strumentale al giudizio di fattibilità del Piano, dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o della proposta concordataria, nel senso che una Base dati contabile non veritiera rende inattendibile il Piano costruito su di essa e impedisce nella sostanza il giudizio sulla fattibilità di quest'ultimo.

4.1.1. Il giudizio sulla veridicità è una valutazione che riguarda il complessivo sistema di dati attorno ai quali è costruito il Piano. Si possono quindi verificare situazioni nelle quali l'Attestatore considera non veritieri alcuni dati, senza che per questo sia inficiata la veridicità complessiva del suddetto sistema. Tali situazioni richiederanno particolare attenzione per capirne il riflesso nella costruzione del Piano ed andranno comunque espressamente menzionate nella relazione finale.

4.2. Il concetto di veridicità

4.2.1. L'espressione "veridicità" utilizzata nel CCII non può essere intesa nel senso di "verità oggettiva", quanto piuttosto nel senso che il processo di produzione dell'informazione economico-finanziaria si basi su un sistema amministrativo-contabile adeguato (cioè idoneo a contenere il rischio di errori rilevanti) e che i redattori dell'informazione operino le stime in modo corretto, pervenendo a un'informazione attendibile e imparziale.

4.3. Il perimetro della verifica sulla veridicità

4.3.1. L'Attestatore valuta la veridicità dei dati accolti nel Piano, della documentazione allegata al Piano e degli elementi necessari alla sua predisposizione, circoscrivendo il proprio perimetro di controllo ai dati di partenza del Piano (d'ora in avanti "Base dati contabile" o "Spalla di Piano"), su cui si fondano le previsioni del Piano.

4.3.2. L'Attestatore deve verificare che le situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie che rappresentano la Base dati contabile siano attendibili e in grado di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda, così da desumere la più recente rappresentazione degli elementi del patrimonio aziendale.

La verifica delle componenti di conto economico appare necessaria solo nei casi in cui i dati reddituali consuntivi costituiscano un elemento fondamentale posto alla base delle proiezioni di Piano (certamente necessarie per un piano in continuità).

4.3.3. Anche qualora la data di partenza del Piano coincida con la chiusura dell'esercizio, oggetto di verifica da parte dell'Attestatore sono i dati aziendali a base del Piano e non quelli contenuti nell'ultimo bilancio disponibile. Sebbene essi normalmente coincidano, è possibile che determinati criteri di valutazione differiscano in ragione della diversa natura, finalità e principi di redazione dei due documenti.

4.3.4. Ancorché l'esame dei dati relativi ad esercizi precedenti possa essere opportuno al fine della valutazione dell'attendibilità dei dati di partenza, l'Attestatore non deve esprimere un giudizio sui bilanci precedenti, né sulla correttezza della gestione in tali esercizi.

L'analisi dei dati storici può essere opportuna per la valutazione delle azioni esperibili solo in caso di liquidazione giudiziale, oggetto di valutazione da parte dell'Attestatore nel caso in cui il piano ne preveda la proposizione ovvero nella valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori e/o della valutazione di convenienza rispetto all'alternativo scenario liquidatorio.

4.3.5. La pianificazione e lo svolgimento dell'attività di verifica devono essere sempre finalizzati alla rilevazione del rischio di errori significativi che interessino i dati posti a base delle stime prognostiche. Ne deriva che l'attività di verifica della Base dati contabile è diversamente articolata a seconda delle dimensioni dell'azienda, del suo assetto amministrativo contabile e dell'ambiente di controllo. È proprio con riferimento a quest'ultimo che va affrontato e risolto il dilemma tra la scelta di una verifica diretta dei dati (anche se solo su base campionaria) e una verifica di processo, in particolare, dei processi che sovrintendono alla rilevazione dei dati.

4.3.6. Le procedure da svolgere non costituiscono una revisione contabile completa, o una revisione limitata in accordo con gli statuiti principi di revisione e, di conseguenza, non comportano l'espressione di un giudizio professionale sulla situazione patrimoniale posta alla base del Piano, come emergente dalla contabilità aziendale. Le procedure di revisione che l'Attestatore è chiamato a utilizzare in relazione alla Base dati contabile sono finalizzate alla espressione del giudizio di veridicità e fattibilità del Piano nel suo insieme. Non essendo, tuttavia, esse applicabili in toto, il richiamo ai principi di revisione nazionali ed internazionali deve essere inteso come riferimento a "tecniche di revisione" che l'Attestatore può impiegare come strumenti metodologici e ispiratori del lavoro di attestazione.

4.3.7. Tenuto conto della natura diversa del lavoro e dei tempi normalmente limitati, a titolo puramente indicativo, l'Attestatore può trovare utili spunti nei principi di revisione ISA Italia, applicandoli per quanto compatibili.

4.3.8. Il possibile utilizzo dei principi di revisione o di parti di essi, o di indicazioni negli stessi contenuti, avviene considerando la tipologia di lavoro dell'Attestatore e la ridotta disponibilità di tempo generalmente concessagli. Eventuali limitazioni di tempo o di disponibilità e la non immediata reperibilità degli elementi informativi necessari, possono essere indicate nella relazione. Resta inteso che la disponibilità di un arco temporale eccessivamente ristretto, ovvero la mancata disponibilità dei dati aziendali non possono costituire esonero delle responsabilità dell'Attestatore.

4.3.9. In coerenza con i principi di revisione, l'Attestatore può svolgere controlli a campione. Sarà compito dell'Attestatore definire le modalità con le quali effettuare le attività di selezione del campione.

4.4. La base informativa di partenza

4.4.1. L'Attestatore deve verificare che il Piano e l'ulteriore documentazione fornitagli consentano una chiara descrizione delle caratteristiche dell'azienda. In particolare, l'Attestatore può richiedere, a titolo esemplificativo, adeguate informazioni riguardanti:

- a. la forma giuridica dell'impresa, eventuali trasformazioni ed altre operazioni societarie straordinarie verificatesi negli ultimi anni;

- b. la compagine societaria attuale e gli avvicendamenti più significativi avvenuti nel corso degli ultimi anni;
- c. la configurazione del gruppo al quale la società, eventualmente, appartiene e i principali rapporti tra le società del gruppo;
- d. l'organizzazione attuale e quella più recente, qualora significativamente diversa, con particolare riferimento agli organi amministrativi e di controllo, alla direzione aziendale ecc.;
- e. le sedi nelle quali viene svolta l'attività;
- f. i fatti rilevanti che possono aver condizionato la vita dell'impresa, in particolare negli ultimi anni;
- g. I bilanci degli ultimi esercizi e, se esistenti, delle controllate e controllante.

4.4.2. Soprattutto nel caso di piani in continuità, l'Attestatore deve verificare che il Piano e/o la documentazione esaminata contengano gli elementi in grado di fornire una descrizione del contesto in cui l'impresa opera. A titolo esemplificativo, è utile verificare la presenza di adeguate informazioni riguardanti:

- › l'attività svolta, ovvero i prodotti realizzati e/o i servizi erogati, con particolare riferimento a quelli protetti da marchi e altri diritti sulle opere di ingegno e invenzioni industriali ovvero quelli svolti in regime di convenzione/concessione pubblica;
- › il posizionamento sul mercato dei prodotti realizzati e/o dei servizi erogati e la fase alla quale è riconducibile il loro ciclo di vita (introduzione, crescita, maturità, declino);
- › il settore e il mercato in cui l'impresa opera, con particolare riguardo al posizionamento dei propri prodotti/servizi rispetto a quello dei concorrenti e agli elementi distintivi aziendali;
- › il modello di business adottato, la tecnologia impiegata nello svolgimento del processo produttivo, le barriere all'ingresso esistenti, la capacità produttiva attuale e quella utilizzata, le eventuali certificazioni di prodotto e di sistemi di qualità aziendale;
- › i canali di approvvigionamento dei principali fornitori, le dinamiche di contrattazione e di definizione del prezzo di acquisto con gli stessi;
- › i principali clienti, nonché la loro localizzazione;
- › la presenza di contratti o commesse strategiche ovvero la capacità comprovata di acquisizione di commesse in appalto o subappalto;
- › la presenza di informazioni ESG (o non finanziarie) al fine di valutare la coerenza e ragionevolezza dei piani aziendali con le strategie future.

4.5. La valutazione dei rischi nella verifica sulla veridicità

4.5.1. L'Attestatore deve valutare attentamente il rischio di errori significativi nella Base dati contabile, al fine di impostare correttamente le proprie procedure di verifica.

4.5.2. I rischi nell'attività di verifica della veridicità dei dati aziendali possono essere suddivisi in tre categorie:

- i) rischio inerente al controllo (c.d. *control risk*), ovvero la possibile inefficacia dei sistemi di controllo atti ad individuare tempestivamente e a rimuovere gli errori significativi. La valutazione dell'affidabilità dei sistemi di controllo interno dipende dall'ambiente di controllo dell'impresa. Dall'esito di tale valutazione potranno dipendere l'ampiezza e l'intensità dei controlli sui dati aziendali svolti dall'Attestatore;
- ii) rischio intrinseco (c.d. *inherent risk*) ovvero il rischio che, a prescindere dall'affidabilità (ed efficacia) dei sistemi di controllo interno, i valori rappresentati nella situazione patrimoniale, economica e finanziaria oggetto di analisi presentino significative alterazioni a loro volta dovute a situazioni oggettive oppure a scelte soggettive della Direzione aziendale. Fattori rilevanti nella valutazione del rischio intrinseco presenti nelle situazioni contabili dell'impresa sono: la natura dei prodotti e dei servizi venduti; la natura dell'attività e delle operazioni commerciali; il funzionamento del sistema informativo; l'accesso generale alle funzioni di elaborazione, agli archivi di dati ed ai programmi;
- iii) rischio di individuazione (c.d. *detection risk*), ossia il rischio che le procedure di verifica non evidenzino un errore significativo, individualmente considerato o aggregato ad altre inesattezze o errori presenti nel saldo di un conto o in una classe di operazioni.

4.5.3. Nell'individuare i rischi sopra menzionati, l'Attestatore verifica l'esistenza di "rischi significativi". Il concetto di significatività è pertinente al giudizio professionale dell'Attestatore. Lo scopo principale della significatività per la Base dati contabile è quello di definire le modalità di valutazione degli errori (singoli e complessivi) e decidere se modificare il proprio giudizio. La determinazione della significatività implica l'esercizio di un giudizio professionale e può fare riferimento per la Base dati contabile oggetto di analisi ad una percentuale o ad un valore di riferimento prescelto.

4.5.4. L'Attestatore deve individuare i conti significativi nell'ambito della Base dati contabile del Piano e determinare la strategia di revisione che intende adottare per ciascuno (ossia un approccio basato sui controlli o un approccio di sostanza). L'identificazione delle voci della Base dati contabile del Piano da assoggettare a procedure di revisione di validità, nonché la natura e l'ampiezza di tali procedure, sono il risultato dell'attività sopra descritta. L'Attestatore esplicita nella relazione le ragioni delle scelte effettuate.

4.5.5. Per individuare e valutare i rischi significativi, l'Attestatore deve esaminare i controlli previsti dall'impresa e accertare se essi siano stati appropriatamente attuati. Tale fase è opportuna per sviluppare l'approccio di verifica più adeguato. Scopo della valutazione del rischio è individuare i rischi intrinseci e pianificare ed eseguire il piano delle verifiche in modo idoneo rispetto ai rischi individuati. Analogamente ai rischi intrinseci, anche i rischi inerenti al controllo influiscono sulla natura, ampiezza e tempistica delle procedure dell'Attestatore. Nel caso in cui il rischio intrinseco sia contenuto è possibile considerare meno importante il rischio inerente al controllo e sono sufficienti minori elementi probativi per consentire all'Attestatore di conseguire il grado di convincimento necessario.

4.5.6. Le procedure di verifica della Base dati contabili devono soddisfare gli obiettivi di controllo, i quali assumono rilevanza diversa a seconda di come i singoli elementi patrimoniali, reddituali e finanziari siano riflessi nel Piano. Lo sviluppo del Piano può, infatti, comportare la rilevazione, la cancellazione, nonché la diversa valutazione di poste sia attive sia passive della Base dati contabile prevalendo i valori di presumibile realizzo e/o estinzione rispetto ai valori contabili.

4.5.7. I saldi patrimoniali ed economici significativi della Base dati contabile devono essere verificati con riguardo alle seguenti categorie di asserzioni (Principio di Revisione 500):

- a. esistenza: un'attività o una passività esistono ad una certa data (occorrendo una verifica in base ad opportuni elementi probativi acquisiti dall'Attestatore);
- b. diritti ed obblighi: un'attività o una passività sono di pertinenza dell'azienda ad una certa data;
- c. manifestazione: un'operazione (o un evento) di pertinenza dell'azienda ha avuto luogo nel periodo di riferimento;
- d. completezza: non vi sono operazioni non contabilizzate o per le quali manchi un'adeguata informazione;

- e. valutazione: le attività o le passività sono contabilizzate a valori appropriati;
- f. misurazione: le operazioni sono correttamente contabilizzate ed i costi ed i ricavi sono imputati per competenza;
- g. presentazione e Informativa: una voce o un'operazione sono evidenziate, classificate e corredate da adeguata informativa nella circostanza.

4.5.8. In linea con le finalità ed i limiti delle attività di controllo, nelle attestazioni di strumenti di regolazione della crisi che incidano sul grado di prelazione assegnato alle passività nell'ambito del Piano assume rilevanza la corretta verifica svolta dall'Attestatore a tale riguardo. Detta verifica non può e non deve sostituirsi alle funzioni che, in tempi diversi, attueranno gli organi della procedura, bensì rappresenta un aspetto che l'Attestatore deve considerare, nella misura in cui esso sia significativo ai fine della espressione del giudizio di fattibilità e/o convenienza dello strumento.

Nel caso in cui a seguito delle verifiche non sia possibile, anche in considerazione del ristretto lasso temporale, accertare l'esistenza o il grado di prelazione di alcune passività, l'Attestatore ne dovrà tenere conto al fine del proprio giudizio sulla fattibilità del Piano, indicandone le ripercussioni ovvero segnalandolo in un opportuno richiamo di informativa.

4.5.9. L'Attestatore non deve verificare la correttezza dei criteri di individuazione delle eventuali classi. La suddivisione in classi rappresenta la proposta ai creditori sulla quale l'Attestatore non è chiamato ad esprimersi e la correttezza dei criteri di individuazione delle eventuali classi rientra nei compiti del Tribunale, cui compete il giudizio sulla fattibilità giuridica della proposta.

Spetta all'Attestatore la sola verifica della coerenza interna della classificazione ossia – preso atto del criterio di formazione delle classi – valuta che l'inserimento dei creditori sia intercorso nella classe corretta in funzione del grado di prelazione e degli interessi di cui sono portatori. L'Attestatore in sostanza è chiamato alla verifica della parità di trattamento per gruppi di soggetti portatori di interessi omogenei, non è invece chiamato ad una valutazione giuridica sulla corretta individuazione delle classi. L'Attestatore deve verificare che il fabbisogno finanziario per la fattibilità del Piano sia correttamente determinato e che la suddivisione dei creditori sia coerente ai giudizi da esprimere nell'ambito dello strumento di regolazione della crisi oggetto di attestazione. Ciò al fine di evitare che una errata qualificazione e quantificazione delle classi possa individuare un fabbisogno finanziario errato e tale da compromettere la sostenibilità del piano.

4.5.10. L'Attestatore non deve modificare il Piano predisposto dall'azienda, essendo chiamato a verificare la veridicità dei dati e la sua fattibilità/attuabilità (si veda infra § 6). Egli deve, però, segnalare nell'attestazione eventuali errori rilevanti tenendo conto del loro effetto nella espressione del giudizio.

4.6. L'utilizzo del lavoro di terzi nella verifica sulla veridicità

4.6.1. L'Attestatore deve verificare la possibilità e le modalità di utilizzo di documenti e informazioni derivanti dal sistema di controllo interno o da altri revisori (p.es. il revisore legale), tenendo in considerazione le criticità derivanti dai tempi per il rilascio dell'attestazione. L'accesso alle verifiche predisposte da altri revisori (test di conformità, test sostanziali) permette in linea di principio di comprimere i tempi dei controlli sulla Base dati contabile. I ristretti tempi a disposizione dell'Attestatore, ma anche dell'azienda nella materiale elaborazione del Piano, rappresentano, infatti, una significativa criticità.

4.6.2. In presenza di un sistema di controllo interno, l'Attestatore potrà limitare le proprie verifiche sulla Base dati contabile. Un'efficace funzione di revisione interna può, infatti, influire sulla scelta e sulla tempistica delle procedure di revisione, comportando una riduzione dell'ampiezza delle verifiche svolte dall'Attestatore.

4.6.3. Se considerato utile ai fini dello svolgimento dell'incarico, l'Attestatore può richiedere all'azienda di usare il lavoro svolto dalla revisione interna o dal dirigente preposto di cui alla l. 262/2005 (ove esistenti), tenendo conto delle caratteristiche e dell'organizzazione dell'azienda e dei tempi a disposizione. In tal senso, l'Attestatore può considerare utile discutere assieme a revisore interno e al dirigente preposto i piani delle attività di controllo da questi predisposti. L'Attestatore dovrà valutare, ai fini dell'acquisizione del lavoro delle figure preposte, la loro terzietà. Eventuali situazioni che possano indebolire il valore probativo dei documenti messi a disposizione devono portare l'Attestatore a non considerare tale documentazione. L'Attestatore deve, infatti, esaminare con prudenza, professionalità e attenzione ogni singola situazione e farsi un proprio convincimento sulla qualità dei documenti a disposizione e, conseguentemente, modulare il proprio intervento.

4.6.4. In presenza di utilizzo da parte dell'Attestatore dei dati derivanti dal lavoro di revisione interna, in capo allo stesso Attestatore permane la responsabilità del proprio giudizio.

4.6.5. Pur considerata la diversa finalità tra l'attività di revisione legale e il lavoro di verifica della Base dati contabile da parte dell'Attestatore, la collaborazione con i revisori legali è auspicabile per consentire un più celere svolgimento dell'attività di verifica nel rispetto dei tempi della procedura. Ciò vale in particolare per alcune verifiche, quali la riconciliazione dei conti bancari, le verifiche su clienti e fornitori o le analisi sul magazzino che richiedono, di norma, tempi abbastanza lunghi.

In tal caso, l'Attestatore deve formulare apposita richiesta alla società circa l'intenzione di dialogare con il revisore legale in merito ai controlli svolti o da svolgere. Se tale richiesta non ha esito favorevole, l'Attestatore può menzionare il fatto nella sua relazione e considererà tale impossibilità come un elemento che concorre a formare il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali.

L'Attestatore valuterà caso per caso le eventuali dichiarazioni da rilasciare ai revisori, se richieste, e le connesse modalità di utilizzo. In caso di interazione tra revisore legale e Attestatore, le responsabilità per i due soggetti restano quelle stabilite dalla legge per lo svolgimento dei rispettivi incarichi.

4.6.6. L'utilizzo del lavoro già svolto da altro revisore (revisore legale, revisore interno, altro revisore) non deve comunque rappresentare passiva accettazione delle conclusioni altrui. Esso piuttosto rappresenta un elemento che può ridurre i rischi della verifica sulla veridicità propri dell'Attestatore, specie nel caso in cui vi sia una relazione positiva senza rilievi del revisore legale riferita ad una recente situazione contabile. Nel caso in cui l'Attestatore decida di basare il suo giudizio di veridicità in tutto o in parte sulla revisione posta in essere da terzi, egli fa letteralmente suo il lavoro svolto da questi e ne risponde con la conseguenza che, nel caso in cui in seguito tale lavoro si dovesse rivelare non attendibile, l'Attestatore ne sarà responsabile come se avesse effettuato le verifiche in prima persona.

4.6.7. L'Attestatore, ove lo creda necessario, può avvalersi del lavoro di altri revisori da lui nominati che agiscono sotto la sua direzione e responsabilità, come peraltro impone l'art. 2232 c.c. In caso di conferimento di specifico incarico ad altro revisore da parte dell'Attestatore, può essere utile che l'Attestatore si accordi per l'accesso anche alle carte di lavoro. L'utilizzo di altri revisori o di collaboratori dell'Attestatore potrà essere oggetto di specifica pattuizione al momento del conferimento dell'incarico o in un momento successivo.

4.7. La verifica dei criteri di valutazione delle poste contabili

4.7.1. L'Attestatore deve porre la propria attenzione sulla Base dati contabile ed in particolare sulle poste patrimoniali. I dati da verificare non necessariamente sono tutti quelli contenuti o comunque da inserire nei bilanci, bensì quelli rilevanti per la formazione del Piano. Con riferimento a questi ultimi, i principali ambiti di verifica sono, di norma, i seguenti:

- › Immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie
- › Rimanenze di magazzino
- › Crediti verso clienti e verso altri soggetti
- › Titoli
- › Disponibilità liquide
- › Debiti verso fornitori
- › Debiti verso il personale dipendente
- › Debiti e crediti verso Istituti previdenziali
- › Debiti e crediti verso l'Erario
- › Fondi per rischi e oneri
- › Garanzie assunte e non ancora escusse
- › Corretta definizione del carico fiscale di competenza dell'esercizio
- › Posizioni infragruppo
- › Principali contratti e altri elementi alla base del Piano

L'Attestatore, in particolare, deve verificare l'esistenza di diritto e di fatto delle immobilizzazioni materiali e immateriali e delle rimanenze di magazzino⁸ nella misura in cui tali elementi siano coinvolti nell'esecuzione del piano, verificandone l'effettiva appartenenza all'azienda (obiettivo di revisione "diritti ed obblighi"), a tale scopo attenendosi alle tecniche di revisione del c.d. "*Balance Sheet Audit*". Deve procedere con l'accertamento delle posizioni di credito e di debito, appurandone il reale ammontare. Con riferimento ai crediti, l'Attestatore deve essere in grado di stimare la correttezza degli importi realizzabili e dei tempi di incasso indicati dall'azienda. Allo scopo è opportuna l'analisi del trend storico e l'*ageing* dei crediti (soprattutto quelli commerciali). Per i debiti deve valutare la sussistenza di eventuali legittime cause di prelazione e, in caso di disaccordo con i creditori, deve altresì assumere una posizione sulla quantificazione e qualificazione

8 Anche ove l'Attestatore ritenga necessario eseguire un inventario fisico a una determinata data, la responsabilità della custodia ed eventuali successivi mancati rinvenimenti, rimangono nella responsabilità del Management, in quanto custode dei beni aziendali

ove essenziale ai fini della fattibilità del Piano, evidenziando nella propria relazione gli effetti di situazioni particolarmente rilevanti. Con riferimento ai debiti previdenziali ed erariali deve verificare le risultanze contenute nei certificati ex artt. 363 e 364 CCII, qualora emessi dagli Enti in tempi utili per il rilascio dell'attestazione. A tale fine può ricorrere alle tecniche previste dai principi di revisione, tra le quali la richiesta di conferme da terzi o circolarizzazioni.

La valutazione della solvibilità dei debitori dovrà essere verificata esclusivamente per le posizioni più significative ove dal recupero dei crediti siano previsti introiti essenziali per l'attuabilità del Piano.

Se la procedura si atteggia in forma di liquidazione pura, con immediata cessazione dell'attività e dismissione disaggregata delle componenti aziendali, l'Attestatore deve verificare che nel Piano gli elementi patrimoniali attivi siano valutati ai presumibili valori di realizzo "per stralcio" e quelli passivi ai presunti valori di estinzione. Qualora il complesso aziendale sia ceduto in blocco, l'Attestatore compie le sue verifiche adottando i principi che la dottrina aziendale ha predisposto per la valutazione del capitale economico.

4.7.2. Oggetto di attenta indagine debbono essere anche le passività potenziali da stratificare in base alla loro probabilità di accadimento. L'Attestatore è, inoltre, chiamato a controllare la reale sussistenza dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso dell'impresa in crisi, la corretta contabilizzazione e rappresentazione degli stessi.

4.7.3. Nell'ambito della verifica di correttezza della Base dati contabile, l'Attestatore deve appurare i criteri di valutazione utilizzati per elaborare la stessa, quale punto di partenza per la redazione del Piano, giudicandone la coerenza con le finalità del Piano. L'Attestatore deve, quindi, procedere ad una disamina preliminare di ciascuna voce patrimoniale, avuto riguardo anche alla sua evoluzione nel Piano.

In allegato è riportata, a titolo esemplificativo, e limitatamente alle poste dell'attivo più significative per il soddisfacimento del ceto creditorio, una sintetica *check list* delle principali attività di indagine da porre in essere.

4.7.4. Nell'ambito delle proprie attività di verifica, l'Attestatore tiene presente che la valutazione della correttezza della Base dati contabile non va intesa in senso astratto ma con riferimento al Piano, sicché eventuali discontinuità nei criteri valutativi o nella

determinazione delle poste, ove la rappresentazione sia reputata corretta in relazione alle finalità del Piano, non inficiano il giudizio di veridicità.

4.8. Neutralità dell'Attestatore rispetto alle vicende societarie

4.8.1. Ricordando che lo scopo finale della relazione è l'attestazione relativa alla fattibilità del Piano proposto dall'impresa in crisi, il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali che l'Attestatore è chiamato ad effettuare non è fine a sé stesso, bensì strumentale e prodromico alla valutazione della fattibilità del Piano. L'analisi e la verifica della correttezza dei dati su cui il Piano si fonda non rileva in assoluto, ma esclusivamente in relazione allo scopo finale dell'attestazione.

A tal fine possono assumere rilevanza non solo i dati contabili ma anche dati extra-contabili quali il portafoglio ordini.

4.8.2. L'Attestatore non deve:

- › modificare il Piano (cfr. *supra* § 4.5.10.), ma verificare se il Piano proposto dall'impresa in crisi sia fattibile;
- › verificare se quello proposto dall'impresa in crisi sia il miglior Piano possibile nell'interesse dell'impresa o dei suoi creditori.

4.8.3. L'Attestatore non deve ricercare direttamente le informazioni che ineriscono al giudizio di miglior soddisfacimento dei creditori previsto dalla proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, ma deve verificare le assunzioni presenti nel piano qualora tale giudizio sia richiesto dal CCII. Fanno eccezione i soli casi (i) del concordato con continuità previsto dall'art. 87, comma 3, CCII (cfr. *infra* § 4.8.) in cui la relazione di attestazione deve contenere un giudizio in merito al trattamento non peggiore riconosciuto dalla proposta a ciascun creditore rispetto alla liquidazione giudiziale, (ii) del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione *ex art. 64 bis* CCII, (iii) della transazione su crediti tributari e contributivi *ex art. 63* CCII nell'ambito degli accordi di ristrutturazione di cui agli artt. 57, 60 e 61 in cui il giudizio dell'Attestatore deve essere inerente altresì alla convenienza del trattamento proposto ai crediti fiscali e previdenziali rispetto alla liquidazione giudiziale, (iv) della transazione fiscale e previdenziale nell'ambito del concordato preventivo di cui all'art. 88 CCII, in cui l'Attestatore deve esprimersi in merito alla soddisfazione dei crediti tributari e contributivi che non può essere inferiore a quella realizzabile, in ragione della

collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, nonché alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale ed alla sussistenza di un trattamento non peggiore in caso di concordato in continuità aziendale e (v) della convenzione di moratoria di cui all'art. 62 CCII, in cui occorre attestare che i creditori non aderenti possono risultare soddisfatti all'esito della convenzione in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. La mancata indicazione e valorizzazione di una potenziale attività dell'impresa in crisi può rilevare anche penalmente sotto altri profili (si pensi all'occultamento di beni di cui all'art. 322 CCII), ma non influenza il giudizio dell'Attestatore sulla fattibilità del Piano. L'omessa evidenza di un'attività liquidabile potrebbe incidere sul giudizio di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria; tale profilo rileva per l'attestazione esclusivamente nei casi sopra individuati.

In tutti i casi in cui è previsto un giudizio in merito alla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, le attività potenziali derivanti dall'esperimento di azioni risarcitorie e revocatorie dovranno essere oggetto di valutazione da parte dell'Attestatore sulla base di quanto rappresentato nel Piano. In ogni caso, ai fini del miglior soddisfacimento dei creditori, le azioni di responsabilità creditorie potendo comunque essere azionate dai creditori in presenza di un danno anche nel caso dell'omologa degli accordi di ristrutturazione o del concordato preventivo, non incidono ai fini del giudizio del miglior soddisfacimento dei creditori.

Poiché l'art. 87 CCII prevede espressamente che il piano di concordato indichi le "azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di realizzo", l'Attestatore dovrà analizzare gli atti gestori alla luce della documentazione esaminata, filtrandone con la sua esperienza professionale i contenuti, al fine di verificare la sussistenza dell'esperibilità di quelle azioni di responsabilità chiaramente evidenziate che potrebbero essere promosse da parte del curatore a carico dell'organo di amministrazione e/o di controllo. A ciò dovrebbe accompagnarsi una verifica della consistenza patrimoniale dei soggetti responsabili, al fine di valutare l'utilità concreta dell'azione di responsabilità e l'incidenza sull'attivo potenzialmente recuperabile in caso di liquidazione giudiziale.

4.8.4. L'Attestatore non deve ricercare le informazioni che ineriscono all'eventuale sussistenza di "atti in frode" di cui all'art. 106 CCII. Il tema, pur certamente rilevante nell'economia di una proposta di soluzione della crisi, non è significativo rispetto all'oggetto

delle valutazioni dell'Attestatore, che riguardano esclusivamente la fattibilità del Piano come proposto dall'impresa in crisi.

4.9. La valutazione dell'attività pregressa degli organi sociali

4.9.1. L'Attestatore non è tenuto a esprimere giudizi circa l'esperibilità di eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo della società, ove non siano esplicitamente previste o menzionate nel Piano, fatta eccezione per i casi in cui sia previsto dal CCII il rilascio di un'attestazione inerente alla convenienza del trattamento proposto ovvero alla sussistenza di un trattamento non peggiore rispetto alla liquidazione giudiziale. Detta verifica, tuttavia, non può e non deve sostituirsi alle funzioni che, in tempi diversi, potranno in essere gli organi della procedura, bensì rappresenta un aspetto che l'Attestatore deve considerare, nella misura in cui esso sia significativo ai fini della espressione del giudizio di convenienza.

Nella valutazione delle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché delle azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di realizzo, l'Attestatore potrà basarsi esclusivamente sugli elementi messi a disposizione dall'imprenditore in crisi, in quanto il CCII non attribuisce allo stesso i pieni poteri di indagine a tal fine necessari, di competenza esclusiva del commissario giudiziale o del curatore. In considerazione di ciò, l'Attestatore non potrà essere considerato responsabile di valutazioni rivelatesi *ex post* carenti o incomplete, soprattutto in caso di omissione di elementi e/o mancanza di collaborazione da parte dell'impresa. L'Attestatore dovrà tenere conto di tali omissioni o carenze al fine del proprio giudizio sulla convenienza del Piano, indicandone le possibili ripercussioni. Nella propria relazione l'Attestatore deve effettuare inoltre una valutazione del rischio di insuccesso delle stesse e una stima dei costi legali e per consulenze tecniche connessi alle azioni medesime.

Potrebbe essere utile, a tale scopo, richiedere alla società la nomina di un professionista indipendente per effettuare una *due diligence* in merito alla sussistenza di presupposti per l'avvio di positive azioni risarcitorie e recuperatorie.

4.9.2. Non è compito dell'Attestatore, ma del Commissario giudiziale, individuare e/o prevenire atti distrattivi o depauperativi del patrimonio dell'impresa in crisi.

4.9.3. L'Attestatore è chiamato ad esprimere esclusivamente un giudizio sulle prospettive future dell'impresa ossia sulla fattibilità del Piano e sulla Base dati contabile su cui poggia il Piano. Non compete all'Attestatore la valutazione del comportamento degli amministratori e degli organi di controllo per la gestione passata, ad eccezione dei casi in cui sia previsto dal CCII il rilascio di un'attestazione inerente alla convenienza del trattamento proposto ovvero alla sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.

4.9.4. Nonostante la relazione dell'Attestatore condivida in parte i contenuti di quella del Commissario - entrambi verificano se i dati di partenza del Piano abbiano i requisiti della veridicità e se il Piano possa essere considerato fattibile - la relazione del Commissario presenta oggetto e contenuti specifici in quanto derivanti da indagini che la legge pone a carico del Commissario e non dell'Attestatore.

4.9.5. Quando l'Attestatore sia stato nominato da un soggetto che intenda presentare una proposta concorrente, ai sensi dell'art 90, comma 4, CCII, il giudizio di veridicità dei dati non è richiesto e dunque il professionista indipendente potrà limitare il proprio giudizio alla fattibilità del piano. La lettera della norma, infatti, prevede che sia possibile una attestazione limitata alla fattibilità del piano "per gli aspetti che non siano stati oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale" e che "può essere omessa se non ve ne sono".

Al fine di valutare l'esigenza di considerare la Base dati e l'attendibilità della stessa, ovvero gli elementi contabili che incidono sul giudizio di fattibilità della proposta concorrente, l'Attestatore può chiedere al commissario giudiziale se lo stesso abbia già rilasciato propria relazione sulla Base dati ovvero se lo stesso possa confermare le verifiche svolte sino a quel momento.

5. La diagnosi delle cause e dello stato di crisi⁹

5.1. La diagnosi delle cause e dello stato di crisi

5.1.1. L'Attestatore deve verificare che l'estensore del Piano abbia individuato le presumibili cause della crisi al fine di appurare se e in quale misura le ipotesi di intervento previste siano ragionevolmente in grado di rimuovere le criticità che hanno provocato la crisi stessa. La puntuale individuazione delle cause e dello stato di gravità della crisi è da ritenersi necessaria, in particolare per il giudizio di fattibilità del Piano in caso di continuità aziendale.

5.1.2. La diagnosi dello stato di crisi non compete all'Attestatore ma all'imprenditore con l'eventuale assistenza dell'*advisor* incaricato di supportarlo nella redazione del Piano. L'Attestatore, deve unicamente verificare che le cause e lo stato della crisi siano adeguatamente individuati e descritti nel Piano.

5.2. Valutazione delle cause della crisi nei piani in continuità aziendale.

5.2.1. Nei piani in continuità deve essere valutato oltre alle cause anche lo stato della crisi nelle sue varie manifestazioni.

5.2.2. Nei piani liquidatori l'individuazione delle cause di crisi può essere svolta con un approccio più sintetico rispetto a quello da riservare ai piani in continuità. Non vi è, infatti, necessità di verificare l'idoneità del Piano alla rimozione delle cause di crisi per il recupero degli equilibri aziendali.

5.2.3. Di norma, le manifestazioni patologiche si verificano a seguito a un processo graduale e latente di degenerazione. La crisi conclamata, caratterizzata dall'erosione delle risorse finanziarie e intangibili dell'impresa, con impatti sulla sua capacità di creare valore, è preceduta da segnali di squilibrio e di inefficienza dei vari fattori produttivi. In assenza di tempestivi e opportuni interventi correttivi, può derivare l'impossibilità di adempie-

⁹ Nel termine "crisi" devono qui intendersi incluse tutte le manifestazioni patologiche (condizioni di squilibrio, crisi, insolvenza).

re regolarmente agli impegni assunti, che da temporanea e reversibile può diventare una incapacità irreversibile dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni. Per analizzare le cause della crisi, è utile fare riferimento ad uno dei modelli proposti dalla dottrina in materia di descrizione e rappresentazione delle cause di crisi.

Gran parte delle crisi aziendali, ad eccezione di casi estremi riconducibili a disastri ambientali, gravi crisi economiche o evidenti errori della direzione aziendale (a maggior ragione se collegati ad eventi fraudolenti), è invece riconducibile ad un insieme di fattori inerenti all'ambiente in cui opera l'azienda e alle modalità di interazione tra quest'ultima e il suo contesto di riferimento. Nell'attuale contesto competitivo, solitamente non esiste una singola causa alla base della crisi aziendale, ma piuttosto una serie di concause. Le potenziali cause e concause di crisi sono riconducibili, tra le altre, anche a quelle individuate nel § 4.10 dei vengenti Principi per la redazione dei piani di risanamento.

5.2.4. È opportuno che l'Attestatore, durante la valutazione del Piano proposto e dell'analisi delle cause di crisi in esso descritte, tenga in considerazione anche i fattori critici di successo nel contesto competitivo in cui opera l'impresa. Questo al fine di assicurarsi che lo strumento giuridico prescelto per la risoluzione della crisi sia il risultato di un'analisi approfondita che consideri sia il settore in cui opera l'azienda, sia le sue specifiche caratteristiche.

5.2.5. L'Attestatore verifica unicamente se il Piano in continuità sia ragionevolmente in grado di intervenire sulle cause della crisi, permettendo il superamento della stessa. Non spetta all'Attestatore formulare ipotesi su soluzioni alternative alla crisi rispetto a quelle individuate dall'imprenditore.

In base all'origine della crisi si distinguono due tipi di soluzioni: azioni operative e azioni strategiche. Le prime sono consigliabili quando la crisi dipende da fattori interni all'azienda, come l'inadeguatezza del management aziendale, del controllo finanziario e della gestione della liquidità. Gli interventi di natura operativa possono affrontare problematiche interne come la riduzione dei costi, l'ottimizzazione dei processi e la ristrutturazione organizzativa, e sono orientati a ottenere risultati nel breve termine, cercando di ricondurre l'azienda a una situazione di equilibrio economico, finanziario, patrimoniale. Gli interventi strategici, invece, si concentrano sulla revisione della strategia aziendale e delle priorità a lungo termine. Possono essere necessari come risposta a una crisi quando la stessa è causata da fattori esterni, come la diminuzione della domanda, la maturità del prodotto, l'attività dei concorrenti, nonché a eventi straordinari come calamità naturali

o accadimenti con un forte impatto sulle imprese e sull'intera economia, o da fattori interni, come una revisione del modello di business o una diversificazione delle attività. Gli interventi di tipo strategico mirano a ridefinire la direzione futura dell'azienda e possono richiedere decisioni importanti in relazione al *core business*, con la previsione di separare le aree strategiche profittevoli da quelle economicamente non vantaggiose, anche ricorrendo all'esecuzione di operazioni straordinarie.

5.3. Gli strumenti di diagnosi

5.3.1. L'Attestatore valuta se, nella redazione del Piano, vi sia stata un'adeguata disamina dei principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali che consentono di individuare le cause dell'insorgenza del declino e della crisi e il corrispondente livello di gravità. La comprensione dello stato di crisi e, soprattutto, delle cause che lo hanno prodotto, deve tener conto di informazioni sia qualitative che quantitative.

5.3.2. L'analisi quantitativa consente di individuare il momento in cui si sono manifestati gli squilibri di carattere economico, finanziario e patrimoniale e quello nel quale la capacità dell'impresa di generare nel tempo flussi di cassa positivi abbia iniziato ad arrestarsi, con contestuale disequilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria. Le informazioni, di carattere economico-finanziario e patrimoniale, reperite nei bilanci, unitamente a un'analisi di tipo qualitativo, effettuata tenendo conto delle caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta dall'imprenditore, hanno un peso determinante nella valutazione dello stato di crisi.

5.3.3. L'esame, anche comparato, degli indici di bilancio di redditività, liquidità, efficienza e solidità patrimoniale, permette di evidenziare gli effetti della crisi su fenomeni di natura reddituale (costi superiori ai ricavi), finanziaria (insufficiente generazione di cassa) e patrimoniale (disequilibri nel rapporto fonti e impieghi). Questa analisi aiuta l'Attestatore nell'apprezzamento del percorso che l'azienda intende intraprendere valutando se lo stesso sia idoneo a condurre al risanamento. Ancorché non sempre indispensabile, un confronto nel tempo degli indicatori chiave di *performance* della stessa azienda calcolati su differenti esercizi e, ove possibile, nello spazio, è utile per confrontare altresì eventuali principali concorrenti ed esaminare i dati medi di settore disponibili.

6. Verifica sulla fattibilità del piano

6.1. Valutazione delle ipotesi strategiche

6.1.1. L'Attestatore deve verificare che le principali ipotesi che la Direzione aziendale pone a fondamento della strategia di risanamento siano evidenziate esplicitamente - meglio se in una parte specifica - nel Piano e riguardino:

- i) per il proseguimento della gestione aziendale, l'evoluzione prevista del mercato di riferimento dei prodotti/servizi e l'evoluzione prevista dei rapporti con il contesto competitivo (clienti, fornitori, concorrenti, aziende partner);
- ii) per la dismissione di significativi elementi del patrimonio, l'interesse di potenziali acquirenti (se individuati) o, in assenza di questi, la valutazione dei medesimi elementi con criteri di liquidazione;
- iii) il tutto in coerenza rispetto alle cause della crisi, come declinate nel Piano.

6.1.2. L'Attestatore valuta la fondatezza delle ipotesi alla base del Piano, descrivendo nella sua relazione il convincimento maturato e le sue ragioni. La verifica di fattibilità poggia sulla coerenza delle ipotesi con la situazione di fatto, intesa come: coerenza storica, coerenza con le operazioni correnti (current trading), con l'assetto organizzativo, la situazione occupazionale e la capacità produttiva (in termini quali-quantitativi) e, quando le dimensioni dell'impresa lo rendano opportuno, con le attese macroeconomiche.

6.1.3. L'Attestatore verifica che tra le ipotesi sia presente, se significativa, la stima delle attese del settore e della evoluzione della domanda di mercato per i principali prodotti/servizi dell'azienda e dei relativi prezzi di riferimento. Per aziende di grandi dimensioni, l'evoluzione della domanda può derivare dalla stima generale della domanda di mercato evidenziando le motivazioni delle eventuali variazioni previste. Per aziende di minori dimensioni, la stima attesa della domanda tipicamente è desunta da proiezioni dei ricavi di vendita (o valore della produzione in caso di produzioni su commessa) degli ultimi esercizi. Anche in questo caso è utile che l'Attestatore verifichi che le variazioni siano motivate dalla Direzione aziendale, anche tramite rinvii alle parti successive del Piano.

L'Attestatore verifica che nelle ipotesi di base riconducibili all'area di mercato siano descritti i mercati in cui l'impresa intende operare e la quota di mercato che la Direzione

aziendale intende raggiungere in termini di volumi di vendita, anche con riferimento ai flussi stagionali.

Va prestata particolare attenzione ai casi in cui le variazioni ipotizzate si discostino significativamente dagli ultimi risultati. L'Attestatore matura un personale giudizio circa la possibilità di verifica della domanda e della dinamica dei prezzi futuri, se possibile ricercando e riportando conferme in fonti informative indipendenti dall'azienda.

6.1.4. Tra le ipotesi strategiche l'Attestatore controlla anche l'evoluzione prevista dei rapporti con i principali ed attuali clienti, fornitori ed aziende *partner*, in termini di reazioni alla situazione di crisi aziendale e di possibilità di recupero/miglioramento dei rapporti commerciali. L'Attestatore deve accertare che nella descrizione delle ipotesi strategiche la Direzione aziendale rappresenti le tendenze recenti e le possibili dinamiche future caratterizzanti il settore. Anche per testare la fondatezza di tali possibili evoluzioni, l'Attestatore matura un personale giudizio, ricercando, ove possibile, conferme in fonti informative indipendenti dall'azienda.

6.1.5. Laddove il Piano abbia un contenuto liquidatorio o si basi comunque su significative dismissioni di parti del patrimonio esistente (partecipazioni, immobili, rami d'azienda ecc.), è opportuno che l'Attestatore verifichi che nel Piano sia menzionata la manifestazione di interesse di potenziali acquirenti o, quantomeno, l'indicazione del tipo di acquirenti ai quali la Direzione aziendale intende rivolgersi. Al fine di accertare la fondatezza di tali ipotesi, per i beni con maggiore grado di fungibilità (p.es. immobili civili, capannoni industriali, crediti monetari), è opportuno che l'Attestatore si informi sulle recenti dinamiche dei volumi, dei prezzi e delle tempistiche, oggetto di recenti transazioni, anche ricorrendo a perizie tecniche indipendenti redatte da soggetti terzi, ove non trovi convincente il metodo adottato e/o il risultato di eventuali perizie che già corredano il set informativo messo a disposizione dall'Impresa. A tal fine, l'Attestatore potrà incaricare propri esperti estimatori, affinché verifichino le stime accolte nel Piano, ovvero scegliere di concerto con il debitore i periti (condividendone l'oggetto dell'attività) purché abbiano adeguate caratteristiche di indipendenza, in modo da basare Piano ed attestazione sulle stime rassegnate (cfr. anche § 2.2.5 in ordine all'opportunità di inserire nel mandato professionale la possibilità per l'Attestatore di chiedere al debitore la nomina, a proprie spese o a spese del mandante, di eventuali esperti in materia specifica, diversa da quella di competenza dell'Attestatore).

6.1.6. L'Attestatore deve verificare che le ipotesi sull'evoluzione stimata delle variabili strategiche di cui al paragrafo 6.1 abbiano una proiezione temporale in linea con la durata del Piano. Se il Piano è scandito temporalmente per periodi (entro un anno, entro tre anni, ecc.), l'Attestatore matura il proprio giudizio sulla fondatezza delle ipotesi con la stessa stratificazione temporale, facendo particolare attenzione al caso in cui la proiezione sia particolarmente lunga e non si disponga di conferme attendibili.

6.1.7. L'Attestatore deve verificare che le ipotesi siano tra loro coerenti. La coerenza del quadro delle ipotesi strategiche sia interna sia esterna e con il contesto, con riferimento alla situazione di crisi, nonché con la manovra finanziaria, è un requisito essenziale del Piano. Ci si riferisce in via principale:

- › alla coerenza delle ipotesi poste alla base del piano, innanzitutto con le cause della crisi (cfr. anche § 6.2), nonché con il contesto in cui ci si attende che le stesse si sviluppino (significative incoerenze possono essere a titolo esemplificativo: immotivate previsioni di espansioni commerciali in scenari di calo della domanda);
- › al risultato della manovra finanziaria, che può incidere anche sull'accesso al credito;
- › al rispetto dei nessi causali tra le differenti azioni contemplate dalla strategia di risanamento (significative incoerenze possono essere a titolo esemplificativo: previsioni di strategie di rafforzamento di un marchio commerciale che presuppone una massa ingente di investimenti promozionali e di marketing, in assenza di valutazioni realistiche circa l'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie);
- › alla coerenza tra interventi previsti e tempi necessari per il dispiegamento dei loro effetti (significative incoerenze possono essere a titolo esemplificativo: lanci di nuovi prodotti pianificati in un breve arco temporale).

6.1.8. L'Attestatore deve valutare attentamente quanto le ipotesi siano basate su informazioni che provengono da fonti attendibili. La fondatezza delle ipotesi formulate dalla Direzione aziendale richiede all'Attestatore un atteggiamento di "scetticismo professionale", proporzionale alla gravità dello stato di crisi. L'attendibilità sarà tanto maggiore, quanto maggiore sarà il consenso derivante da indicazioni concordanti rinvenibili in previsioni di qualificate fonti esterne (pubbliche istituzioni, associazioni di categoria, ricerche universitarie, note società di ricerca e consulenza) e dalla serietà e correttezza metodologica del processo di elaborazione dei dati compiuto dalla Direzione aziendale, a sua volta dipendente dalla esistenza e dal grado di funzionamento del sistema di pianificazione aziendale.

6.1.9. L'Attestatore considera in ogni caso l'andamento del *current trading* al fine di svolgere le prime verifiche sull'evoluzione della situazione aziendale. Tale analisi costituisce un utile indicatore, le cui risultanze dovranno essere valutate nel contesto da parte dell'Attestatore anche ai fini di formarsi un fondato convincimento sulla fattibilità del Piano.

6.2. La Valutazione della strategia di risanamento

6.2.1. L'Attestatore deve verificare che la strategia di risanamento presenti una significativa discontinuità rispetto ai fattori che hanno determinato la situazione di crisi e che sia rivolta a superarli.

6.2.2. Un intervento di tipo solo finanziario, tramite ricorso a nuova finanza, senza modifiche dell'assetto produttivo, organizzativo, commerciale e competitivo generalmente non integra gli estremi di una strategia di risanamento. Situazioni di crisi finanziaria sono di solito l'espressione finale di deterioramenti del rapporto tra costi e ricavi operativi ed è a livello di quest'ultimi che l'Attestatore deve principalmente valutare l'adeguatezza della strategia di risanamento. A tale scopo, nel vagliare la strategia di risanamento, è utile che l'Attestatore focalizzi la propria analisi sui fattori che si prevede determinino miglioramenti delle marginalità operative.

6.2.3. L'Attestatore deve verificare quali siano le condizioni necessarie, per tempi richiesti e risorse coinvolte, perché si possa implementare la strategia di risanamento. Ad esempio, la stipula di un essenziale accordo commerciale con un partner, contemplata dalla strategia, può essere una opzione esperibile solo se conclusa entro un determinato periodo temporale, trascorso il quale può rivelarsi inadeguata allo scopo. L'Attestatore deve, pertanto, accertarsi se per tale periodo le altre condizioni esistenti nel Piano possano essere ragionevolmente verificate (ad esempio, l'avvenuta dismissione di certi asset o la necessaria acquisizione di nuova finanza).

6.3. La valutazione del programma di intervento (*action plan*)

6.3.1. L'Attestatore deve verificare se il piano sia tradotto in un programma di intervento che evidenzi sinteticamente le azioni previste e i tempi di realizzo delle stesse.

6.3.2. L'*action plan* o programma di intervento rappresenta lo sviluppo a breve della strategia identificata con la pianificazione di medio/lungo periodo ed è utile, in quanto dà esplicita evidenza alla correlazione tra singoli obiettivi previsti, modalità operative per raggiungerli e strategia generale di intervento.

6.3.3. L'Attestatore verifica se nel Piano sia presente un'adeguata descrizione del programma di intervento (*action plan*). In particolare, l'Attestatore analizza l'esplicitazione delle azioni che la Direzione aziendale intende porre in essere, partendo dalla situazione iniziale e fino al momento in cui si potranno considerare raggiunti gli obiettivi del Piano. L'Attestatore, ad esempio, verifica la presenza di un adeguato sviluppo dei seguenti punti:

- › l'insieme di azioni che consentono la realizzazione delle intenzioni strategiche (linee guida del Piano);
- › la descrizione degli investimenti che saranno realizzati;
- › l'impatto organizzativo delle singole azioni in termini di modello di business, struttura manageriale, organico aziendale, aree geografiche da coprire, canali distributivi e struttura commerciale;
- › gli eventuali interventi sul portafoglio prodotti (per esempio la riduzione delle SKU – *stock keeping unit*)/servizi/brand offerti alla clientela;
- › le azioni con le quali si intende realizzare un eventuale mutamento del *target* di clientela da servire;
- › le condizioni/vincoli che possono influenzare la realizzabilità delle azioni.

6.3.4. L'Attestatore deve verificare che il programma contenga le necessarie specificazioni quantitative e temporali per rendere visibile la sua applicazione. A fronte di ogni significativa azione contenuta nel Piano è opportuno che sia prevista la relativa tempistica, eventualmente ricorrendo anche ad una rappresentazione grafica della stessa, l'impatto economico, lo stato di avanzamento nella sua esecuzione, le responsabilità.

6.4. La verifica delle ipotesi economico-finanziarie

6.4.1. L'Attestatore deve verificare che le ipotesi afferenti alle grandezze economiche e finanziarie del Piano siano compatibili con le ipotesi strategiche formulate e con la manovra finanziaria.

6.4.2. Il Piano si fonda su una pluralità di ipotesi strategiche che presentano i caratteri delineati nel § 6.1 e che attengono, a titolo esemplificativo, alla dinamica della domanda, all'evoluzione della tecnologia, al comportamento dei concorrenti, dei clienti e dei fornitori. Lo sviluppo economico-finanziario del Piano rappresenta l'esplicitazione in termini di flussi economici e finanziari delle strategie che l'impresa intende realizzare. Vi è, dunque, un nesso causale diretto tra strategie e risultati economico-finanziari evidenziati nel Piano.

6.4.3. Le ipotesi alla base delle previsioni dei flussi economici e finanziari devono essere internamente coerenti. Nel caso vi siano ipotesi caratterizzate da scostamenti rispetto agli ultimi dati consuntivi, l'Attestatore deve verificare la sussistenza di fattori di discontinuità che possano giustificare le accennate deviazioni. A titolo esemplificativo la penetrazione in nuovi mercati potrebbe giustificare un superiore tasso di crescita dei ricavi.

6.4.4. Le ipotesi riguardanti le grandezze economiche e finanziarie devono trovare riscontro in fonti esterne sufficientemente attendibili (pubbliche istituzioni, associazioni di categoria, ricerche accademiche, note società di ricerca e di consulenza). In mancanza di elementi di riscontro sufficientemente attendibili, l'Attestatore matura un proprio convincimento circa l'evoluzione delle principali variabili ambientali, quali la dinamica prospettica del contesto competitivo e della domanda di mercato, anche in funzione delle informazioni fornite dalla Direzione aziendale e dai consulenti dell'impresa. L'opinione di esperti indipendenti con cognizione approfondita del mercato di riferimento può costituire un elemento di supporto rilevante.

6.5. La verifica dello sviluppo dei dati del Piano

6.5.1. Mentre la verifica sulla veridicità dei dati aziendali ha come oggetto dati consuntivi, la verifica dei dati di Piano richiede all'Attestatore un'indagine su dati previsionali che, per loro natura, presentano vari gradi d'incertezza sul loro concreto avverarsi.

6.5.2. La verifica della ragionevolezza dei dati prospettici è supportata dal principio ISAE 3400 *"The Examination of Prospective Financial Information"* emesso dall'IFAC, Il principio ISAE 3400 distingue le "previsioni" (*"forecasts"*) come dati prospettici condizionati da elementi ragionevolmente oggettivi o fondati sugli eventi futuri più probabili. Le "proiezioni" (*"projections"*) sono, invece, dati previsionali elaborati sulla base di assunzioni

ipotetiche, relativi a eventi futuri e ad azioni della Direzione aziendale che non necessariamente si verificheranno.

6.5.3. Le indagini svolte dall'Attestatore sono sostanzialmente dirette ad accertare la ragionevolezza delle ipotesi formulate nella predisposizione dei dati previsionali e il realismo delle previsioni. Per gli eventi futuri la cui realizzazione è per natura incerta, l'ISA 3400 richiede il raggiungimento di un elevato livello di convincimento in merito alla probabilità che tali eventi accadano per esprimere un parere sulla realizzabilità delle previsioni. Nella normalità dei casi, l'Attestatore potrà invece esprimere unicamente un giudizio di fattibilità del Piano in base alla ragionevolezza delle ipotesi in esso contenute.

6.5.4. L'Attestatore deve verificare che il Piano descriva l'impatto specifico del risanamento derivante dalle strategie individuate dalla Direzione aziendale. Utili indicazioni sono contenute nei Principi di redazione dei piani di risanamento al § 6.

6.5.5. L'attività di controllo potrà essere meno intensa con riguardo alle previsioni per le quali la probabilità che l'evento futuro dedotto nel Piano si realizzi sarà elevata. Si pensi al caso di una cessione di un cespite non strategico, già regolata da un contratto preliminare. Potranno inoltre essere considerate ragionevoli le previsioni riguardanti i costi aziendali prospettici in tutti i casi in cui essi derivino da rapporti obbligatori continuativi: si pensi al costo del personale dipendente, alla somministrazione di energia elettrica, ai contratti di leasing in corso. In questo caso, l'attività di verifica dell'Attestatore sarà normalmente limitata alla verifica della coerenza tra le previsioni del Piano e i termini contrattuali, nonché dell'efficacia giuridica del rapporto contrattuale e della capacità di adempimento della controparte.

6.5.6. Le previsioni fondate sulle serie storiche aziendali, saranno in genere caratterizzate da un'elevata probabilità di realizzazione ogni qualvolta non vi siano significativi fattori di discontinuità tali da rendere il verificarsi di tali ipotesi proco probabile: si pensi, ad esempio, a previsioni di vendita o appalti fondate su ordini e/o commesse già acquisiti o a previsioni di incasso di crediti verso clienti con i quali sussistano relazioni stabili.

6.5.7. Infine, potranno essere considerate ragionevoli le ipotesi supportate da previsioni macroeconomiche affidabili, perlomeno per il primo periodo del Piano, quali l'andamento del prezzo di determinate materie prime e dei tassi d'interesse.

6.5.8. Di converso, vi sono altre previsioni che, per il grado di incertezza, rientrano nell'ambito delle assunzioni ipotetiche e che, per loro natura, richiedono un elevato livello di attenzione nella formazione del giudizio dell'Attestatore. Nei piani di risanamento tali previsioni sono assai frequenti in ragione della discontinuità operativa e strategica che spesso caratterizza i risanamenti aziendali. Tra queste, è possibile includere le previsioni su ricavi conseguenti a un futuro riposizionamento del prodotto o del marchio aziendale, ovvero i risparmi di costo generati dalla riorganizzazione dei processi produttivi. È principalmente su queste ipotesi che dovrà concentrarsi la valutazione critica dell'Attestatore, al fine di verificare la tenuta del Piano nelle sue componenti (patrimoniale, economica e finanziaria), anche con l'utilizzo di adeguati test di sensitività (cfr., *infra*, § 6.6.).

6.5.9. Grande rilevanza ai fini della formazione del giudizio dell'Attestatore possono rivestire, in questi casi, la conoscenza del settore e dei mercati di riferimento e la comprovata capacità di programmazione della azienda, rilevabile mediante il grado di raggiungimento degli obiettivi riportati in precedenti strumenti previsionali (*budget, business plan*).

6.5.10. Il giudizio dell'Attestatore non potrà, invece, formarsi su dati prospettici fondati unicamente su ipotesi soggettive della Direzione aziendale. Queste, se prive di qualsivoglia supporto logico, dovranno pertanto essere rifiutate.

6.5.11. Elemento fondamentale del processo di pianificazione è costituito dalla definizione dell'arco temporale coperto dal Piano, che rileva in particolar modo nelle soluzioni orientate verso la continuità. Per il concordato preventivo in continuità, la norma fa riferimento ai costi e ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, senza specificazioni temporali, ancorché la lettera e) del primo comma dell'art. 87 CCII, richieda espressamente che il Piano indichi anche "i tempi di adempimento della proposta". Si richiama pertanto quanto già evidenziato relativamente all'*action plan* (§ 6.9).

Nella dottrina e nella giurisprudenza solo in rari casi sono da considerarsi ragionevoli piani di durata superiore a cinque anni. In generale, un orizzonte temporale troppo lontano appare problematico per l'Attestatore, a meno che, non vi siano elementi di certezza quali, ad esempio, contratti vincolanti di durata oltre i cinque anni con primarie aziende, come avviene nel settore degli idrocarburi, delle *utilities* o delle gestioni immobiliari o alberghiere. In ogni caso il ricorso a piani aventi durata superiore a cinque anni deve essere puntualmente giustificato dall'impresa in crisi con motivazione che l'Attestatore deve ritenere adeguata, pronunciandosi espressamente sull'attendibilità, nei termini di cui sopra, delle previsioni successive al quinto anno.

Nei momenti di particolare incertezza a livello globale (come accaduto per l'emergenza post-Covid), può essere adottata l'estensione dell'orizzonte temporale anche oltre il quinto anno a condizione che sia adeguatamente motivata nel Piano e ritenuta giustificata dall'Attestatore, il quale deve comunque pronunciarsi espressamente sull'attendibilità delle previsioni successive al quinto anno. Sul punto si veda anche il § 6.9.

6.5.12. L'arco temporale oggetto di considerazione deve comunque attestarsi a data non anteriore al momento in cui, in base al Piano, è previsto che siano soddisfatti i creditori, ovvero, nel caso di continuità aziendale siano ripristinate le normali condizioni di finanziamento (e di fido) ovvero nel caso di prosecuzione di contratti pubblici, siano ripristinate condizioni che consentano un regolare adempimento degli stessi.

6.5.13. Va ricordato che alcuni debiti, tra cui quelli verso i dipendenti per il TFR giacente presso il datore di lavoro, nonché verso gli agenti per il fondo di risoluzione del rapporto, nei concordati in continuità, rimangono in genere esposti anche oltre il termine previsto per l'adempimento della proposta. La capacità di adempimento delle relative passività è, pertanto, connessa al più generale giudizio di fattibilità del Piano. Si ritiene di conseguenza che, in caso di continuità, l'orizzonte temporale di osservazione vada esteso – ove possa occorrere – oltre al momento di soddisfacimento dei creditori, sino a quello in cui può considerarsi ripristinato l'equilibrio finanziario dell'impresa.

6.5.14. Nell'analisi del Piano l'Attestatore dovrà fare attenzione a che la somma delle perdite non comporti situazioni *ex artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.* che compromettano la continuità aziendale, tenuto conto delle eventuali disposizioni agevolative applicabili. Quando il Piano prevede la continuazione dell'attività e la società verta in una situazione di insufficienza patrimoniale, l'Attestatore deve verificare che all'omologazione del concordato o dell'accordo di ristrutturazione sia ripristinato il capitale sociale, perlomeno nel minimo legale.

6.6. Analisi di sensitività e prove di resistenza (stress test)

6.6.1. È di particolare importanza che l'Attestatore riceva tutte le informazioni che gli permettano di chiarire quali siano gli effetti di eventuali modifiche nelle ipotesi sui risultati previsti nel Piano.

6.6.2. L'Attestatore analizza l'articolazione delle principali ipotesi poste a fondamento della strategia di risanamento, in modo da valutare come l'effettivo risanamento sia legato al verificarsi di ciascun assunto.

6.6.3. Mediante l'analisi di sensitività l'Attestatore verifica gli effetti di eventuali modifiche nelle ipotesi alla base del Piano. Le analisi di sensitività si estrinsecano nello stimare come si modifichino i valori del Piano al verificarsi di variazioni nelle ipotesi di fondo (*what-if analysis*), al fine di comprendere se il Piano conservi o meno la propria tenuta prospettica sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria. L'analisi assume rilevanza anche sotto il profilo della "bancabilità" con particolare riferimento al rispetto dei *covenants* di solito presenti negli accordi di ristrutturazione.

6.6.4. La sensitività dei risultati è valutata modificando lo scenario di base in funzione di assunti maggiormente conservativi rispetto ai valori del Piano. Gli scenari conservativi devono riguardare sia il piano economico sia quello finanziario, in modo da comprendere quale dimensione risulterebbe maggiormente sensibile, e quindi pregiudicata, al verificarsi di un peggioramento del contesto.

6.6.5. Con riferimento alle grandezze di maggiore rilevanza (ad esempio, il tasso di crescita dei ricavi di vendita) l'Attestatore può misurare oltre quale variazione il Piano non sarebbe più da considerarsi attuabile per il risanamento. In questo modo, rispetto alle ipotesi di maggiore momento, egli può individuare i valori limite, oltre i quali il raggiungimento del riequilibrio finanziario è compromesso (cd. "scenario di rottura").

6.6.6. L'Attestatore effettua una ricognizione delle variabili critiche (competitive e gestionali) che più sono in grado di esercitare un influsso sulla fattibilità del Piano, dei relativi punti di rottura e delle potenziali iniziative da adottare previste nel Piano. Se l'Attestatore ritiene a tal fine necessario disporre di informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel Piano, ne fa richiesta alla Direzione aziendale.

Per le sole micro imprese si ritiene che con riferimento ai piani di concordato con continuità aziendale (§ 13.2.2), le assunzioni ipotetiche possano essere sottoposte ad analisi di sensitività semplicemente verificando che l'entità dei flussi di cassa liberi al servizio dell'adempimento della proposta sia in grado di fronteggiare "l'effetto delle analisi di sensitività". La lettura combinata di tali indicazioni comporta che le analisi di sensitività da effettuarsi sono quelle che riguardano le assunzioni ipotetiche, ossia le "proiezioni" o "previsioni ipotetiche", come definite dal principio internazionale di revisione ISAE 3400.

6.6.7. L'analisi di sensitività può essere volta a stimare l'impatto del peggioramento di alcune condizioni insite nel Piano in termini di allungamento dei termini previsti per il rispetto di impegni indicati nel Piano quali il rispetto dei *covenants* su singole posizioni. L'Attestatore deve valutare se questo slittamento temporale rischi di rendere vulnerabile la tenuta del Piano.

6.6.8. Laddove il Piano abbia un contenuto liquidatorio o si basi comunque su significative dismissioni di parti del patrimonio esistente (partecipazioni, immobili, ecc.), l'analisi di sensitività riguarda prevalentemente la valutazione dell'impatto di variazioni nei tempi e nei prezzi di vendite dei beni.

6.7. **Verifica sul previsto monitoraggio del Piano**

6.7.1. L'Attestatore verifica se è prevista una specifica fase di monitoraggio del Piano.

6.7.2. Il Piano dovrebbe prevedere l'esposizione dei parametri individuati come riferimento per il risanamento, con indicazione dei limiti e degli obiettivi rispetto ai quali effettuare la misurazione delle prestazioni raggiunte.

6.7.3. Il Piano dovrebbe prevedere un sistema di rappresentazione di KPI (*Key Performance Indicator*), di tipo quantitativo e qualitativo, da tenere come riferimento per esaminare lo stato di esecuzione del Piano e di parametri individuati come riferimento per il risanamento, con indicazione dei limiti e degli obiettivi rispetto ai quali effettuare la misurazione delle prestazioni raggiunte.

6.7.4. L'Attestatore deve prestare attenzione al caso in cui il livello della variabile possa scendere al di sotto del punto di rottura, inteso come la soglia sotto la quale le assunzioni del Piano andrebbero completamente riviste e si renderebbe necessario adottare iniziative correttive nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti. Laddove tali iniziative siano già previste nel Piano è opportuno che l'Attestatore si pronunzi sulla loro praticabilità.

6.8. Il giudizio di fattibilità

6.8.1. Il giudizio di fattibilità si sostanzia in una valutazione prognostica circa la realizzabilità dei risultati attesi riportati nel Piano in ragione dei dati e delle informazioni disponibili al momento del rilascio dell'attestazione.

6.8.2. La qualità del giudizio di attestazione non può essere valutata negativamente *ex post* a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano. Infatti, gli obiettivi possono non essere stati conseguiti per effetto della normale incertezza di ogni attività d'impresa, nonché di accadimenti imprevedibili, eventi, fatti e circostanze non conoscibili alla data dell'attestazione o di mancata implementazione del Piano da parte dell'azienda. Viceversa, la valutazione del lavoro dell'Attestatore deve essere svolta, in un ambito di ragionevolezza della previsione, con riferimento ai dati ed alle informazioni disponibili alla data di sottoscrizione della relazione.

6.8.3. Per esprimere il giudizio di fattibilità, l'Attestatore deve aver acquisito una visione globale di quanto rilevato mediante le analisi degli aspetti delineati nei paragrafi precedenti (ipotesi strategiche, strategia di risanamento, programma di azione, ipotesi economico-finanziarie e stress test), nonché maturato un convincimento circa la concreta realizzabilità del Piano in funzione delle risorse e delle competenze delle quali l'impresa dispone.

6.8.4. L'Attestatore verifica che il Piano sia atto a soddisfare i creditori esprimendo il suo giudizio circa la disponibilità di flussi finanziari liberi al servizio del debito.

6.8.5. Il giudizio di fattibilità dell'Attestatore si fonda:

- a. sull'articolazione sufficiente delle informazioni sulle verifiche effettuate;
- b. sulla congruità logica ossia sulla razionalità dell'iter che ha portato dalle verifiche all'espressione del giudizio;
- c. sulla coerenza delle conclusioni con l'effettiva situazione dell'impresa del mercato in cui opera.

6.8.6. In ipotesi di continuità l'Attestatore verifica che entro l'ultimo periodo amministrativo compreso nel piano i flussi economici e finanziari evidenzino il raggiungimento di un equilibrio economico e finanziario sostenibile. A tale fine verifica le previsioni di flussi di cassa operativi positivi, valutando se siano realizzabili e se siano tali da permettere

nel tempo il sostenimento del debito finanziario (sia come finanziamenti già esistenti, sia come “nuova finanza”) e l’effettuazione degli investimenti a regime occorrenti.

6.9. Situazioni straordinarie macroeconomiche e conseguente incertezza nella formulazione delle previsioni

6.9.1. In situazioni straordinarie di crisi globali o anche soltanto nazionali, con profonde ripercussioni sull’economia, tali da far prospettare significative cadute del Pil, si suggerisce all’Attestatore chiamato a esprimersi sulla fattibilità dei piani di imprese operanti in business colpiti significativamente da tali crisi, di attenersi alle seguenti cautele:

- › accertarsi che le previsioni della domanda derivino da studi di settore emessi da soggetti autorevoli, dando prevalenza a quelli più recenti e più specifici per i business di riferimento, attingendo informazioni aggiornate dalla dinamica degli ordinativi e delle vendite;
- › verificare che il Piano consideri le eventuali limitazioni alla capacità produttiva derivanti dagli effetti della crisi;
- › valutare la completezza del Piano con riferimento alla presenza di scenari alternativi rispetto a quello preso a base. L’esistenza di scenari alternativi può dipendere sia dalla forte incertezza circa l’evoluzione della domanda di mercato, sia dalle ipotesi relative alla evoluzione della situazione di crisi. In tali casi, tra gli scenari presentati, l’Attestatore può assumere come scenario di riferimento quello ritenuto più probabile o, quantomeno, meno improbabile, senza estendere l’analisi a tutti gli scenari possibili (v. *infra*);
- › suffragare lo/gli scenari assunti dal debitore con l’andamento corrente, più recente possibile, attingendo informazioni aggiornate dalla dinamica degli ordinativi e delle vendite;
- › ove l’impresa abbia considerato il lasso temporale prevedibilmente necessario per la cessazione delle circostanze eccezionali, l’Attestatore valuta se tale lasso temporale, ove eccedente il consueto orizzonte di 3-5 anni, presenti sufficienti elementi di coerenza con le previsioni di Piano.

6.9.2. In contesti di straordinaria incertezza anche le analisi di sensitività possono presentare una variabilità troppo ampia da verificare. Può quindi essere necessario sostituire l’analisi con l’esame di diversi scenari alternativi possibili a livello microeconomico. L’Attestatore potrà rivolgere una richiesta in tal senso al redattore del Piano.

6.9.3. Nel caso di impiego di scenari, come già descritto ai § 6.5.4. e 6.7.4, è opportuno che l'Attestatore individui gli indicatori chiave di *performance* che consentano di intercettare gli scostamenti rispetto al Piano, nonché il livello (punto di rottura)¹⁰, violato il quale, in una valutazione *ex-ante*, viene meno il risanamento della esposizione debitoria ed il raggiungimento del riequilibrio finanziario (oltre che nel caso di concordati preventivi l'adempimento della proposta concordataria). Il monitoraggio di tali indicatori da parte della Direzione aziendale nella fase di esecuzione del Piano consentirà di attivare con tempestività "le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti" previste, quale contenuto necessario del piano, dagli artt. 56, comma 1, lett. e) e 87, comma 2, lett. e) del CCII, comunque compatibile (quanto meno in termini di *best practices*) con il quadro normativo in essere.

Si tratta di iniziative che potranno consistere, in via graduata in relazione alla gravità della deriva rispetto al Piano:

- › in azioni alternative, in tutto o in parte eventualmente già individuate;
- › in un cambiamento della strategia;
- › nella modifica del modello di business;
- › nei casi più gravi, nel ricorso ad un diverso od ulteriore strumento di composizione della crisi rispetto a quello adottato. Ci si riferisce, in questo caso, ad ulteriori accordi con i creditori, anche in sede di esecuzione di concordati preventivi in continuità, ovvero nuove soluzioni concordatarie o, addirittura, una istanza di fallimento eventualmente accompagnata dalla proposta di un esercizio provvisorio o l'accesso a procedure di amministrazione straordinaria.

Qualora non lo abbia fatto il debitore nel piano, è opportuno che l'Attestatore rappresenti tali eventualità di adozione di iniziative *ad hoc* la cui scelta resta nella competenza e nella responsabilità esclusiva dell'organo di amministrazione.

10 Si veda anche più sopra quanto indicato ai §§ 6.6.7 e 6.7.4.

7. La valutazione della convenienza della proposta e miglior soddisfacimento dei creditori

7.1. I casi obbligatori

7.1.1. L'Attestatore deve pronunciarsi circa la convenienza della proposta dell'impresa in crisi rispetto al soddisfacimento prospettabile nell'alternativo scenario della liquidazione giudiziale, nonché sulla valutazione del migliore soddisfacimento dei creditori unicamente nelle specifiche ipotesi normativamente previste.

In caso di concordato preventivo con continuità aziendale (artt. 87 e 88 CCII) viene richiesto al professionista indipendente di pronunciarsi sul trattamento non deteriore da riconoscere a ciascun creditore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale, attività differente dalla valutazione della convenienza della proposta.

7.1.2. La valutazione del valore di liquidazione del patrimonio, quando richiesta dalla norma, compete all'imprenditore in crisi.

L'Attestatore si deve esprimere, ai fini del giudizio di convenienza e/o di non deteriorità del trattamento, sullo scenario rappresentato dall'imprenditore in crisi, rilevando eventuali carenze e/o differenti utilità rinvenibili in ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale.

7.1.3. Il giudizio di convenienza e/o di non deteriorità del trattamento proposto ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale è espressamente richiesto al professionista indipendente in ipotesi di transazione su crediti tributari e contributivi ex artt. 63 e 88 CCII (sul punto si veda l'allegato n. 3); medesimo giudizio di trattamento non deteriore è richiesto anche nel concordato preventivo con continuità (art. 87, comma 3, CCII).

L'alternativo scenario liquidatorio richiede all'attestatore di svolgere le considerazioni e valutazioni necessarie come indicato al § 4.8.3 oltre che nei casi di regolazione della crisi di gruppo ex artt. 284 e ss. CCII potendo il tribunale omologare il concordato o gli accordi anche in presenza di opposizioni da parte di creditori dissenzienti purché il soddisfaci-

mento proposto non sia inferiore a quello ottenibile in ipotesi di liquidazione giudiziale della singola impresa.

7.1.4. Il giudizio di migliore soddisfazione dei creditori è richiesto nelle attestazioni speciali previste per:

- i) l'autorizzazione dei finanziamenti interinali prededucibili, funzionali all'esercizio dell'attività aziendale, di cui all'art. 99, primo comma, CCII, e
- ii) l'autorizzazione del pagamento di creditori anteriori "strategici" per beni e servizi, di cui all'art. 100, comma 1, CCII.

In tali casi il giudizio è circoscritto agli effetti specifici dell'atto oggetto di valutazione: l'ottenimento della nuova finanza ovvero il pagamento del creditore anteriore.

7.1.5. La valutazione del migliore soddisfacimento dei creditori è altresì richiesta nelle procedure di regolazione della crisi o insolvenza di gruppo. In tale contesto, il giudizio di convenienza del professionista indipendente viene richiesto in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese:

- i) con riferimento alla scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa;
- ii) qualora siano previste operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, tenendo conto in quest'ultimo caso dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese.

7.2. Il rinvio all'attestazione di degrado ex art. 84, quinto comma, CCII

7.2.1. Nel caso di concordato che preveda la soddisfazione non integrale per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII, non compete all'Attestatore la pronuncia sulla convenienza della proposta per i creditori non soddisfatti integralmente. Tale giudizio, infatti, deve emergere dalla attestazione ex art. 84, comma 5, CCII redatta da un professionista indipendente nominato dall'imprenditore in crisi che può anche essere diverso dal professionista attestatore del piano.

7.2.2. Nella relazione l'Attestatore deve riportare la sintesi delle valutazioni e delle risultanze dello stimatore, anche in merito al presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, imputabili in diminuzione del valore di realizzo del bene o del diritto oggetto di garanzia.

7.2.3. Le risultanze emerse dall'attestazione ex art. 84, comma 5, CCII possono essere utilizzate dall'Attestatore anche ai fini dell'espressione del giudizio di convenienza e migliore soddisfazione dei creditori. Si applicano in questo caso i principi stabiliti con riferimento all'utilizzo del lavoro di terzi. Permane pertanto in capo allo stesso Attestatore la responsabilità del proprio giudizio. La collaborazione e scambio di informative con il professionista indipendente incaricato dell'attestazione ex art. 84, comma 5, CCII è auspicabile per consentire un più celere svolgimento dell'attività nel rispetto dei tempi della procedura.

7.2.4. Qualora si renda opportuno conferire incarico di attestazione ex art. 84, comma 5, CCII al medesimo professionista indipendente nominato Attestatore ex art. 87, comma 3, CCII, questi, anche ai fini di una migliore esposizione illustrativa, potrà redigere un'unica relazione di attestazione, includendo in una apposita sezione le verifiche e valutazioni sottostanti al giudizio di degrado ex art. 84, comma 5, CCII.

7.3. Il concordato in continuità aziendale

7.3.1. In caso di concordato preventivo in continuità ex art. 84 CCII, l'Attestatore deve esprimere un giudizio anche in merito alla funzionalità del piano a impedire o superare l'insolvenza dell'impresa in crisi, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Tale giudizio integra quello ordinario di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del Piano e trova la propria *ratio* nel fatto che la stessa continuità aziendale determina la generazione di costi prevedibili ed un assorbimento di risorse finanziarie sottratte alla disponibilità dei creditori. L'Attestatore deve quindi esprimersi in merito al beneficio atteso dalla continuità aziendale che deve essere tale da consentire un miglior soddisfacimento dei creditori pur in presenza del regime di prededuzione dei crediti sorti nel corso della procedura e dell'assorbimento delle risorse anzidetto.

Il giudizio di migliore soddisfazione dei creditori è rivolto ai soli creditori concorsuali e non anche a quelli che sorgono in costanza di procedura (intendendosi quelli sorti nella fase ex art. 44, comma 1, lett. a), CCII e quelli successivi al decreto di ammissione ex art. 47 CCII) per i quali opera ex lege il regime della prededuzione.

Il giudizio a cui è chiamato l'Attestatore dovrà pertanto riflettere le risultanze della valutazione del patrimonio in ipotesi di liquidazione e della convenienza rispetto allo scenario di liquidazione giudiziale.

7.3.2. Nell'espressione del giudizio di funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori l'Attestatore deve considerare le diverse ipotesi di convenienza per i creditori, ivi incluse quelle non esprimibili in termini meramente quantitativi (si pensi, ad esempio, alla possibilità di mantenere un rapporto commerciale o anche solo a quella di evitare una revocatoria). La migliore soddisfazione deve essere rapportata alla posizione soggettiva dei creditori, poiché, a fronte della falcidia concordataria, la continuità potrebbe consentirne la compensazione grazie al beneficio di una diversa "utilità". Nondimeno il previsto vantaggio economico per i creditori deve essere individuabile e l'Attestatore non deve limitarsi a una mera enunciazione di principio sulla preferibilità del concordato.

7.3.3. L'Attestatore, relativamente al termine di confronto rispetto al quale formulare il richiesto giudizio di comparazione quantitativa, deve considerare le sole ipotesi alternative di discontinuità concretamente praticabili. Quindi:

- › la liquidazione del patrimonio dell'impresa in crisi, ove concretamente praticabile;
- › la liquidazione giudiziale, in caso di impossibilità di procedere con una liquidazione *in bonis*, eventualmente mediante cessione dell'azienda o di rami di azienda a seguito della prosecuzione dell'attività mediante esercizio provvisorio.

Dal punto di vista giuridico si ritiene non debba essere considerata l'ipotesi di concordato liquidatorio, in quanto un'eventualità siffatta competerebbe solo all'impresa in crisi che invece ha inteso presentare ai creditori un piano con continuità aziendale. Elemento fondamentale del giudizio riguarda la praticabilità della liquidazione dell'azienda in esercizio, pertanto, il professionista indipendente deve innanzitutto rappresentare quali sono gli elementi ed eventuali condizioni che limiterebbero e/o impedirebbero la vendita in esercizio dell'azienda. In tale ipotesi il giudizio deve prendere a riferimento il valore di liquidazione dei beni, considerati in modo atomistico o in blocco, che compongono l'azienda rappresentando gli elementi e le condizioni che consigliano tale scenario.

Nelle ipotesi in cui, alternativamente allo scenario della liquidazione giudiziale, sia praticabile lo scenario dell'Amministrazione straordinaria (D.lgs. 270/99 e D.L. 347/2003) la valutazione deve prendere in riferimento tale contesto, avuto riguardo alle diverse finalità e risultati cui tende quest'ultima procedura.

8. La relazione di attestazione e la documentazione del lavoro dell'attestazione

8.1. Le parti componenti la relazione

La relazione di attestazione è composta da tre parti:

- › una prima parte introduttiva e di rendicontazione sulle verifiche svolte sulla veridicità della Base dati;
- › una seconda parte nella quale sono svolte l'analisi del Piano e di sensitività;
- › una parte finale contenente il giudizio di fattibilità e, ove richiesto, la valutazione di miglior soddisfacimento dei creditori.

8.2. Il contenuto della prima parte

8.2.1. La prima parte della relazione deve contenere le informazioni relative:

- › al professionista incaricato;
- › all'incarico ricevuto;
- › alla documentazione esaminata;
- › alla situazione aziendale e societaria riscontrata al momento della redazione del Piano;
- › alle verifiche sulla veridicità della Base dati contabile.

8.2.2. Le informazioni relative all'Attestatore devono contenere almeno la dichiarazione relativa ai requisiti soggettivi di professionalità e di indipendenza nonché di assenza di condizioni di incompatibilità di cui all'art. 2 CCII. In particolare, l'Attestatore deve dichiarare di:

- › essere iscritto nel registro dei revisori legali;
- › essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 2, comma 1, lett. o) CCII, vale a dire di essere iscritto nell'albo ex art. 356 CCII e di essere iscritto nel registro dei revisori legali;

- › essere in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 2339 c.c.;
- › di non aver prestato negli ultimi cinque anni – e come lui anche i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale -attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore;
- › di non essere stato – e come lui anche i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale - membro degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa;
- › di aver non posseduto – e come lui anche i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale - partecipazioni nell'impresa;
- › in generale, di non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale. In particolare, deve dichiarare di non trovarsi in condizioni tali da compromettere la propria indipendenza.

8.2.3. L'Attestatore deve indicare compiutamente i riferimenti dell'incarico ricevuto e le finalità di tale incarico in relazione alla specifica disposizione normativa di riferimento *pro tempore* vigente.

Tali indicazioni devono riflettere gli elementi precisati nel mandato di cui al § 2.2.5. In questa parte si deve espressamente menzionare se l'Attestatore abbia applicato i presenti Principi di attestazione dei piani di risanamento e può essere segnalato se il Piano risulti o meno conforme ai Principi per la redazione dei piani di risanamento.

8.2.4. Con riferimento alla documentazione esaminata, l'Attestatore deve indicare nella relazione (anche sinteticamente o con riferimento ad allegati) la documentazione rilevante utilizzata per la redazione della propria relazione.

8.2.5. Ai fini dell'analisi della situazione aziendale e societaria al momento della redazione del Piano, è utile che l'Attestatore fornisca dettagli nella relazione (anche tramite il rinvio ad allegati) sulle informazioni ricevute e sulle analisi effettuate con riferimento ai seguenti aspetti:

- › analisi della struttura societaria (compagine sociale, organo di amministrazione e organo di controllo, centri direzionali e organigramma, ecc.) e delle eventuali recenti variazioni, comprese eventuali operazioni straordinarie;

- › analisi del processo produttivo, di criticità inerenti alla capacità produttiva degli impianti e al loro stato di obsolescenza, anche al fine di valutare l'esigenza di nuovi investimenti;
- › analisi della situazione competitiva (mercato e settore di riferimento, posizionamento rispetto al mercato di riferimento, clientela, strategia attuale, punti di forza, punti di criticità, rischi del business, ecc.);
- › valutazione critica delle cause della crisi indicate dal debitore (analisi dei bilanci eventualmente mediante riclassificazioni e indici, cause endogene ed esogene della crisi).

8.2.6. Con riferimento all'analisi della Base dati contabile l'Attestatore deve compiutamente relazionare e documentare le verifiche strumentali al giudizio sulla veridicità svolte sulle singole poste dell'attivo e del passivo (v. *supra* § 4). A tale fine deve evidenziare:

- › le tecniche di revisione utilizzate, ove applicate;
- › la soglia di significatività, ove individuata;
- › le categorie di asserzioni indagate (esistenza, completezza, diritti e obblighi, manifestazione, valutazione, misurazione, presentazione e informativa);
- › l'estensione dei campioni osservati;
- › i risultati ottenuti.

8.2.7. L'Attestatore deve indicare anche le eventuali evidenze acquisite sulle verifiche compiute da altri revisori della società (revisore interno, dirigente preposto, revisore legale, altri revisori o advisor indipendenti) o l'eventualità che tali evidenze siano state richieste ma non ottenute.

8.3. Il contenuto della seconda parte

8.3.1. In questa seconda parte della relazione, l'Attestatore riepiloga: le ipotesi su cui si fonda il Piano, le relative proiezioni temporali, la strategia di liquidazione o di risanamento. L'Attestatore può concludere la sezione del documento sottoponendo le principali variabili di Piano ad analisi di sensitività. Si rinvia *supra* al § 6.

8.3.2. L'Attestatore ripercorre con approccio critico i tratti fondamentali della strategia liquidatoria o di risanamento.

8.3.3. È opportuno che l'Attestatore individui esplicitamente le ipotesi alla base del Piano elencandole ed esprimendosi sulle stesse. In particolare, è opportuno che l'Attestatore verifichi la natura delle ipotesi riscontrate indicando se si tratti di ipotesi "normali" (*forecasts*) relative a eventi futuri ragionevoli e desunti dall'analisi di elementi oggettivi, o di assunzioni "ipotetiche" (*projections*) relative ad eventi futuri e ad azioni della Direzione aziendale che non necessariamente si verificheranno. È utile che l'Attestatore specifichi se in passato l'azienda ha dimostrato che i piani e i budget (eventualmente) predisposti abbiano trovato sostanziale conferma con i dati effettivi e se le assunzioni risultino supportate da dati storici dell'azienda ovvero derivanti da fattori di discontinuità. È utile che l'Attestatore verifichi se le previsioni elaborate siano coerenti con le informazioni assunte, ove possibile, da soggetti terzi indipendenti (enti, autorità, società di consulenza ecc.).

8.3.4. L'Attestatore indica se le ipotesi alla base del Piano siano in linea con l'orizzonte temporale del Piano stesso ed esplicita il proprio giudizio sulla correttezza e la coerenza dello sviluppo quantitativo del piano sulla base delle ipotesi formulate dalla società.

8.3.5. L'Attestatore deve riassumere sinteticamente i tratti fondamentali della strategia di risanamento contenuta nel Piano ed esprimere il proprio giudizio circa l'idoneità a consentire il superamento della crisi.

8.3.6. A seguito delle verifiche, l'Attestatore può sottoporre ad analisi di sensitività le grandezze di maggiore rilevanza che guidano la strategia di risanamento del Piano. Si rinvia *supra* al § 6.

8.4. Il contenuto della terza Parte

8.4.1. Il giudizio finale dell'Attestatore rappresenta un aspetto fondamentale dell'incarico professionale. La relazione deve contenere separatamente:

- a. il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali;
- b. il giudizio di fattibilità del Piano;
- c. nel concordato in continuità, che il piano sia atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore e a garantire la sostenibilità economica dell'impresa;
- d. ove richiesta, la valutazione di migliore o non peggiore soddisfacimento dei creditori. Si rinvia *supra* ai §§ 6 e 7

8.4.2. I giudizi di cui alle lettere a), b), c) e d) devono essere espressi in relazione al contenuto dei documenti finali ricevuti. L'Attestatore può fare menzione nella sua relazione di eventuali modifiche del Piano e della relativa documentazione intervenute successivamente all'incarico o, alternativamente, lasciarne evidenza nelle carte di lavoro.

8.4.3. Il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali può essere positivo o negativo.

Al giudizio negativo è equiparato il caso nel quale vi sia impossibilità di esprimere un giudizio (ad esempio per assenza di dati fondamentali o per rilevanti impedimenti riscontrati nello svolgimento delle proprie verifiche, tali da non permettere l'espressione di un giudizio).

In considerazione del fatto che il giudizio di veridicità è funzionale a quello di fattibilità, l'Attestatore può esprimere un giudizio positivo sulla veridicità della Base dati contabile anche se, limitatamente ad alcune poste, riscontra carenze o errori. Ciò purché questi siano tali da non compromettere l'affidabilità del Piano e la sua fattibilità. Un giudizio positivo sulla veridicità può assumere la seguente forma: *“Alla luce delle verifiche svolte, ferme restando le precisazioni (o rettifiche) contenute nella presente relazione, si esprime un giudizio positivo sulla veridicità dei dati espressi nel Piano in funzione del giudizio di fattibilità del Piano”*.

8.4.4. In assenza di un giudizio positivo in merito alla veridicità dei dati contabili rilevanti per l'affidabilità del Piano, non è possibile esprimere un giudizio finale positivo sulla fattibilità del Piano. Posto che le verifiche sulla veridicità dei dati aziendali e quelle sulla fattibilità del Piano si svolgono di solito contemporaneamente e non in sequenza, anche in caso di giudizio negativo sulla veridicità dei dati aziendali, al fine di documentare il lavoro svolto e concludere l'incarico l'Attestatore può esporre nella propria relazione le verifiche e le attività poste in essere al fine del rilascio del giudizio sulla fattibilità del Piano.

8.4.5. Il giudizio sulla fattibilità del Piano può essere positivo o negativo.

Al giudizio negativo è equiparato il caso dell'impossibilità di esprimere un giudizio (ad esempio, impossibilità di verificare la fondatezza di ipotesi che condizionano significativamente la fattibilità del Piano).

Un giudizio positivo può assumere la seguente forma: *“A seguito dei controlli effettuati ed alla luce del giudizio positivo espresso in merito alla veridicità dei dati aziendali, si esprime un giudizio positivo sulla fattibilità del Piano”*.

8.4.6. L'Attestatore deve pronunciarsi circa la valutazione del migliore soddisfacimento dei creditori nelle ipotesi normativamente previste. Tale giudizio integra quello ordinario di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del Piano e può sostanziarsi in una forma simile alla seguente: *“A seguito delle analisi effettuate, in considerazione del giudizio positivo espresso in merito alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del Piano e alla luce del confronto di comparazione quantitativa con l'ipotesi alternativa della liquidazione giudiziale, il Piano risulta idoneo a consentire un miglior soddisfacimento dei creditori”*.

8.4.7. Ferma restando la dicotomia del giudizio sulla fattibilità (positivo/negativo), le locuzioni utilizzate saranno modificate in relazione allo strumento di regolazione della crisi al quale si riferisce l'attestazione (piano di risanamento, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa, piano di risanamento soggetto ad omologazione).

8.4.8. Qualora il giudizio di Attestazione abbia evidenziato alcuni elementi che richiedano l'attenzione dei creditori per l'espressione di un consenso informato alla proposta dell'imprenditore in crisi, così come nell'ambito di uno strumento di regolazione della crisi soggetto all'omologazione del tribunale o alla valutazione degli organi commissariali, è apprezzato nella prassi che l'Attestatore riepiloghi tali elementi in uno specifico paragrafo di richiami/sintesi di informativa, anche solo con richiamo del paragrafo della relazione che affronta i singoli elementi meritevoli di attenzione.

8.4.9. Qualora la fattibilità del Piano dipenda da specifici eventi futuri circoscritti nel tempo (quali ad esempio la firma da parte dei creditori degli accordi esaminati dall'Attestatore in bozza, la transazione fiscale-previdenziale in corso di sottoscrizione con gli Enti erariali-previdenziali o l'esecuzione entro un termine di un determinato contratto), se l'Attestatore attesta che sussiste una elevata probabilità che essi si verifichino, non apponendo alcuna condizione, l'attestazione è validamente rilasciata ; è sospensivamente condizionata negli altri casi. Nel secondo caso, la condizione deve verificarsi perché l'attestazione produca i propri effetti. L'attestazione condizionata è da considerarsi ammissibile purché gli eventi iniziali siano specificamente individuati ed esplicitati dall'Attestatore che deve anche indicare l'orizzonte temporale breve entro il quale devono verificarsi.

8.4.10. Contestualmente al rilascio della relazione di attestazione, l'Attestatore deve ottenere, da parte della Direzione aziendale l'evidenza del riconoscimento della responsabilità di quest'ultima per la corretta predisposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria (oggetto di verifica ed attestazione) in osservanza alle norme che ne disciplinano la redazione. Le attestazioni della Direzione aziendale¹¹ sono tra l'altro volte a garantire all'Attestatore, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 c.c., completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messa a disposizione ai fini dell'espletamento dell'attività, nonché correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle comunicate verbalmente e riepilogate nella cd. "*representation letter*".

8.4.11. È auspicabile che prima del rilascio dell'attestazione la situazione contabile di partenza (Base dati contabile) e il Piano siano specificamente ed esplicitamente approvati dall'organo di amministrazione: la Base dati contabile ai sensi dell'art. 2381 c.c., trattandosi di situazione infrannuale, e il Piano dovendo essere oggetto di decisione in via esclusiva ai sensi dell'art. 120-bis CCII.

8.5. La documentazione del lavoro di attestazione

8.5.1. L'Attestatore deve conservare documentazione dell'attività svolta che fornisca sufficiente ed appropriata evidenza degli elementi a supporto del giudizio ed evidenza che il lavoro sia stato svolto in conformità ai presenti Principi ed alle norme e ai regolamenti applicabili.

8.5.2. La preparazione in modo tempestivo di documentazione sufficiente e appropriata rende più efficace il controllo e la valutazione degli elementi probativi raccolti e delle conclusioni raggiunte.

8.5.3. La documentazione può essere formalizzata su supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo. La documentazione include, ad esempio, analisi, note di commento sulle questioni manifestatesi, riepiloghi degli aspetti significativi, lettere di conferma e di attestazione, check list e corrispondenza (incluse le e-mail) relativa ad aspetti significativi. Se considerato opportuno, estratti o copie di documenti aziendali (ad esempio, contratti o accordi significativi) possono essere inclusi nella documentazione.

11 A tal riguardo può essere utile approfondire gli aspetti relativi al tema delle conferme della Direzione dell'impresa di cui al Principio di revisione internazionale ISA n. 580, *Le attestazioni della Direzione e Assirevi*, Documento di ricerca n. 233, 2020.

8.5.4. L'Attestatore può escludere dalla documentazione della revisione le bozze superate di carte di lavoro e di bilanci, annotazioni che riportano considerazioni incomplete o preliminari, versioni superate di documenti corretti per errori di stampa o di altra natura e duplicati di documenti.

8.5.5. La forma, il contenuto e l'ampiezza della documentazione dipendono da vari fattori quali la natura delle procedure di revisione svolte, i rischi identificati di errori significativi, il grado di giudizio professionale necessario per svolgere il lavoro e valutarne i risultati, l'importanza degli elementi probativi acquisiti, la natura e la portata delle eccezioni identificate. Sarà quindi l'Attestatore a valutare quali siano gli aspetti tenuti in considerazione durante l'attività, tenendo conto della rilevanza e criticità degli stessi, per i quali è indispensabile conservare una più strutturata documentazione.

8.5.6. Nel documentare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione svolte, è opportuno rilevare gli elementi identificativi delle specifiche voci o degli aspetti oggetto di verifica. Il rilevare gli elementi identificativi è utile per diverse finalità. A titolo d' esempio, consente di dare conto dell'attività svolta e agevola l'analisi di eccezioni o incongruenze. Gli elementi identificativi variano a seconda della natura della procedura impiegata e della voce o dell'aspetto da verificare.

8.5.7. L'Attestatore può documentare, ove le consideri significative, le discussioni avute con la Direzione aziendale ed altri soggetti su aspetti significativi. La documentazione deve, in tal caso, includere evidenze degli aspetti significativi discussi, delle date in cui le discussioni hanno avuto luogo e dei soggetti coinvolti. A tale fine, potrebbe essere utile la verbalizzazione del contenuto degli incontri svolti.

8.5.8. L'Attestatore può completare la raccolta della documentazione nella versione definitiva in modo tempestivo dopo la data della relazione. Di norma, per il completamento della raccolta della documentazione è adeguato un termine di 60 giorni dalla data della relazione. Il completamento della raccolta della documentazione nella versione definitiva risponde ad esigenze di sistemazione e non implica lo svolgimento di nuove procedure, né l'elaborazione di nuove conclusioni. Modifiche alla documentazione possono essere effettuate durante la sistemazione delle carte di lavoro purché siano solo di natura formale.

8.5.9. Le carte di lavoro devono essere conservate per un periodo di dieci anni. Tale termine è stabilito facendo riferimento alle norme relative alla conservazione delle scritture contabili.

9. Le attività successive all'attestazione

9.1. Esecuzione e monitoraggio del Piano

L'Attestatore non è tenuto a monitorare la corretta esecuzione del Piano e/o della proposta formulata ai creditori (la "Proposta"). Il monitoraggio è a cura dell'imprenditore e degli organi societari e, ove nominato, del commissario giudiziale.

9.1.1. L'Attestatore non ha l'obbligo giuridico di monitorarne l'esecuzione e non è destinatario di responsabilità in caso di non corretta esecuzione del Piano attestato.

9.1.2. L'attività dell'Attestatore si sostanzia in un giudizio prognostico sull'idoneità del Piano a consentire il superamento della crisi. Indipendentemente dallo strumento giuridico in cui il Piano si innesta, la funzione dell'Attestatore si esaurisce nel momento in cui la prestazione è resa.

9.1.3. La redazione del Piano, oggetto del giudizio di attestazione, compete all'imprenditore ovvero all'organo di amministrazione. Di conseguenza, la responsabilità per la redazione e la verifica dell'esecuzione del Piano ricade su tali soggetti.

9.1.4. Ferma restando l'assenza di uno specifico obbligo di legge, nulla vieta che il soggetto affidatario dell'incarico di monitoraggio del Piano nella fase esecutiva possa essere individuato nella figura dell'Attestatore nella veste di professionista esperto della materia. Il conferimento di tale ulteriore incarico non ha effetti sull'indipendenza dell'Attestatore in relazione all'attestazione già effettuata.

9.1.5. All'Attestatore può essere richiesto, alla fine del periodo oggetto del Piano o anche antecedentemente, di verificare il raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'impresa e il risanamento della esposizione debitoria.

9.1.6. Ove l'Attestatore sia incaricato di monitorare l'esecuzione del Piano è necessario, in fase di formalizzazione dello specifico incarico di monitoraggio, stabilire qualità e quantità dell'informativa periodica che il debitore e la Direzione aziendale devono met-

tere a disposizione dell'Attestatore¹². Normalmente tali componenti dovrebbero essere già individuati nel Piano come essenziale elemento di verifica di esecuzione dello stesso.

9.1.7. L'attività di monitoraggio a cura dell'Attestatore sarà agevolata se il Piano prevede degli obiettivi intermedi in riferimento ai quali l'esecuzione del Piano va verificata (*milestones*). Tali obiettivi sono individuabili anche in altri parametri, quali, se esistenti, il rispetto di *covenants* contrattuali o i risultati di fine esercizio.

9.1.8. L'incarico di monitoraggio non può prevedere l'incarico di modifica del Piano che resta in capo all'imprenditore.

9.2. Modifiche sostanziali del Piano e nuova attestazione

In caso di scostamenti sostanziali del Piano, successivi al rilascio dell'attestazione, che ne compromettano la realizzazione, se l'imprenditore, ovvero l'organo di amministrazione, predispone modifiche sostanziali o redige un nuovo Piano; l'imprenditore ovvero l'organo di amministrazione conferiscono incarico per il rilascio di una nuova attestazione.

9.2.1. Modifiche o scostamenti dal Piano non sempre rendono necessaria una nuova attestazione. Qualora richiesto, l'Attestatore può valutare ed esprimersi, ad esempio per il tramite di una *comfort letter*, se, entro il termine previsto dal Piano originario, sarà ancora possibile raggiungere l'equilibrio e il risanamento. In caso di modifiche o scostamenti sostanziali al Piano o qualora lo stesso sia redatto *ex novo* dopo l'emissione del giudizio di attestazione, si rende necessario il rilascio di una nuova attestazione.

Si considerano modifiche sostanziali al Piano, meritevoli di nuova attestazione, solo quelle che impattano sulla fattibilità originariamente prevista o sul soddisfacimento dei creditori. Non si considera modifica sostanziale del Piano il verificarsi di eventi previsti da scenari alternativi già oggetto dell'attestazione.

9.2.2. La modifica o lo scostamento del Piano è da ritenersi sostanziale nel caso in cui si verifichino congiuntamente tutte le seguenti situazioni:

¹² A titolo esemplificativo l'informativa riguarderà: il grado di realizzazione delle ipotesi, le azioni compiute in conformità al Piano, le azioni compiute in difformità al Piano, gli scostamenti rispetto al cronoprogramma delle attività previsto nel Piano.

- a. presenza di scostamenti rispetto al contenuto ed alle previsioni del Piano, tale da incidere sulla realizzabilità dello stesso;
- b. lo scostamento non è “assorbito” da risparmi (*savings*) e/o correttivi e meccanismi di aggiustamento;
- c. cambiamento significativo della strategia del Piano.

9.2.3. L’obbligo del rilascio di una nuova attestazione, che si concretizza solo in caso di modifiche sostanziali del Piano, è espressamente previsto dall’art. 58 e dall’art. 87 CCII.

9.2.4. Il verificarsi di modifiche sostanziali del Piano impone all’Imprenditore ovvero all’organo di amministrazione di redigere un nuovo documento autonomo rispetto alla versione sottoposta alla precedente attestazione, per quanto possa includere dati o elementi derivanti dal precedente Piano.

9.2.5. Sotto il profilo formale e sostanziale, la nuova attestazione, in quanto relativa ad un nuovo Piano, non deve configurarsi quale “supplemento” o “integrazione” dell’attestazione del Piano originario. Pertanto, in termini di attività di verifica, struttura e giudizio conclusivo, la nuova relazione deve riguardare la veridicità dei dati e la fattibilità del nuovo Piano nel suo complesso. Ciò nonostante, l’Attestatore potrà considerare le verifiche già svolte, qualora ancora attuali¹³.

9.2.6. La nuova attestazione può essere rilasciata anche dal medesimo professionista che ha attestato il Piano originario, a condizione che permangano, in capo allo stesso, i requisiti di professionalità e di indipendenza richiesti dall’art. 2 lett. o) CCII. In particolare, la presunzione legale assoluta della mancanza di indipendenza in capo al professionista che ha “*prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro (...) autonomo in favore del debitore*” non è applicabile alla fattispecie in esame.

9.2.7. L’Attestatore che abbia già svolto incarichi di attestazione (ai sensi della legge fallimentare o del CCII) può rilasciare altre attestazioni previste dal CCII se le ragioni dell’insuccesso del precedente Piano non hanno pregiudicato l’indipendenza del professionista. In tali ipotesi dovrà osservare le indicazioni previste, *supra*, al § 2.

13 Con particolare riferimento alle analisi prodromiche al giudizio di veridicità dei dati aziendali, esse richiedono il compimento di “nuove” verifiche qualora il “nuovo” Piano individui (come è normale) una diversa e successiva “data di riferimento” rispetto a quella originariamente individuata nel vecchio Piano. Ovviamente nell’effettuare le nuove verifiche potranno essere utilmente impiegate tutte le informazioni già acquisite in precedenza, limitando l’analisi alle variazioni intervenute

9.2.8. In caso di modifiche non sostanziali del Piano, all'Attestatore del Piano originario può essere richiesta una conferma della sua fattibilità, ad esempio tramite il rilascio di una *comfort letter*. Tale attività, soggetta a specifico incarico, non costituisce una delle attestazioni richieste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

10. Le attestazioni nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi di gruppo

10.1. Ambito di Applicazione

10.1.1. La presente sezione si applica ai processi di regolazione della crisi o insolvenza dei gruppi di imprese, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lett. h), CCII.

10.1.2. In ipotesi di opzione per un piano di risanamento di gruppo, il Professionista indipendente dovrà estendere le proprie verifiche e attività a specifici ambiti inerenti alla struttura del Gruppo, ai rapporti partecipativi esistenti e alle ragioni di convenienza che giustificano la presentazione di un procedimento unitario di gruppo.

10.1.3. Resta ferma l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese appartenenti al gruppo e coinvolte nel processo di regolazione della crisi di gruppo, che non possono essere confuse ancorché il piano di risoluzione della crisi sia unitario e l'attestazione del Professionista indipendente riguardi tale piano unitario.

10.2. Nomina, indipendenza e struttura dell'attestazione di gruppo

10.2.1. La designazione dell'Attestatore deve avvenire da parte di tutte le imprese del gruppo coinvolte nella ristrutturazione. L'incarico, pur essendo conferito da ciascuna società del gruppo, può essere formalizzato con un unico mandato che dovrà essere sottoscritto da ciascuna impresa in crisi, anche in via solidale

10.2.2. Ai fini dell'accettazione dell'incarico valgono le considerazioni espresse in caso di attestazione del piano della singola impresa (cfr. par. 2) con la precisazione che trattandosi di attestazione di gruppo che coinvolge più imprese, con conseguente moltiplicazione delle attività da svolgere, il professionista deve svolgere specifica valutazione della propria competenza e organizzazione ai fini dello svolgimento dell'incarico, tenuto conto dei limiti di tempo, competenze, struttura ecc.

10.2.3. L'Attestatore deve essere indipendente rispetto a ciascuna impresa del gruppo, comprese quelle non direttamente coinvolte nella ristrutturazione, trattandosi in ogni caso di soggetti interessati all'operazione di risanamento. I requisiti di indipendenza richiesti in caso di attestazione del piano della singola impresa (cfr. par. 2), pertanto, devono essere verificati verso ciascuna impresa del gruppo anche se non coinvolta nella ristrutturazione ma potenzialmente interessata.

10.2.4. Il compenso dell'Attestatore deve essere adeguato alle attività da svolgere per ciascuna società del gruppo inclusa nel perimetro di ristrutturazione e ai rischi connessi. Il compenso deve pertanto essere parametrato in funzione della numerosità delle imprese in crisi che aderiscono alla procedura di gruppo, considerate le verifiche che l'Attestatore deve svolgere sulle singole masse attive e passive.

10.2.5. In caso di regolazione della crisi di un gruppo d'impresе l'Attestatore può rilasciare un'unica relazione di attestazione, anche in ipotesi di opzione per la presentazione di piani autonomi per ciascuna impresa. Tale scelta può altresì risultare funzionale ad una migliore comprensione della struttura del gruppo dei relativi vincoli partecipativi. È in ogni caso richiesto che la relazione di attestazione unitaria svolga un'analisi delle singole società interessate dalla ristrutturazione, e ciò anche per permettere la valutazione delle singole masse attive e passive.

10.2.6. In ipotesi di nomina di più Attestatori per diverse imprese del gruppo, è opportuno lo scambio di informativa tra i professionisti indipendenti incaricati per consentire un più celere svolgimento dell'attività nel rispetto dei tempi della procedura nonché per permettere l'effettiva acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'espressione del giudizio di convenienza e quantificazione dei benefici stimati per i singoli creditori sociali. Le attestazioni rilasciate dai diversi Attestatori non potranno in alcun modo essere distoniche, dovendo convergere per un giudizio unitario in merito all'adeguatezza dei piani collegati e interferenti di gruppo a raggiungere gli obiettivi del risanamento e fissati dalle disposizioni di legge.

10.3. Perimetro di attestazione

10.3.1. L'Attestatore del piano di risanamento di gruppo ha il compito di verificare la coerenza e completezza delle informazioni fornite dall'imprenditore in crisi circa la struttura del gruppo e i rapporti e vincoli partecipativi/contrattuali esistenti tra le imprese. Tale

analisi risulta infatti prodromica e funzionale alla valutazione (i) delle ripercussioni del piano rispetto alla dimensione di gruppo e (ii) dell'interesse sociale di ciascuna società del gruppo e dei suoi creditori.

10.3.2. Le attività di attestazione e i giudizi richiesti al Professionista indipendente devono estendersi alle sole società coinvolte nel risanamento di gruppo. I rapporti infragruppo esistenti con società escluse dal perimetro di ristrutturazione devono essere indagati solo per quanto rilevante ai fini del processo di regolazione della crisi del gruppo.

10.3.3. L'ampiezza delle verifiche di attestazione deve altresì tenere in considerazione (i) la rilevanza delle singole società del gruppo incluse nel perimetro di ristrutturazione; (ii) l'entità delle relative componenti patrimoniali ed economiche; (iii) il grado di collegamento e ripercussione delle dinamiche di ciascuna impresa sulle altre del gruppo.

10.3.4. Le attività di attestazione inoltre devono essere differenziate a seconda delle prospettive di continuità o liquidazione delle imprese interessate dalla ristrutturazione di gruppo, essendo prevista la possibilità di prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione di altre.

10.3.5. La scelta di presentare un piano unitario, piani reciprocamente collegati e interferenti oppure un piano autonomo per ciascuna impresa ricade sull'imprenditore in crisi, il quale dovrà tenere in considerazione anche la sussistenza di vantaggi compensativi. L'Attestatore dovrà valutare le ragioni di convenienza della scelta adottata dall'imprenditore in crisi avuto riguardo alla posizione delle singole masse attive delle imprese in crisi e della posizione soggettiva dei creditori rientranti nella massa passiva dell'impresa osservata.

10.3.6. Qualora all'interno del gruppo siano comprese imprese estere è opportuno che il piano sia sviluppato con il medesimo approccio metodologico e il medesimo grado di profondità e di dettaglio dei piani delle imprese di diritto domestico, chiedendo che il giudizio sia supportato da adeguata *comfort letter* dell'*auditor* della società straniera o altro professionista riconosciuto nell'ordinamento straniero, affinché il documento possa essere valutato quale lavoro di terzi secondi i presenti principi di attestazione. L'Attestatore in ogni caso deve tenere in considerazione i differenti ordinamenti giuridici, esplicitando le eventuali limitazioni riscontrate e/o rilevanti ai fini della compiuta comprensione degli impatti sul complessivo processo di ristrutturazione.

10.3.7. Integrazione del contenuto dei presenti Principi è costituita, anche con riferimento alle procedure di gruppo, dai Principi di redazione dei piani di risanamento ove sono illustrate le modalità operative di elaborazione e rappresentazione del piano di Gruppo.

10.4. Giudizio di attestazione

10.4.1. Il Professionista chiamato ad esprimersi su un piano di gruppo, ai sensi dell'art. 284, comma 5, CCII, deve attestare:

- › la veridicità dei dati aziendali;
- › la fattibilità del piano o dei piani;
- › le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa;
- › la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.

10.4.2. L'attestazione, inoltre, deve contenere informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese.

10.5. Verifica sulla veridicità dei dati aziendali

10.5.1. Le attività richieste all'Attestatore ai fini della verifica della veridicità dei dati aziendali trovano corrispondenza con quanto prescritto in caso di attestazione del piano della singola impresa (cfr. par. 4).

In caso di Attestazione di piano/i di risanamento di gruppo occorre tenere in considerazione che:

- › la verifica della veridicità dei dati aziendali deve riguardare le masse attive e passive delle sole società interessate dalla ristrutturazione di gruppo;

- › non è richiesto tale giudizio con riferimento alle altre società del gruppo non coinvolte nella ristrutturazione;
- › non è richiesto un giudizio sul bilancio consolidato di gruppo ove redatto, ancorché appaia opportuno un esame dei dati aggregati storici al fine di una migliore comprensione della struttura e dinamica dei rapporti di gruppo.

10.5.2. Nel caso in cui il piano preveda il consolidamento o “sub consolidamento” dei dati delle singole società interessate dalla ristrutturazione, l’Attestatore deve verificare la correttezza formale del procedimento di consolidamento/sub consolidamento al fine della corretta individuazione delle componenti attive e passive aggregate, ferma restando l’autonomia delle singole masse.

10.5.3. In caso di presentazione di un piano unitario, il giudizio di veridicità dei dati aziendali può essere espresso sul complessivo piano aggregato. È opportuno, tuttavia, che l’Attestatore assuma evidenza dei sottostanti passaggi di consolidamento, incluse le elisioni delle partite *intercompany*, specie se di entità rilevante.

10.5.4. L’analisi della Base dati contabile è opportuno che preveda la ricognizione dei rapporti commerciali e finanziari tra le imprese del gruppo tenuto conto, se elaborati, dei regolamenti di gruppo.

10.6. Verifica sulla fattibilità del piano

10.6.1. Le attività richieste all’Attestatore ai fini della verifica della fattibilità del/i piano/i trovano corrispondenza con quanto prescritto in caso di attestazione del piano della singola impresa (cfr. par. 6).

In caso di Attestazione di piano/i di risanamento di gruppo è altresì richiesta all’Attestatore la verifica di quanto presente a Piano circa:

- › l’individuazione di un unico soggetto (individuale o collettivo) cui siano imputate la direzione e il coordinamento del gruppo;
- › l’esistenza di collegamenti di gruppo con riferimento a tutte le società coinvolte nell’operazione di ristrutturazione;
- › l’idoneità del Piano a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria di ognuna,

tenendo altresì conto dei benefici esistenti in considerazione dell'appartenenza al gruppo, e complessivamente del gruppo;

- › l'esistenza di ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, nella scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa;
- › la possibilità di quantificare il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.

10.7. Ragioni di convenienza nella scelta della tipologia di piano di gruppo

10.7.1. L'opzione di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti oppure piani autonomi per ciascuna impresa spetta all'imprenditore in crisi.

Tale scelta può essere motivata sulla base dei vantaggi attesi per il gruppo derivanti dalla gestione unitaria.

Il parametro di riferimento nell'assunzione di tale scelta, tesa ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria e a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa appartenente al gruppo, muove dalla considerazione che tale scelta possa assicurare benefici per i creditori di ciascuna impresa tenuto conto della maggiore convenienza per essi rispetto alla scelta alternativa.

Nel caso di società con *business* intrinsecamente collegati un vantaggio è comunque costituito dalla economicità di gestione unitaria della crisi e della più facile rappresentazione del Piano a livello di gruppo.

10.7.2. Ferma l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese appartenenti al gruppo, l'Attestatore deve verificare che eventuali effetti negativi subiti da una società del gruppo siano connessi ad un vantaggio del gruppo e a vantaggi compensativi.

10.7.3. La maggiore convenienza si verifica quando esista per i creditori di ciascuna impresa un beneficio anche per effetto della esistenza di vantaggi compensativi, fondati su elementi non meramente aleatori o costituenti una semplice aspettativa.

10.7.4. La convenienza della scelta adottata dall'imprenditore in crisi deve essere oggetto di specifico giudizio di attestazione che potrà essere rilasciato complessivamente per l'intero gruppo di imprese coinvolte nella ristrutturazione.

10.8. Beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo

10.8.1. L'Attestatore deve descrivere la quantificazione del beneficio già stimato nel/i piano/i per i creditori di ciascuna impresa del gruppo.

10.8.2. La quantificazione del beneficio è altresì funzionale al giudizio di convenienza della ristrutturazione di gruppo potendo confrontare il beneficio previsto per i creditori nella procedura unitaria di gruppo rispetto a quello presumibilmente conseguibile in una procedura autonoma della singola società del gruppo.

10.8.3. Il beneficio può estrinsecarsi anche in utilità non strettamente monetarie, potendosi accertare:

- › il vantaggio rinvenibile dalla continuità dell'intero gruppo e dal mantenimento dei rapporti economici;
- › l'integrazione delle attività e servizi ottenibili a livello di gruppo (ad esempio gestione accentrata della tesoreria, contratti di servizio infragruppo o comunque attività che consentano efficientamenti) in assenza dei quali la continuità della singola società potrebbe venire meno e/o essere compromessa, con conseguente impatto sul soddisfacimento dei singoli creditori sociali;
- › il mantenimento e/o ottenimento di mezzi finanziari da parte della capogruppo o altre società del gruppo, anche non incluse nel perimetro della ristrutturazione;
- › il mantenimento e/o implementazione dello sviluppo economico qualora la singola società svolga attività in via prevalente e/o esclusiva verso il gruppo;
- › il supporto patrimoniale derivante dall'appartenenza al gruppo, da considerare anche ai fini del mantenimento e/o ripristino delle condizioni legali a base della continuità aziendale.

10.8.4. La quantificazione del beneficio della procedura di gruppo non richiede necessariamente la predisposizione di piani autonomi delle singole imprese ai fini del confronto.

10.9. L'informativa sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti

10.9.1. L'Attestatore deve verificare che il Piano fornisca informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese.

10.9.2. A tal fine è opportuno che l'Attestatore richieda adeguate informazioni circa:

- › la forma giuridica delle imprese del gruppo, eventuali trasformazioni, fusioni ed altre operazioni societarie straordinarie verificatesi negli ultimi anni;
- › la compagine societaria attuale delle imprese del gruppo e gli avvicendamenti più significativi avvenuti nel corso degli ultimi anni;
- › la configurazione del gruppo e i principali rapporti tra le imprese del gruppo;
- › eventuali vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese del gruppo;
- › l'organizzazione attuale e quella più recente, qualora significativamente diversa, delle imprese del gruppo, con particolare riferimento agli organi amministrativi e di controllo, alla direzione aziendale, ecc.;
- › le sedi nella quale viene svolta l'attività;
- › i fatti rilevanti che possono aver condizionato le vite delle imprese del gruppo, in particolare negli ultimi anni;
- › i bilanci degli ultimi esercizi delle imprese del gruppo e, ove redatto, il bilancio consolidato di gruppo.

10.9.3. L'Attestatore dovrà altresì verificare che il piano contenga adeguata *disclosure* in merito alle generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote societarie al fine di verificare l'effettiva esistenza e riconducibilità dei collegamenti di gruppo. Tali informazioni risultano necessarie anche ai fini dell'espressione del giudizio di fattibilità del/i piano/i e dei benefici per i creditori. Gli accertamenti in commento potranno essere disposti anche da parte del tribunale ovvero del commissario giudiziale ai sensi dell'art. 289 CCII presso la CONSOB o qualsiasi altra pubblica autorità, circostanza che deve essere tenuta in considerazione ai fini dell'attestazione.

10.9.4. L'esercizio delle attività di direzione e il coordinamento è il presupposto per l'effettiva esistenza di un gruppo di imprese, come definito dell'art. 2, comma 1, lett. h), CCII. L'Attestatore dovrà, quindi, verificare che il piano individui chi esercita tale attività.

10.10. Attestazione speciale ex art. 285, comma 2, CCII

10.10.1. Qualora il/i piano/i di concordato di gruppo prevedano operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, l'Attestatore deve attestare che dette operazioni siano (i) necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e (ii) coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese, fermo quanto previsto dagli artt. 47 e 112 CCII.

Tra le operazioni oggetto di attestazione speciale sono comprese quelle che producono effetti sull'organizzazione delle imprese di gruppo quali ad esempio: gestione accentrata delle liquidità, contratti di servizio infragruppo o comunque attività che consentano efficientamenti, sinergie ed economie di scala all'interno del gruppo.

10.10.2. Ai fini del rilascio dell'attestazione speciale l'imprenditore in crisi deve elaborazione e sottoporre all'Attestatore un piano economico-finanziario quale base delle previsioni finanziarie future.

10.10.3. Le verifiche che deve svolgere l'Attestatore concernono:

- › l'esame del piano economico-finanziario predisposto per le imprese per le quali è prevista la continuità aziendale, al fine di accertarne l'affidabilità e la funzionalità delle operazioni contrattuali e riorganizzative, ovvero dei trasferimenti di risorse infragruppo;
- › la conseguente verifica della corrispondenza delle operazioni contrattuali e riorganizzative o dei trasferimenti di risorse infragruppo ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria delle imprese del gruppo coinvolte nell'operazione;
- › l'accertamento della idoneità, della coerenza e della strumentalità delle operazioni che le imprese del gruppo intendono porre in essere con l'obiettivo di conseguire la migliore soddisfazione dei creditori di tutte le imprese del gruppo, tenendo conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese, rispetto alla quale

l'operazione deve essere legata da un nesso di funzionalità, cioè da un rapporto di "causa-effetto", nel senso che tale miglior soddisfazione non può essere realizzata in assenza del compimento di tali operazioni.

10.10.4. La verifica dell'Attestatore richiede pertanto, nella sua fase conclusiva, un confronto tra i vantaggi generabili dalla prosecuzione dell'attività da parte delle imprese del gruppo per le quali è prevista la continuità (per il cui mantenimento le operazioni contrattuali e riorganizzative vengono attuate) e quelli che potrebbero essere prodotti da condotte alternativamente attuabili.

10.10.5. Nell'esprimere il giudizio di funzionalità della prosecuzione dell'attività prevista nel piano di concordato al miglior soddisfacimento dei creditori, l'Attestatore deve tenere in considerazione la circostanza che tale prosecuzione comporta il mantenimento, a sostegno della continuità, di risorse patrimoniali e finanziarie che sono, come tali, sottratte alla disponibilità dei creditori anteriori. Ciò è consentito se l'Attestatore esprime il convincimento che la destinazione di quelle risorse ai creditori pregressi, ove anche fosse possibile in assenza di continuità aziendale, non ne migliorerebbe il grado di soddisfazione.

10.10.6. I trasferimenti di risorse infragruppo per poter essere attuati devono risultare funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori di tutte le imprese del gruppo, non essendo sufficiente la funzionalità alla mera continuazione dell'attività d'impresa. L'Attestatore deve quindi accertare se il trasferimento di risorse infragruppo funzionale alla prosecuzione dell'attività sia utile non solo alla prosecuzione dell'attività ma anche alla miglior soddisfazione dei creditori di tutte le imprese del gruppo.

10.10.7. Il termine di confronto per il giudizio di convenienza è rappresentato dall'alternativo scenario della liquidazione giudiziale della singola società del gruppo, tenuto conto dell'autonomia delle masse attive e passive. Qualora il gruppo di imprese sia assoggettabile alla procedura di Amministrazione straordinaria (D.lgs. 270/99 e D.L. 347/2003), la valutazione dell'alternativo scenario deve prendere in riferimento anche tale contesto (anziché quello della liquidazione giudiziale), avuto riguardo alle diverse finalità e risultati cui tende la procedura di Amministrazione straordinaria. I creditori, infatti, sono chiamati ad esprimersi in merito alla proposta presentata dal debitore in crisi e, al fine di potersi consapevolmente pronunciare, devono essere messi in grado di valutare gli scenari alternativi che si possono configurare e i relativi impatti economico-finanziari, secondo il precetto fissato dalla Corte di Cassazione che richiede che i creditori possano

esprimere un consenso informato in relazione alla proposta del debitore, ai rischi della sua attuazione nel piano di continuità aziendale e alla realizzabilità delle concrete prospettive alternative, così anche da assicurare la mancanza di pregiudizio per i creditori.

10.10.8. Ai fini del confronto di cui sopra, l'Attestatore deve considerare anche gli oneri che si manifestano in caso di interruzione dell'attività, quali ad esempio quelli costituiti da indennizzi per eventuali inadempimenti contrattuali che si renderebbero dovuti. Il presumibile valore di questi oneri si aggiunge alle riduzioni patrimoniali evitabili grazie alla prosecuzione dell'attività e l'ammontare risultante dalla loro somma va comparato con la perdita generabile nella prosecuzione. Sono invece da considerare ininfluenti i costi presenti in entrambe le ipotesi, quali gli oneri discendenti dalla cessazione di rapporti di lavoro, dovuti alla riduzione del personale conseguente a un ridimensionamento produttivo o alla riorganizzazione della produzione, posto che essi si manifestano tanto a seguito della prosecuzione quanto della interruzione dell'attività (salvo considerarli solo per il diverso ammontare per il quale si manifestino in un caso o nell'altro).

11. Le responsabilità dell'attestatore

11.1. La responsabilità civile dell'Attestatore: cenni

11.1.1. L'Attestatore deve svolgere l'incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata.

11.1.2. Il CCII non si sofferma sulla disciplina della responsabilità civile dell'Attestatore.

11.1.3. Premesso quanto illustrato nel § 2.6.4., il regime della responsabilità civile dell'Attestatore va ricostruito secondo le regole generali del contratto d'opera professionale. La duplice qualificazione professionale dell'Attestatore (soggetto iscritto ad albi di professioni regolamentate e revisore legale) non dovrebbe influire sulla qualificazione della responsabilità civile in quanto, come sopra detto (§ 4.3.7.), nell'adempimento del suo incarico l'Attestatore non effettua una vera e propria attività di revisione legale e non esprime un giudizio professionale sulla situazione patrimoniale rappresentata dalla contabilità aziendale posta alla base del Piano. Le procedure di revisione che l'Attestatore è chiamato a utilizzare in relazione alla situazione patrimoniale di partenza del Piano e ai dati economici storici sono solo finalizzate alla espressione del giudizio di veridicità e fattibilità del Piano nel suo insieme. Tale rilevante circostanza fa sì che le previsioni di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 39/2010 relative al regime di responsabilità del revisore legale non trovino applicazione nell'ambito dell'esecuzione di incarichi inerenti alla soluzione della crisi di impresa. Al contrario, il canone generale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. è la norma di riferimento. L'Attestatore, nell'adempimento della prestazione di cui è richiesto, non deve usare la diligenza del buon padre di famiglia bensì la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico che impone di agire con particolare perizia e attenzione in virtù del suo precipuo *status* professionale (che nel caso delle attestazioni è particolarmente rilevante, trattandosi di un soggetto doppiamente qualificato). Trattandosi di contratto d'opera stipulato nella maggior parte dei casi in situazione di urgenza e ricorrendo dunque la necessità di risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà, trovano applicazione le esimenti di cui all'art. 2236 c.c. e, dunque, l'Attestatore è responsabile solo in caso di dolo o di colpa grave. Tuttavia, occorre evidenziare, infine, che le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 1521/2013) hanno assimilato l'Attestatore all'ausiliario del giudice, pur nella consapevolezza che non gli è riconosciuto il ruolo di pubblico ufficiale. Tale circostanza impone all'Attestatore di affrontare gli incarichi con prudenza e

adeguata perizia, fornendo ai creditori e eventualmente al giudice una visione chiara, esaustiva e affidabile della situazione in cui versa l'impresa, in modo da comprendere l'iter che ha condotto l'impresa stessa a tentare e a proporre una soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale; di talché andrà prestata attenzione anche agli accadimenti preconcorsuali ritenuti determinanti, sia sotto il profilo causale che sotto il profilo logico-temporale, ai fini della ricostruzione del patrimonio dell'impresa al momento di accesso allo strumento di regolazione della crisi (Cass. Civ. Sez. I, 29 dicembre 2023, n. 36401). Considerate le importanti funzioni che l'ordinamento attribuisce all'attestatore e l'affidamento che sulle sue valutazioni possono riporre soggetti terzi (rispetto al debitore che conferisce l'incarico), la responsabilità verso i creditori è di tipo extracontrattuale o, come sostenuto da alcuni, responsabilità contrattuale, prefigurata come responsabilità da contatto fondata su obblighi di protezione.

11.2. La responsabilità penale dell'Attestatore: cenni

11.2.1. La responsabilità penale dell'Attestatore è disciplinata nell'art. 342 CCII in relazione alla fattispecie di "*Falso di attestazioni e relazioni*" con specifico riferimento agli strumenti di regolazione della crisi ivi considerati e, più specificatamente, nei casi di cui agli artt. 56, comma 4, 57, comma 4, 58, commi 1 e 2, 62, comma 2, lett. d), 87, comma 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2.

Il reato non è ascrivibile a ipotesi di falso in attestazione differenti da quelle menzionate nell'art. 342 CCII, stante il principio recato dall'art. 14 delle Preleggi per cui le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in essere considerati.

11.2.2. La condotta si estrinseca:

- › nella esposizione di informazioni false;
- › ovvero nella omissione di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti al medesimo allegati. L'omissione dell'informazione rilevante ha a oggetto i dati anche contabili, ma anche le notizie, le perizie e le analisi che l'Attestatore utilizza nelle sue valutazioni. Se, con riferimento alle valutazioni in ordine alla correttezza dei dati contabili, l'Attestatore può far riferimento alle *best practices* in tema di revisione, maggiore attenzione va posta in relazione agli scenari di mercato ed all'analisi del *business*. Con ogni

probabilità, infatti, l'Attestatore non svolgerà in prima persona le valutazioni di specifici asset o le analisi di mercato, ma farà riferimento a studi e lavori di terze parti. In tale evenienza, occorre selezionare accuratamente le fonti, individuandole, ove possibile, tra soggetti la cui attendibilità sia unanimemente riconosciuta. L'Attestatore deve citare l'autore delle analisi che pone a fondamento delle proprie valutazioni e utilizzare le stesse previo vaglio critico in ordine alla loro ragionevolezza e coerenza. L'Attestatore deve operare nel medesimo modo quando impiega valutazioni di "secondo livello" quale parte integrante del proprio lavoro. Si pensi, ad esempio, alle perizie immobiliari o mobiliari. Atteso che non si può pretendere che l'Attestatore sia, come il giudice, *peritus peritorum*, lo stesso deve selezionare i "suoi" esperti tra quelli dotati di autorevolezza professionale, nonché vagliare la coerenza intrinseca e la completezza del lavoro altrui.

11.2.3. Il giudizio finale dell'Attestatore, in quanto avulso dalla nozione di "informazione", è escluso dall'area di applicazione del precetto penale. Non di meno, è opportuno che l'Attestatore, anzitutto, espliciti il percorso argomentativo che lo ha condotto alla valutazione di attuabilità del Piano, evidenziando le informazioni utilizzate.

11.2.4. La "rilevanza" è espressamente prevista dal legislatore esclusivamente per le infedeltà omissive. La stessa deve essere utilizzata anche per delimitare l'ambito di applicazione del precetto penale in relazione ai falsi commissivi, in virtù del principio generale che esclude la punibilità del falso c.d. innocuo. Sono informazioni rilevanti esclusivamente quelle significative rispetto al giudizio di idoneità del Piano. Conseguentemente sono escluse dall'area del penalmente rilevante tutte le omissioni inidonee ad influire sul giudizio finale reso dall'Attestatore che è relativo alla veridicità della Base dati e alla fattibilità del Piano.

Si tratta di reato proprio; il delitto è doloso e punito con pena congiunta della reclusione (da due a cinque anni) e della multa (da 50.000 a 100.000 euro).

11.2.5. Ai fini penali non rilevano le "informazioni" inerenti agli aspetti esclusi dal giudizio dell'Attestatore e quindi gli aspetti che non ineriscono al giudizio sulla veridicità della Base dati e sulla fattibilità del Piano. A titolo esemplificativo, non rilevano penalmente gli aspetti relativi al giudizio di convenienza della proposta concordataria rispetto alle alternative concretamente praticabili (salvo il caso del concordato in continuità) o quelle relative alla sussistenza di atti in frode ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 106 CCII.

11.2.6. Le infedeltà dell'Attestatore devono essere attuate con consapevolezza, attesa la natura pacificamente dolosa del reato. L'Attestatore è punibile solo se è conscio della falsità della propria dichiarazione.

11.2.7. Appare opportuno, per limitare il rischio, in presenza di fattispecie complesse e non univoche, procedere con una loro puntuale descrizione, mettendo in luce i profili di incertezza in modo chiaro ed esaustivo.

Allegato 1: Procedure di verifica su alcune poste patrimoniali della base dati contabile

1. Le attività di indagine da porre in essere in merito alle più comuni poste dell'attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:

- › verifica delle delibere assembleari che ne giustificano la misura e l'esigibilità nei confronti dei singoli soci;
- › verifica delle scadenze previste per i versamenti.

Immobilizzazioni immateriali:

- › esame del libro dei cespiti ammortizzabili con verifica documentale della titolarità e della disponibilità in capo all'impresa di brevetti, marchi aziendali, licenze, diritti di concessione, certificazioni di qualità, attestazione della rispettiva validità e durata residua di utilizzo e della esistenza di eventuali vincoli che ne impediscano l'alienabilità o la concessione in godimento a terzi;
- › analisi delle eventuali offerte di acquisto o manifestazioni di interesse avanzate da potenziali soggetti acquirenti e della loro vincolatività o meno in favore della procedura (eventuale sottoposizione a condizioni sospensive o risolutive), nonché delle tutele prestate a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni ivi contenute – valido per tutte le poste dell'attivo di bilancio: accertamento del corretto computo degli ammortamenti, della corretta rappresentazione in bilancio e dell'uniformità di applicazione dei principi contabili rispetto all'esercizio precedente;
- › Per i costi di sviluppo e le immobilizzazioni immateriali in corso, verifica dell'avanzamento dei progetti sottostanti e della corretta allocazione dei costi ai progetti nonché la relativa recuperabilità.

Immobilizzazioni materiali:

- › esame del libro dei cespiti ammortizzabili;

- › verifica delle procedure di inventariazione e dell'effettiva esistenza fisica, della reale titolarità e della disponibilità in capo all'azienda (per i beni immobili o i beni mobili registrati, mediante ad esempio indagini presso i pubblici registri immobiliari o il P.R.A), nonché dell'inesistenza di vincoli o gravami che ne impediscano o limitino l'alienabilità o la concessione in godimento a terzi;
- › controllo dei contratti di leasing in essere;
- › analisi generale dello specifico mercato di riferimento dei beni che dovranno essere ceduti a terzi, delle peculiarità e dell'eventuale suscettibilità di rapida obsolescenza economica o tecnologica degli stessi, dei tempi presumibilmente necessari per addivenire alla cessione e degli effetti che tale tempistica potrebbe generare sull'attuazione del programma di liquidazione;
- › per i principali beni e per quelli di cui si è deliberata la dismissione, verifica delle valutazioni medie del mercato dell'usato desumibili da riviste od altre fonti specializzate o fornite direttamente da aziende rivenditrici o dai rispettivi fornitori;
- › controllo dei saldi di apertura sulle carte di lavoro del periodo precedente;
- › esame della documentazione a supporto per gli incrementi di periodo e prospettive di recupero delle attività;
- › controllo degli storni contabili effettuati nell'esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie ed attività finanziarie ricomprese nell'attivo circolante:

- › verifica dell'effettiva titolarità delle partecipazioni detenute sulla base delle risultanze di visure camerali ed eventuali atti notarili;
- › verifica dell'inesistenza di vincoli o gravami sulle partecipazioni detenute che ne impediscano o limitino l'alienabilità o l'esercizio dei relativi diritti (es. sussistenza di patti parasociali, diritti di prelazione e/o gradimento, opzioni di acquisto, etc.);
- › esame del prezzo medio di mercato riscontrabile dalle quotazioni ufficiali, almeno per gli ultimi sei mesi, relative alle partecipazioni detenute in società quotate nei mercati regolamentati;
- › analisi preliminare del valore attribuibile a ciascuna partecipazione sulla base del metodo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- › esame delle eventuali perizie di stima aventi ad oggetto i principali asset patrimoniali delle singole società partecipate (con particolare riguardo a quelle immobiliari o costituite per la realizzazione di singole iniziative di sviluppo immobiliare);
- › verifica della congruità della quantificazione eventualmente operata nel ricorso in relazione all'attivo realizzabile a titolo di corrispettivo in conseguenza della pre-

vista realizzazione di operazioni straordinarie o di cessione diretta delle partecipazioni detenute (con particolare riguardo alla valutazione operata a titolo di avviamento):

- › verifica della corretta quantificazione dei crediti intercompany e del relativo presunto valore di realizzo indicato nel ricorso;
- › verifica delle quotazioni ufficiali medie di mercato degli eventuali titoli di stato od obbligazionari detenuti dall'azienda;
- › verifica della documentazione disponibile presso l'azienda o da acquisire direttamente dalle emittenti relativamente alle eventuali ulteriori attività finanziarie non immobilizzate detenute dall'azienda medesima.

RIMANENZE

Giacenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, di prodotti in corso di lavorazione e di prodotti finiti:

- › esame delle procedure di inventariazione adottate e dell'inventario analitico redatto a quantità e a valori, verifica dell'effettiva consistenza fisica e della corrispondenza con le risultanze contabili (da effettuarsi su un campione sufficientemente rappresentativo);
- › appuramento della effettiva titolarità e della disponibilità, nonché della inesistenza di vincoli o gravami che ne impediscano o limitino l'alienabilità o la concessione in godimento (ad esempio, sussistenza di clausole di acquisto con riserva della proprietà, di contratti estimatori o di fornitura in conto vendita, di diritti di prelazione o opzioni di acquisto, etc.);
- › analisi generale delle condizioni dello specifico mercato di riferimento delle rimanenze che saranno oggetto di alienazione a terzi, tenuto conto dell'eventuale suscettibilità di rapida obsolescenza economica o tecnologica delle stesse, degli sconti applicati in particolari periodi dell'anno, dei tempi presumibilmente necessari per addivenire alla cessione e degli effetti che tale tempistica potrebbe generare sull'attuazione del programma di liquidazione;
- › verifica della congruità (ragionevolezza/prudenza) della valorizzazione operata nel ricorso in relazione all'attivo realizzabile dalla vendita delle rimanenze.

Lavori in corso di ordinazione:

- › verifica dei contratti sottostanti le singole commesse su ordinazione (es. contratti di appalto ed eventuali integrazioni contrattuali), dei relativi stati di avanzamento approvati dal committente, degli anticipi ricevuti, nonché della metodologia di valorizzazione impiegata;
- › verifica circa l'inesistenza di specifici elementi di natura tecnica o regolamentare che possano compromettere l'ultimazione di singole commesse o aggravarne il costo o i tempi di realizzazione (es. scadenza di concessioni edilizie, variazioni di piani regolatori o delle superfici edificatorie, sussistenza di vincoli storici e paesaggistici, etc.);
- › verifica dell'effettiva possibilità e della convenienza economica di ultimare i lavori in corso su ordinazione, direttamente da parte dell'azienda ovvero demandando a soggetti terzi la prosecuzione (laddove tale ipotesi sia ovviamente contemplata nel ricorso);
- › verifica della congruità (ragionevolezza/prudenza) della quantificazione operata nel ricorso in merito all'attivo realizzabile dalla cessione o dall'ultimazione delle commesse in corso.

CREDITI

Crediti tributari e verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale:

- › verifica della corrispondenza dei saldi sulla base delle risultanze delle dichiarazioni fiscali, dei modelli di pagamento e dei registri obbligatori;
- › verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione accessibili per il tramite del cosiddetto "cassetto fiscale", del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie;
- › verifica, presso il Concessionario del servizio di riscossione, presso l'Agenzia delle Entrate o presso gli altri Enti Previdenziali interessati, dell'eventuale esistenza di debiti pregressi o di carichi o accertamenti pendenti che possano limitare o compromettere la realizzazione dei crediti vantati;
- › verifica del presunto valore di realizzo, indicato nel ricorso, e dei tempi a tal fine previsti, da eseguirsi anche in funzione della eventuale utilizzabilità in compensazione con contrapposte posizioni debitorie, ovvero della possibilità di ottenere, in tutto o in parte, il rimborso o lo smobilizzo mediante cessione a società specializzate;

- › verifica della congruità (ragionevolezza/prudenza) dell'eventuale attribuzione, in sede di ricorso, del valore dei crediti per imposte anticipate in considerazione della continuazione dell'attività aziendale prevista e della sua prospettata capacità di generare utili futuri.

Crediti commerciali ed altri crediti:

- › verifica della quadratura del partitario clienti (al netto delle eventuali posizioni debitorie nei confronti di clienti medesimi) con la situazione patrimoniale aggiornata allegata al ricorso, nonché del dettaglio degli altri crediti compresi nell'attivo circolante;
- › circolarizzazione di un campione significativo di posizioni creditorie mediante la richiesta di conferma del credito stesso ai diretti interessati e successiva analisi delle risposte pervenute;
- › verifica, con riguardo ai crediti verso clienti che siano stati oggetto di anticipazione da parte di Istituti bancari, dell'avvenuta cessione dei crediti stessi in favore di quest'ultimi e del corretto perfezionamento delle cessioni medesime;
- › verifica in merito all'effettiva esigibilità dei crediti infragruppo per il tramite dell'espressa richiesta di conferma del credito, dell'ottenimento della riconciliazione dei rapporti di dare/avere, delle compensazioni effettuate e dell'ulteriore documentazione a supporto;
- › verifica della congruità (ragionevolezza/prudenza) della quantificazione operata nel ricorso in relazione all'attivo realizzabile dalla riscossione dei crediti mediante un'analisi degli stessi che tenga conto dell'ageing, delle polizze assicurative, della storia e dell'attualità del rapporto con l'azienda, delle informazioni sulla solvibilità, anche alla luce delle notizie desumibili dal Registro delle Imprese e da eventuali riscontri effettivi sul rispetto di piani di dilazione e/o di rientro concessi o concordati, delle eventuali contestazioni pendenti, di contrapposte posizioni debitorie eccipienti in compensazione e delle specifiche relazioni al riguardo predisposte dai legali incaricati del relativo recupero.

Disponibilità liquide:

- › verifica dei saldi in conformità con l'effettiva consistenza fisica presso la cassa sociale e con gli estratti conto bancari e postali, riconciliati con le risultanze delle corrispondenti schedi contabili.

2. Le attività di indagine da porre in essere in merito alle più comuni poste del passivo

VERIFICHE IN MERITO ALLE PRINCIPALI POSTE DEL PASSIVO

Trattamento di fine rapporto:

- › verifica della completa esposizione in bilancio alla chiusura dell'esercizio;
- › verifica della corretta esecuzione e registrazione delle operazioni effettuate nell'esercizio;
- › verifica della corretta esposizione in bilancio a fine periodo e dei movimenti intervenuti nel medesimo con contestuale verifica dell'uniformità di applicazione dei principi contabili rispetto all'esercizio precedente.

Debiti verso dipendenti:

- › verifica dei rapporti di lavoro dipendente in essere, della corretta applicazione del trattamento economico spettante in forza degli istituti contrattuali di settore;
- › verifica, da eseguirsi anche con metodologie di campionamento ponderato e sulla base dei conteggi e della documentazione messa a disposizione del consulente del lavoro dell'azienda, della quantificazione operata in sede di ricorso circa il debito complessivo nei confronti del personale dipendente per salari e stipendi da corrispondere, rimborsi spese, indennità di mancato preavviso, ratei relativi a mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti ed eventuali altri oneri a carico in conseguenza dell'accesso a procedure di mobilità o all'istituto della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria o in deroga.

Debiti verso Istituti di credito ed altri finanziatori:

- › verifica della regolarità dei rimborsi pattuiti dai vari finanziamenti;
- › analisi delle risultanze dell'elaborato della Centrale dei rischi della Banca d'Italia;
- › verifica della quantificazione e dell'eventuale riconoscimento di specifiche cause di prelazione operato in sede di ricorso sui debiti per capitale ed interessi mediante, ad esempio, l'analisi dei singoli contratti di mutuo o di finanziamento, dei contratti di conto corrente e degli affidamenti in essere, delle eventuali garanzie prestate dall'azienda, delle relative condizioni contrattuali e dell'effettiva corretta applicazione delle stesse, delle riconciliazioni con le scritture contabili, etc.

Debiti verso fornitori:

- › verifica della quadratura del partitario con la situazione patrimoniale aggiornata allegata al ricorso;
- › circolarizzazione di un campione significativo di posizione debitorie mediante richiesta esplicita di conferma del debito ai diretti interessati, successiva analisi delle risposte pervenute ed effettuazione di procedure di verifica alternative nei confronti dei fornitori che non hanno fornito un adeguato riscontro;
- › verifica della corretta registrazione delle fatture da ricevere e note di credito da emettere;
- › verifica su un campione sufficientemente rappresentativo della documentazione a supporto del riconoscimento o meno della natura privilegiata di alcuni debiti;
- › ricerca di informazioni circa le azioni intraprese per il recupero del credito attivate da singoli fornitori.

Debiti tributari e verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale:

- › verifica delle certificazioni previste dagli artt. 363 e 364 CCII
- › verifica della corrispondenza dei relativi saldi sulla base delle risultanze delle dichiarazioni telematiche, dei modelli di pagamento, dei registri obbligatori e dell'assistenza del consulente del lavoro dell'azienda;
- › verifica del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie e di natura previdenziale;
- › verifica presso il Concessionario del servizio di riscossione, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali direttamente interessati in merito all'eventuale sussistenza di debiti pregressi o di carichi o accertamenti pendenti;
- › richiesta all'organo di amministrazione del rilascio di documentazione che attesti l'assenza di verifiche o accertamenti fiscali in corso o da parte di altri enti previdenziali (ulteriori a quelli già noti);
- › verifica della quantificazione operata nel ricorso, con particolare riguardo anche alla stima degli interessi e delle sanzioni, nonché all'eventuale previsione ivi operata circa l'esito dei contenziosi in essere¹⁴.

14 A questo proposito si precisa peraltro che ai sensi dell'art. 116, comma sedicesimo, della Legge 388/2000 e della circolare Inps n. 88/2002, in caso di procedure concorsuali le sanzioni di natura previdenziale possono eventualmente essere ridotte nella misura non inferiore a quella degli interessi legali.

Altri debiti:

- › richiesta all'organo di amministrazione di documentazione che attesti l'assenza di garanzie reali o fideiussorie a favore di terzi;
- › disamina dei verbali delle delibere degli organi sociali e verifica della quantificazione operata nel ricorso sui debiti per i residui compensi da corrispondere in favore dei componenti gli organi amministrativi e di controllo;
- › verifica dei debiti verso soci e del relativo titolo e saldo;
- › verifica della quantificazione operata nel ricorso in merito ai debiti *intercompany* per il tramite dell'espressa richiesta di conferma del credito, dell'ottenimento della riconciliazione dei rapporti di debitori/creditori, delle compensazioni effettuate e dell'ulteriore documentazione a supporto;
- › verifica della quantificazione operata nel ricorso in merito ad eventuali debiti per acconti o caparre ricevuti da clienti per il tramite dell'espressa richiesta di conferma del credito, ovvero dell'analisi dei contratti in essere col riscontro effettivo dei pagamenti intervenuti.

Allegato 2: Le “altre” attestazioni previste dal CCII

1. L’oggetto delle “altre” attestazioni” speciali

Tra le “altre” attestazioni, ovvero anche dette “speciali”, previste dal CCII e richieste al professionista indipendente rientrano:

- › la relazione prevista dall’art. 54, comma 3, CCII in caso di richiesta misure protettive nella fase che precede il deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione;
- › la relazione prevista dall’art. 95 CCII per la prosecuzione e/o partecipazione a contratti con le pubbliche amministrazioni;
- › la relazione prevista dall’art. 99, comma 2, CCII per l’accesso a finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell’omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti;
- › la relazione prevista dall’art. 100, comma 1, CCII per il pagamento di creditori anteriori in pendenza di concordato quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale.

1.1. L’attestazione ex art. 54, comma 3, CCII

Nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, anche a efficacia estesa di cui all’art. 61 CCII, nella fase preliminare delle trattative con i creditori e quindi anteriormente al deposito della domanda di omologazione degli accordi, l’imprenditore in crisi può richiedere l’applicazione delle misure protettive previste dall’art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, CCII. Alla richiesta occorre allegare la documentazione di cui all’art. 39, comma 1, CCII e la proposta di accordo.

In questo caso, il professionista indipendente deve attestare che:

- › sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti complessivi;

- › la proposta, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori (i) con i quali non sono in corso trattative o (ii) che hanno negato la propria disponibilità a trattare.

1.2. L'attestazione ex art. 95 CCII

Nel caso di concordato con continuità aziendale, in ipotesi di prosecuzione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione, il professionista indipendente deve attestare, ai sensi dell'art. 95, comma 2, CCII, che la prosecuzione di detti contratti è conforme al Piano (ove predisposto) e vi è una ragionevole capacità del loro adempimento da parte dell'impresa debitrice.

L'attestazione speciale potrebbe essere richiesta anche in un momento in cui l'imprenditore non abbia ancora predisposto il Piano. In tal caso, il professionista indipendente dovrà valutare gli effetti della prosecuzione o meno del contratto ai fini della continuità aziendale e l'incidenza, sotto il profilo economico-finanziario, del mantenimento del rapporto in essere, anche per comprendere le prospettive di adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'impresa in crisi.

La prosecuzione dei contratti con le pubbliche amministrazioni è prevista anche nelle procedure di concordato liquidatorio, in tali casi il professionista indipendente deve attestare che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

Ai sensi dell'art. 95, comma 4, CCII, inoltre, qualora l'imprenditore ammesso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale intenda partecipare a gare per l'assegnazione di contratti pubblici, tale partecipazione è condizionata all'ulteriore attestazione che essa sia conforme al Piano e che sussista una ragionevole capacità dell'impresa a adempiere il contratto alla cui assegnazione questa intende partecipare.

1.3. L'attestazione ex art. 99, comma 2, CCII

L'art. 99, commi 1 e 2, CCII stabilisce che, se l'impresa debitrice, nell'ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57, 60, 61 CCII, richiede l'autorizzazione a contrarre nuovi finanziamenti prededucibili, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, un professionista indipendente deve attestare che tali finanziamenti sono funzionali all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all'apertura e allo svolgimento di tali procedure e che siano funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.

Spetta all'imprenditore in crisi la dimostrazione che lo stessi si trovi nell'impossibilità di reperire altrimenti i finanziamenti e che la relativa assenza comporterebbe un grave pregiudizio per l'attività aziendale o per il prosieguo della procedura.

Tali evidenze, tuttavia, devono essere esaminate dal professionista indipendente, il quale è chiamato ad esprimere giudizio circa la funzionalità dei finanziamenti alla migliore soddisfazione dei creditori.

Tale attestazione non si rende necessaria nel caso in cui il tribunale abbia ravvisato l'urgenza di provvedere onde evitare un danno grave e irreparabile all'attività aziendale.

1.4. L'attestazione ex art. 100 CCII

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, CCII, l'imprenditore in crisi che presenta domanda di concordato con continuità aziendale può chiedere al Tribunale l'autorizzazione al pagamento (i) di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, nonché (ii) di retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.

Tale attestazione non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.

La disciplina di cui all'art. 100, comma 1, CCII si applica anche nel caso in cui l'imprenditore in crisi, sempre in ipotesi di continuazione dell'attività aziendale, intenda procedere al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, a condizione che:

- › alla data di presentazione della domanda di concordato fosse in regola con i pagamenti delle rate, ovvero
- › abbia ottenuto dal Tribunale l'autorizzazione al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

In queste ipotesi, il professionista indipendente deve attestare altresì che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene, effettuata a valore di mercato, e deve attestare che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

2. Le verifiche nel caso di richiesta di nuovi finanziamenti

L'accertamento richiesto all'Attestatore, al fine della contrazione di nuovi finanziamenti comporta:

- i) la verifica della funzionalità dei finanziamenti all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all'apertura e allo svolgimento di tali procedure, la quale rende necessaria l'elaborazione (da parte dell'impresa debitrice) di un piano finanziario e del sottostante piano economico e patrimoniale; l'esame del piano economico, patrimoniale e finanziario predisposti dall'impresa, al fine di accertarne l'affidabilità e la funzionalità dei finanziamenti;
- ii) la conseguente verifica della corrispondenza dei nuovi finanziamenti richiesti dall'impresa al fabbisogno finanziario della stessa;
- iii) l'accertamento della idoneità e della strumentalità delle azioni che l'impresa intende porre in essere e della conseguente acquisizione dei predetti finanziamenti a conseguire la miglior soddisfazione dei creditori, rispetto alla quale l'acquisizione di nuova finanza deve essere legata da un nesso di funzionalità, cioè da un rapporto di "causa-effetto", nel senso che tale miglior soddisfazione non può essere realizzata in assenza dell'erogazione di nuova finanza.

3. Il giudizio richiesto all'Attestatore nel caso di richiesta di nuovi finanziamenti

La verifica dell'Attestatore richiede, pertanto, nella sua fase conclusiva, un confronto tra i vantaggi generabili dalla continuazione dell'attività da parte dell'impresa (ai fini della quale i nuovi finanziamenti vengono richiesti) e quelli che potrebbero essere altrimenti prodotti da condotte alternativamente attuabili. In altri termini, l'Attestatore deve comparare la misura del soddisfacimento derivante dalla soluzione proposta con quella che potrebbe derivare da soluzioni alternative, altrimenti adottabili anche in assenza di nuova finanza, quali ad esempio, la cessione immediata dell'azienda o la liquidazione per stralcio dei singoli beni. Nell'esprimere il giudizio di funzionalità della prosecuzione dell'attività prevista nel piano di concordato al miglior soddisfacimento dei creditori, l'Attestatore deve tenere in considerazione la circostanza che tale prosecuzione comporta il mantenimento, a sostegno della continuità, di risorse patrimoniali e finanziarie che sono, come tali, sottratte alla disponibilità dei creditori anteriori. Ciò è consentito se l'Attestatore esprime il convincimento che la destinazione di quelle risorse ai creditori pregressi, ove anche fosse possibile in assenza di continuità aziendale, non ne migliorerebbe il grado di soddisfazione.

4. Il momento del rilascio dell'attestazione riguardo alla richiesta di nuovi finanziamenti

La suddetta attività può essere svolta da parte dell'Attestatore quando il Piano è stato predisposto nella sua interezza, mostrando sia il risultato economico, quello finanziario e patrimoniale ottenibili mediante la sua attuazione. Tuttavia, essa è consentita anche in un momento anteriore a quello del completamento del Piano, ove l'Attestatore disponga comunque della conoscenza delle linee guida del Piano (intenzioni strategiche) e l'impresa presenti un elaborato da cui risultino i benefici ritraibili dall'ottenimento di nuovi finanziamenti e le informazioni disponibili consentano di eseguire la necessaria analisi comparativa.

È del resto lo stesso art. 99, comma 1, CCII che prevede la possibilità dell'impresa debitrice di acquisire nuovi finanziamenti anche nell'ipotesi in cui non risultino ancora perfettamente definiti un piano e una strategia, poiché l'accensione di tali finanziamenti è consentita (anche) al debitore che abbia presentato una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art. 44, comma 1, CCII, e

quindi (anche) al all'imprenditore in crisi che abbia depositato la c.d. domanda in bianco senza proposta e piano a corredo.

4.1. Il necessario esame di un piano finanziario

La verifica della funzionalità dei finanziamenti all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all'apertura e allo svolgimento di tali procedure, espressamente prevista dall'art. 99 CCII, richiederebbe che l'Attestatore disponga di un piano finanziario, il quale non può non presupporre anche l'elaborazione di un corrispondente piano economico e patrimoniale, riferito a un periodo temporale sufficiente alla verifica di tale funzionalità. Ciò nonostante possono verificarsi casi in cui la funzionalità e la utilità per i creditori ad ottenere il finanziamento può essere palese in ragione di elementi estranei al piano finanziario o economico dell'impresa in crisi.

4.2. La verifica sulla veridicità dei dati aziendali

Ancorché non sia richiesto un giudizio sulla veridicità dei dati aziendali, dato che il rilascio delle attestazioni ex art. 99 CCII avviene, solitamente, mentre sono in corso le verifiche relative, è prassi che l'attestazione ex art. 99, comma 2, CCII sia accompagnata da una negative assurance sulla mancata emersione, fino a quel momento, di elementi che inducano a dubitare circa la correttezza e l'affidabilità delle rappresentazioni contabili dei fatti di gestione.

5. La strumentalità dei finanziamenti rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori nell'ipotesi di richiesta di nuovi finanziamenti

La prosecuzione dell'attività d'impresa richiede in genere l'acquisizione di nuovi finanziamenti, poiché in assenza di essi l'impresa debitrice si trova il più delle volte nell'impossibilità di provvedere al regolare pagamento dei debiti contratti per la gestione corrente

e di acquistare i fattori produttivi necessari per proseguire l'attività. Tuttavia, la norma stabilisce che i nuovi finanziamenti risultino funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori e non alla mera continuazione dell'attività d'impresa, la quale è a sua volta strumentale a tale miglior soddisfazione. L'Attestatore deve quindi chiedersi se l'acquisizione di nuova finanza funzionale alla prosecuzione dell'attività sia in sé utile, in quanto atta a consentire, oltre alla continuazione dell'attività, una miglior soddisfazione dei creditori.

Relativamente al termine di confronto rispetto al quale l'Attestatore deve formulare il richiesto giudizio di comparazione quantitativa, è ragionevole ritenere che esso consista, di norma, nell'alternativa della liquidazione giudiziale. Né sembra prospettabile un giudizio comparativo rispetto ad altre ipotesi di regolazione della crisi (quali ipotesi liquidatorie concordate con i creditori o altre ipotesi di continuità aziendale) su basi diverse rispetto a quelle risultanti dal piano concordatario, posto che l'Attestatore è chiamato a conoscere la sola ipotesi di concordato con continuità - anche se propedeutica al trasferimento dell'azienda a terzi - che gli viene sottoposta, da confrontare con l'alternativa della discontinuità e quindi della liquidazione, verosimilmente - anche se non necessariamente - atomistica, dell'impresa.

Quanto all'alternativa eventualmente praticabile dell'accesso all'amministrazione straordinaria, se per un verso tale procedura consente la prosecuzione dell'attività in funzione della dismissione di rami aziendali, per contro, essa comporta la necessità di privilegiare la conservazione dell'impresa, da perseguirsi primariamente e dunque anche in pregiudizio dell'interesse eventualmente confliggente dei creditori, tenendo conto del superiore interesse collettivo della salvaguardia dell'attività produttiva e dei livelli occupazionali.

La prospettiva dell'Amministrazione straordinaria appare diversa rispetto a quella del concordato preventivo in continuità: in quest'ultimo caso, la continuità è subordinata alla miglior soddisfazione dei creditori, mentre nell'Amministrazione straordinaria è tutelata anche a discapito dell'interesse dei creditori pregressi. Tuttavia, essendo un'opzione concretamente attuabile, nelle ipotesi in cui sia praticabile lo scenario alternativo dell'Amministrazione straordinaria (d.lgs. 270/99 e d.l. 347/2003), la valutazione deve prendere in riferimento tale contesto, avuto riguardo alle diverse finalità e risultati cui tende la procedura di Amministrazione straordinaria. I creditori, infatti, sono chiamati ad esprimersi in merito alla proposta presentata dal debitore in crisi e, al fine di potersi consapevolmente pronunciare, devono essere messi in grado di valutare gli scenari alternativi che si possono configurare e i relativi impatti economici finanziari, secondo il precetto fissato dalla Corte di Cassazione che richiede che i creditori possano esprimere

un consenso informato in relazione alla proposta del debitore, ai rischi della sua attuazione nel piano di continuità aziendale e alla realizzabilità delle concrete prospettive alternative, così anche da assicurare la mancanza di pregiudizio per i creditori.

a) I casi in cui tale strumentalità sussiste

La strumentalità di cui sopra sussiste ogni qualvolta, in virtù della continuazione dell'attività:

- › si generi un reddito positivo e, quindi, un conseguente incremento del valore del patrimonio aziendale tanto contabile quanto di realizzo, poiché la produzione di un reddito si traduce inevitabilmente nell'aumento del valore dell'attivo e/o nella diminuzione del passivo e spesso origina anche un incremento indiretto del valore del patrimonio (per effetto, ad esempio, dall'aumento del valore dell'avviamento generato dal maggior reddito prodotto). A conclusioni non dissimili si deve pervenire anche quando, pur non essendo positivo il risultato netto di bilancio, sia tale il risultato di bilancio al lordo degli ammortamenti (tenuto conto del relativo effetto fiscale), atteso che anche in questa ipotesi si verifica un incremento del valore di realizzo dell'attivo maggiore dell'incremento del valore dei debiti;
- › pur generandosi una perdita e non un reddito positivo, (i) il patrimonio aziendale, pur non registrando un incremento di valore, in virtù della prosecuzione dell'attività non subisca una riduzione, non tanto con riguardo al suo valore contabile (che in presenza di una perdita si riduce inevitabilmente), quanto in termini di valore realizzabile e (quindi) destinabile ai creditori, ovvero (ii) pur producendosi la riduzione di quest'ultimo valore, essa sia inferiore a quella che si genererebbe in assenza della continuazione dell'attività. Ciò accade, ad esempio, se grazie alla prosecuzione dell'attività, pur in presenza di una perdita, si evita l'annullamento o la riduzione del valore di alcuni elementi patrimoniali attivi. Naturalmente, la continuazione dell'attività risulta conveniente ogniqualvolta l'entità della riduzione di valore di tali asset, evitata grazie alla condizione di continuazione dell'attività, sia superiore a quella della perdita dalla stessa generata;
- › mediante nuova finanza, i creditori siano destinatari di un soddisfacimento superiore a quello proponibile in base a un Piano che escluda la prosecuzione dell'attività, ferma restando l'inammissibilità della comparazione con un piano liquidatorio non proposto dal debitore.

b) I casi in cui tale strumentalità non sussiste

La strumentalità di cui sopra non sussiste ogni qualvolta dalla prosecuzione dell'attività d'impresa derivi una perdita e il valore di realizzo del patrimonio aziendale subisca una riduzione superiore a quella che si genererebbe in caso di cessazione dell'attività.

5.1. Gli ulteriori fattori che l'Attestatore deve considerare ai fini del proprio giudizio

Nel predetto confronto l'Attestatore deve considerare anche gli oneri che possono manifestarsi in caso di interruzione dell'attività, quali ad esempio quelli costituiti da indennizzi per eventuali inadempimenti contrattuali che si renderebbero dovuti. Il presumibile valore di questi oneri si aggiunge alle riduzioni patrimoniali evitabili grazie alla prosecuzione dell'attività e l'ammontare risultante dalla loro somma va comparato con la perdita generabile nella prosecuzione. Sono invece da considerare influenti i costi presenti in entrambe le ipotesi, quali gli oneri discendenti dalla cessazione di rapporti di lavoro, dovuti alla riduzione del personale conseguente a un ridimensionamento produttivo o alla riorganizzazione della produzione, posto che essi si manifestano tanto a seguito della prosecuzione quanto della interruzione dell'attività (salvo considerarli solo per il diverso ammontare per il quale si manifestino in un caso o nell'altro).

5.2. La verifica della strumentalità dei nuovi finanziamenti rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori in caso di mancata omologazione del concordato e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Occorre, infine, che l'Attestatore verifichi se, in assenza dell'approvazione e/o dell'omologazione del concordato o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, la prosecuzione dell'attività e la contrazione di nuovi finanziamenti consentano comunque una miglior soddisfazione dei creditori. Occorre cioè verificare se (trascorsi alcuni mesi, subite possibili perdite e insorti nuovi debiti) tale migliore soddisfazione dei creditori possa comunque avere luogo nonostante la mancata approvazione e/o omologazione del concordato e la conseguente cessazione dell'attività o se, invece, si verifichi, in tale ipotesi, una situazione analoga, o addirittura deteriore, rispetto a quella che si manifesterebbe in assenza della prosecuzione dell'attività. Solo se i nuovi finanziamenti risultano funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori non solo con riguardo al caso in cui la proposta di

concordato (o di accordo ex artt. 57, 60 o 61 CCII) venga approvata, ma anche con riguardo al caso in cui essa venga rigettata, la loro acquisizione può essere ritenuta comunque utile e quindi autorizzata.

6. **L'estensione alle altre attestazioni speciali**

Indicazioni analoghe possono essere applicate, *mutatis mutandis*, ai fini delle altre attestazioni "speciali" summenzionate. Relativamente a queste attestazioni occorre considerare l'esigenza di una maggior completezza delle informazioni di cui l'Attestatore ha bisogno per l'espletamento del proprio incarico. In particolare, con riguardo alla attestazione concernente l'autorizzazione a pagare "fuori concorso" crediti anteriori, la valutazione della legittimità del pagamento oggetto di autorizzazione presupporrebbe la conoscenza dell'entità del soddisfacimento dei crediti di pari rango o classe. Conseguentemente, tale valutazione può essere eseguita se l'Attestatore ha cognizione del contenuto della proposta concordataria e quindi del Piano. Con riguardo all'attestazione concernente l'autorizzazione relativa a contratti stipulati o da stipulare con la pubblica amministrazione, il professionista incaricato deve verificare e, nel caso, attestare sia che la stipula dei contratti di cui trattasi non contrasta con il Piano (ed è quindi conforme allo stesso), sia la ragionevole capacità dell'impresa debitrice ad adempiere il contratto; tale verifica richiede, pertanto, l'esame e la disponibilità, di un piano economico, patrimoniale e finanziario completo. Con riguardo all'attestazione concernente l'autorizzazione a proseguire il pagamento delle rate del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, il professionista attestatore deve verificare che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato; tale verifica richiede l'analisi, e dunque la disponibilità, di una perizia di stima del bene.

Infine, con riguardo all'attestazione concernente la richiesta di applicazione delle misure protettive nella fase delle trattative con i creditori e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, il professionista indipendente deve attestare che:

- › sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti complessivi;

- › la proposta, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori (i) con i quali non sono in corso trattative o (ii) che hanno negato la propria disponibilità a trattare.

Ai fini dell'espressione del giudizio richiesto, il professionista indipendente dovrà ricevere evidenza da parte dell'imprenditore, anche tramite rilascio di specifica lettera dell'attestazione, dei creditori interessati, dello stato delle trattative in corso e dei presumibili esiti.

La circostanza che sia garantito il pagamento dei creditori estranei e/o non aderenti, presuppone, invece, la condivisione della proposta di accordo unitamente al sottostante piano di ristrutturazione corredato da adeguate proiezioni economico-finanziarie da cui poter desumere la previsione di integrale pagamento.

L'attestazione richiesta dall'art. 54, comma 3, CCII non contiene invece giudizio di veridicità e fattibilità dei dati aziendali che potrà essere reso solo all'esito della definizione del piano.

L'attestazione potrà essere accompagnata da una *negative assurance* sulla mancata emersione, fino a quel momento, di elementi che inducano a dubitare circa la correttezza e l'affidabilità delle rappresentazioni contabili sulle quali sono state determinate le maggioranze dei creditori aderenti.

Allegato 3: L'attestazione ex artt. 63 e 88 CCII

1. L'oggetto dell'attestazione ex artt. 63 e 88 CCII

Le transazioni aventi per oggetto il trattamento dei crediti tributari e contributivi sono disciplinate dagli artt. 63 e 88 CCII che regolano le proposte inserite, rispettivamente, nell'ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII) e della procedura di concordato preventivo (art. 88 CCII). La transazione fiscale-previdenziale è un istituto volto a disciplinare, in modo esclusivo, il trattamento dei crediti tributari e dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché le modalità procedurali per consentire ai debitori istanti di comunicare la volontà di soddisfare i crediti erariali e previdenziali in maniera parziale o postergata, e ai destinatari dell'istanza di quantificare il proprio credito, esprimendo il loro consenso o negandolo.

Condizione essenziale, richiesta sia in caso di accordi di ristrutturazione sia in ipotesi di concordato preventivo, è la convenienza (e/o non deteriorità per il concordato in continuità aziendale) della proposta di rispetto alle prospettive di soddisfacimento degli Enti nell'alternativo scenario di liquidazione giudiziale. Tale giudizio dovrà essere espressamente rilasciato dal professionista indipendente e costituirà oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.

Ai fini dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e delle procedure di concordato preventivo il CCII prevede, a determinate condizioni, la possibilità di ricorrere al c.d. *cram down* fiscale, ovvero all'omologazione forzata anche in mancanza dell'adesione da parte degli Enti erariali e previdenziali. Sotto tale profilo, particolare rilevanza assume l'attestazione del professionista indipendente e il giudizio dallo stesso espresso circa la convenienza e/o non deteriorità del trattamento proposto dall'imprenditore in crisi rispetto a quanto ottenibile nell'alternativo scenario liquidatorio.

Per quanto opportuno si applicano i principi 4.8.3., 4.9 e 7.1.3.

2. Il giudizio richiesto all'Attestatore nel caso di istanza di trattamento presentata nell'ambito della procedura di concordato preventivo

L'art. 88, comma 1, CCII prevede che, con il piano di concordato di cui all'art. 87 CCII, l'imprenditore in crisi può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei crediti tributari e contributivi (e relativi accessori) se il Piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, così come indicato nella relazione di un professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o), CCII.

Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 88 CCII prevede, poi, l'obbligo per il debitore di offrire percentuali, tempi di pagamento ed eventuali garanzie non inferiori o meno vantaggiose rispetto a quelle offerte ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle Agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie.

Parimenti a quanto già previsto per la generalità dei crediti privilegiati e in coerenza con gli indirizzi interpretativi della CGUE, la condizione per il pagamento parziale o dilazionato dei crediti tributari o previdenziali privilegiati (compresi IVA e ritenute) è, quindi, costituita dall'oggettiva incapienza del valore di realizzo attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, come quantificato ed attestato da un professionista indipendente.

Il testo dell'art. 88 CCII, quindi, nell'ammettere la falcidiabilità dei crediti tributari, rinvia al piano di cui all'art. 87 CCII ponendo, come condizione indefettibile, la sussistenza di una attestazione del tutto analoga a quella prevista dall'art. 84, quinto comma, CCII per l'ipotesi di incapienza dell'attivo rispetto alla massa dei creditori muniti di una causa di prelazione.

In particolare, al fine di consentire il pagamento parziale del debito tributario, l'art. 88 CCII richiede il rilascio di una attestazione resa da un professionista indipendente da cui emerga, all'esito della comparazione tra il pagamento proposto con la domanda di concordato e la soddisfazione ricavabile nell'alternativo scenario di liquidazione giudiziale, che la proposta concordataria sia maggiormente soddisfattiva dei crediti tributari

e previdenziali, tenuto altresì conto delle tempistiche di soddisfacimento dei creditori erariali e previdenziali proposto dall'imprenditore in crisi. L'attestazione del professionista indipendente deve altresì tenere conto, ove indicato nel piano, della convenienza della proposta al mantenimento in esercizio dell'impresa e dell'occupazione, elementi che possono determinare una utilità per i creditori pubblici in vista del maggiore gettito generabile dalla continuità aziendale.

Nel concordato in continuità aziendale, in particolare, l'Attestatore dovrà verificare che la proposta formulata agli Enti preveda un trattamento non deteriore rispetto a quello ottenibile in ipotesi di liquidazione giudiziale.

Particolare rilevanza assume inoltre l'attestazione del professionista in caso di omologazione forzata della transazione fiscale e previdenziale (c.d. *cram down*), ovvero l'ipotesi di omologa del concordato anche in mancanza di adesione da parte degli Enti erariali e previdenziali o in caso di loro espresso diniego qualora ricorra la duplice condizione che tale adesione risulti decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 109, comma 1, CCII, e che la soddisfazione dei crediti tributari e previdenziali offerta dall'impresa debitrice risulti, sulla base dell'attestazione resa dal professionista indipendente, più conveniente o non deteriore rispetto a quella derivante dall'alternativa procedura liquidatoria.

Per meglio motivare il giudizio di convenienza, talvolta può risultare utile simulare il probabile piano di riparto concorsuale nella prospettiva dell'alternativo scenario ritenuto praticabile.

Trattandosi di simulazione di un alternativo scenario, non facilmente prevedibile in termini di effettivo realizzo e relative tempistiche, le valutazioni che dovrà svolgere l'Attestatore non potranno che essere delle proiezioni elaborate tenendo altresì conto delle prospettive e tempistiche di realizzo mediamente riscontrabili nella prassi.

L'art. 88 CCII, tuttavia, non richiede che tale attestazione sia redatta distintamente dalla relazione a corredo del piano e della documentazione allegata alla proposta di cui all'art. 87, comma 3, CCII, né che le due relazioni siano redatte da due professionisti diversi¹⁵.

15 In tal senso anche la Circolare n. 16/E/2018 par. 5.1.2.

L'Attestatore potrà, pertanto, redigere un unico documento nel quale effettuerà il confronto tra l'ipotesi concordataria e quella liquidatoria da cui emerge che la prima soddisfa l'amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali in misura superiore rispetto alla seconda e/o con minori dilazioni temporali¹⁶.

Infine, non verificandosi con la transazione fiscale gli effetti tipici del consolidamento del debito tributario e della cessazione delle liti fiscali pendenti derivanti dal perfezionamento della transazione fiscale, in assenza di previsioni derogatorie espresse, deve ritenersi applicabile la disposizione generale dettata dall'art. 108 CCII, con la conseguenza che i contenziosi in corso vertenti su pretese tributarie proseguono sino alla decisione che statuisce definitivamente nel merito.

Compito dell'Attestatore sarà, pertanto, verificare che il debitore abbia dato evidenza nella proposta dell'esistenza di crediti oggetto di contestazione e che abbia previsto le modalità del relativo soddisfacimento nel caso e nella misura in cui gli stessi risultassero dovuti tramite la costituzione di adeguati fondi rischi (di importo pari alla percentuale di soddisfacimento del credito contestato offerta nella proposta di concordato)¹⁷, tenendo altresì conto dell'importo dell'eventuale quota privilegiata degradata a chirografo nonché delle prospettive degli esiti del contenzioso, anche sulla base di eventuali precedenti gradi di giudizio, e dei pareri resi dai consulenti che assistono il debitore nel contenzioso. Un opportuno riferimento ai criteri di valutazione dei potenziali rischi derivanti dal contenzioso può essere il principio contabile OIC 31. Nel diverso caso in cui la proposta di transazione dovesse avere ad oggetto anche la definizione delle controversie tributarie pendenti, compito dell'Attestatore sarà quello di verificare che il Piano di risanamento

16 In tal senso anche la Circolare n. 16/E/2018 par. 5.1.2.

17 Cfr. Circolare n. 16/E/2018 par. 5.1.5. Il rischio di soccombenza derivante da un contenzioso con processo tributario instaurato e non definitivo richiede di valutare attentamente gli elementi probatori forniti dall'imprenditore in crisi. Non va sottovalutato quanto prevede l'art. 112, comma 6, CCII il quale stabilisce che le somme spettanti ai creditori contestati "sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale". La disposizione non individua la determinazione dell'ammontare del deposito che il tribunale deve fare con riguardo ai rischi concreti di vittoria del creditore contestato e a tal fine possono essere utilizzati i principi stabiliti dal principio contabile OIC 31. In ambito tributario l'art. 90 del d.P.R. 602/73 si occupa del solo concordato preventivo stabilendo che il concessionario della riscossione compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del credito nell'elenco dei crediti della procedura e in caso di contestazione il credito viene inserito in via provvisoria. Il comportamento dell'ente dovrebbe conformarsi alle statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. del 13 gennaio 2017 n. 758. L'importo da accantonare potrà pertanto essere anche non integrale qualora sussistano elementi terzi e affidabili che facciano ravvisare la sussistenza di ragioni a favore del contribuente.

(o di liquidazione) preveda i pagamenti dipendenti dalla definizione delle controversie contenuta nella transazione fiscale.

3. Il giudizio richiesto all'Attestatore nel caso di istanza di trattamento presentata nell'ambito delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti

Il pagamento dilazionato o parziale dei crediti tributari può essere richiesto anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui agli artt. 57, 60 e 61 CCII. Pertanto, il debitore che intenda falcidiare i crediti tributari e/o contributivi ricorrendo a tale istituto è tenuto a presentare una proposta simile (quanto al trattamento da riservare a tali crediti rispetto a quello offerto agli altri creditori aderenti di rango pari o inferiore) a quella prevista nell'ambito del concordato preventivo. Si rinvia al § 8.4.9.

Del pari sono sostanzialmente simili gli adempimenti e le verifiche previsti a carico dell'Attestatore nel caso di accordo di ristrutturazione rispetto a quelli richiesti nell'ipotesi di concordato, dovendo anche in questo caso l'attestazione del professionista, per la parte relativa ai crediti fiscali o contributivi, riguardare la convenienza del trattamento proposto rispetto alla sola liquidazione giudiziale, circostanza quest'ultima che costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. Diversamente dalla proposta di concordato preventivo, il giudizio dell'attestatore, negli accordi di ristrutturazione dei debiti, è circoscritto alla convenienza rispetto allo scenario di liquidazione giudiziale non essendo prevista la valutazione della sussistenza di un trattamento non peggiore (richiesta in caso di concordato con continuità).

Quanto alle controversie in corso, in assenza di previsioni in ordine alla sorte delle liti fiscali pendenti, il debitore e le Agenzie fiscali potranno negoziare, nell'ambito della transazione, la definizione delle controversie fiscali pendenti e chiedere, poi, al giudice la declaratoria di cessata materia del contendere¹⁸.

¹⁸ Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sentenza dichiarativa della cessata materia del contendere sarebbe inidonea ad acquisire efficacia di giudicato sulla pretesa fatta valere in giudizio, limitando la sua efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo in corso. Con la conseguenza che la sopravvenuta risoluzione della transazione fiscale dovrebbe comportare la "reviviscenza" non solo della pretesa originaria dell'amministrazione finanziaria, ma anche del giudizio tributario

L'adesione all'accordo da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, ai sensi dell'art. 63, comma 2, CCII, deve intervenire entro novanta giorni¹⁹ dal deposito della proposta di transazione.

Trascorso inutilmente tale termine, a norma del dell'art. 48, comma 5, CCII, gli accordi di ristrutturazione dei debiti saranno comunque omologabili da parte del Tribunale, anche in mancanza di adesione da parte degli Enti erariali e previdenziali o in caso di loro espresso diniego, al ricorrere della duplice condizione che tale adesione risulti decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli artt. 57, comma 1, 60 comma 1 e 61, CCII, e che la soddisfazione dei crediti tributari e previdenziali offerta dall'impresa debitrice risulti, sulla base dell'Attestazione resa da un professionista indipendente, più conveniente rispetto a quella derivante dall'alternativa procedura di liquidazione giudiziale.

Al pari dell'omologazione forzosa nelle procedure di concordato preventivo, anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti ai fini della valutazione a cui è chiamato il Tribunale ai sensi dell'art. 63, comma 2-*bis*, CCII, particolare rilevanza assumono le risultanze della relazione del professionista indipendente il quale deve esprimersi circa la convenienza della proposta formulata dall'imprenditore in crisi rispetto all'alternativa liquidatoria. Valgono anche in tale contesto le considerazioni svolte circa le simulazioni che il professionista indipendente deve svolgere con riferimento alle ipotesi di realizzo e riparto nell'alternativo scenario di liquidazione giudiziale.

Le condizioni richieste per ottenere l'omologazione forzosa nell'ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti sono state modificate dal d.l. 69/2023 (conv. con l. 10 agosto 2023, n. 103) introducendo alcune limitazioni che trovano applicazione solo in caso di rigetto espresso e motivato della proposta di transazione fiscale-previdenziale e non anche a seguito del silenzio degli Enti.

che dovrebbe poter essere riassunto, essendo venuto meno proprio quell'accordo transattivo che costituisce il presupposto della sua estinzione.

¹⁹ Termine innalzato da sessanta a novanta giorni ai sensi dell'art. 1-*bis* DL 69/2023

4. La dilazione dei debiti fiscali-previdenziali e l'arco temporale di piano

L'art. 1-*bis*, terzo comma, del DL 69/2023 ha previsto una limitazione all'applicabilità del cram down qualora i crediti vantati dai creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione diversi dagli enti fiscali-previdenziali sia inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, stabilendo che la percentuale da offrire in soddisfacimento non sia inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi e che la dilazione di pagamento richiesta dall'imprenditore in crisi non possa eccedere il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.

Il riferimento temporale al limite di dieci anni²⁰ di dilazione di pagamento a tale ipotesi comporta che in tutte le altre situazioni risulta ammissibile che la dilazione dei crediti degli enti fiscali-previdenziali possa essere ultra decennale.

L'Attestatore, alla pari dei finanziamenti di altra natura (come i mutui) con durata oltre l'arco temporale²¹ di piano, dovrà verificare che l'ammortamento dei debiti sia compatibile e ragionevole rispetto alle prevedibili risorse finanziarie di cui potrà disporre alla fine dell'arco di piano l'impresa risanata.

²⁰ Termine decennale di dilazione già previsto dall'art. 25-*bis* CCII per l'ipotesi di applicazione delle misure premiali nell'ambito della Composizione negoziata della crisi d'impresa

²¹ Per quanto opportuno si richiama il § 6.5.

Allegato 4: Normativa di riferimento

Disposizioni del CCI

Definizioni

Art. 2, comma 1, lett. o)

(...) **o) «professionista indipendente»:** il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:

1. essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;
2. essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
3. non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa (...)

MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Misure cautelari e protettive

Art. 54, comma 3

(...) 3. Le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo possono essere richiesti dall'imprenditore anche nel **corso delle trattative** e prima del deposito degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, e la proposta di accordo corredata da **un'attestazione del professionista indipendente** che attesta che sulla proposta **sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento** dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'**integrale pagamento** dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.

La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61. (...)

RELAZIONE DI ATTESTAZIONE

(Piano attestato, Accordi di ristrutturazione dei debiti, Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e Concordato preventivo)

Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento

Art. 56, comma 3

(...) 3. Un **professionista indipendente** deve attestare la **veridicità dei dati aziendali** e la **fattibilità economica** del piano. (...)

Accordi di ristrutturazione dei debiti

Art. 57, comma 4

(...) 4. Un **professionista indipendente** deve attestare la **veridicità dei dati aziendali** e la **fattibilità economica** del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare **l'integrale pagamento dei creditori estranei** nel rispetto dei termini di cui al comma 3. (...)

Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano

Art. 58

1. Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui all'articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.

2. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 57, comma 4, il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 48.

Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

Art. 64-bis, comma 3

(...) 3. Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. (...)

Contenuto del piano di concordato

Art. 87, comma 3

(...) 3. Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un **professionista indipendente**, che attesti la **veridicità dei dati aziendali** e la **fattibilità del piano** e, in caso di continuità aziendale, che il **piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica** dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore **un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale**. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano. (...)

ATTESTAZIONE DI DEGRADO

(Concordato preventivo e liquidazione giudiziale)

Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano

Art. 84, comma 5

(...) 5. I **creditori muniti di privilegio**, pegno o ipoteca, possono essere **soddisfatti anche non integralmente, purché** in misura **non inferiore a quella realizzabile** in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, **attestato da professionista indipendente**. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario. (...)

Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale

Art. 240, comma 4

(...) 4. La proposta può prevedere che i **creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente**, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, indicato **nella relazione giurata di un professionista indipendente**, iscritto nell'albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 e designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. (...)

TRANSAZIONE FISCALE

Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi

Art. 63

(...) 1. Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il **debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali**, nonché dei **contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori**. In tali casi **l'attestazione del professionista indipendente**, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla **convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale**; tale circostanza costituisce oggetto di **specifica valutazione da parte del tribunale**.

2-bis. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie **quando l'adesione è determinante** ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della **relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento** della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie **è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.** (...)

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

Art. 88

(...) 1. Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'articolo 112, comma 2, con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, **può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente.** Se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il **credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di de-gradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato** rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore.

2-bis. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, **anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente,** la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria. (...)

CONVENZIONE DI MORATORIA

Convenzione di moratoria

Art. 62, comma 2, lett. d)

(...) 2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:

d) un **professionista indipendente**, abbia attestato la **veridicità dei dati** aziendali, **l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi**, e la **ricorrenza delle condizioni** di cui alla lettera c)

4. La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al comma 2, lettera d), ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale. (...)

PROPOSTE CONCORRENTI

Proposte concorrenti

Art. 90, comma 5

(...) 5. Le **proposte** di concordato **concorrenti** non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 87, comma 3, il **professionista indipendente attesta** che la proposta di concordato del debitore **assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari**. Tale percentuale è **ridotta al venti per cento** nel caso in cui **il debitore abbia utilmente avviato la composizione negoziata ai sensi dell'articolo 13**. (...)

PROSECUZIONE CONTRATTI PUBBLICI

Disposizioni speciali per i contratti con le Pubbliche Amministrazioni

Art. 95, comma 2 e comma 4

(...) 2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la **continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni**, se il **professionista indipendente** ha **attestato la conformità al piano**, ove predisposto, e la **ragionevole capacità di adempimento**. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata **ammessa al concordato liquidatorio** quando il **professionista indipendente** attesta che la **continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio**.

4. L'autorizzazione consente la **partecipazione alla gara** previo deposito di una relazione del **professionista indipendente** che attesta la **conformità al piano**, ove predisposto, e la **ragionevole capacità di adempimento del contratto**. (...)

NUOVA FINANZA PREDEDUCIBILE

Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti

Art. 99, comma 2

(...) 2. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attività aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla **relazione** di un **professionista indipendente**, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché che i **finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori**. La relazione non è necessaria quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale. (...)

PAGAMENTI CREDITORI STRATEGICI

Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi

Art. 100, comma 1 e comma 2

1. Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a **pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi**, se un **professionista indipendente** attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e **funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori**. **L'attestazione del professionista non è necessaria** per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento della retribuzione dovuta per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.

2. Quando è prevista la **continuazione dell'attività aziendale**, la disciplina di cui al comma 1 si applica, in deroga al disposto dell'articolo 154, comma 2, al **rimborso**, alla scadenza convenuta, **delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa** se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il **professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente** con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato **e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori**.

PROCEDURE DI GRUPPO

Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo

Art. 284, comma 5

(...) 5. Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell'articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente attesta:

- a) la veridicità dei dati aziendali;
- b) la fattibilità del piano o dei piani;
- c) le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa;
- d) la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del comma 4. L'attestazione contiene anche informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese. (...)

Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci

Art. 285, comma 2

(...) 2. Il piano o i piani concordatari possono altresì prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purché un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese, fermo quanto previsto dagli articoli 47 e 112. (...)

RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE

Falso in attestazioni e relazioni

Art. 342

(...) 1. Il **professionista** che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera d), 87, comma 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2, **espone informazioni false** ovvero **omette di riferire informazioni rilevanti** in ordine alla **veridicità dei dati** contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.

3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà (...)

Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

Art. 166, comma 3, lett. d)

(...) 3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:

d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati. **L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore** o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria; (...)

Indice giudizi attestativi e riferimenti ai principi di attestazione

Giudizio attestativo	Riferimento CCII	Riferimento Principi attestazione
Attestazione funzionale all'ottenimento di misure cautelari e protettive prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione	Art. 54, comma 3	<ul style="list-style-type: none">› § 1.3 Il lavoro dell'Attestatore› § 2. Nomina e accettazione› Allegato n. 2 - Le "altre" attestazioni previste dal CCII
Attestazione di accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento	Art. 56, comma 3	<ul style="list-style-type: none">› § 1.3 Il lavoro dell'Attestatore› § 2. Nomina e accettazione› § 4 Verifica sulla veridicità dei dati aziendali› § 5 La diagnosi delle cause e dello stato di crisi› § 6 La verifica sulla fattibilità del piano› § 8 La relazione di attestazione e la documentazione del lavoro dell'attestazione› § 11 Le responsabilità dell'attestatore
Attestazione di accordi di ristrutturazione dei debiti	Art. 57, comma 4	<ul style="list-style-type: none">› § 1.3 Il lavoro dell'Attestatore› § 2. Nomina e accettazione› § 4 Verifica sulla veridicità dei dati aziendali› § 5 La diagnosi delle cause e dello stato di crisi› § 6 La verifica sulla fattibilità del piano› § 8 La relazione di attestazione e la documentazione del lavoro dell'attestazione› § 11 Le responsabilità dell'attestatore

Giudizio attestativo	Riferimento CCI	Riferimento Principi attestazione
Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano	Art. 58	<ul style="list-style-type: none"> › § 1.3 Il lavoro dell'Attestatore › § 2. Nomina e accettazione › § 2.7.2. Nomina e accettazione - Casi particolari › § 9.2.3. Modifiche sostanziali del Piano e nuova attestazione › § 11 Le responsabilità dell'attestatore
Convenzione di moratoria	Art. 62, comma 2, lett. d	<ul style="list-style-type: none"> › § 1.3 Il lavoro dell'Attestatore › § 2. Nomina e accettazione › § 4 Verifica sulla veridicità dei dati aziendali › § 4.8.3. Neutralità dell'Attestatore rispetto alle vicende societarie › § 7.1.3. La valutazione della convenienza della proposta e del miglior soddisfacimento dei creditori - I casi obbligatori › § 11 Le responsabilità dell'attestatore
Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi	Art. 63	<ul style="list-style-type: none"> › § 1.3 Il lavoro dell'Attestatore › § 2. Nomina e accettazione › § 4.8.3. Neutralità dell'Attestatore rispetto alle vicende societarie › § 4.9 La valutazione dell'attività pregressa degli organi sociali › § 7.1.3 Giudizio di convenienza e/o di non deteriorità del trattamento proposto ai creditori › § 11 Le responsabilità dell'attestatore › Allegato n. 3 - L'attestazione ex artt. 63 e 88 ccii

Giudizio attestativo	Riferimento CCI	Riferimento Principi attestazione
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione	Art. 64 bis, comma 3	<ul style="list-style-type: none"> › § 1.3 Il lavoro dell'Attestatore › § 2. Nomina e accettazione › § 4 Verifica sulla veridicità dei dati aziendali › § 5 La diagnosi delle cause e dello stato di crisi › § 6 La verifica sulla fattibilità del piano › § 7.1.3. La valutazione della convenienza della proposta e del miglior soddisfacimento dei creditori - I casi obbligatori › § 8 La relazione di attestazione e la documentazione del lavoro dell'attestazione › § 8 La relazione di attestazione e la documentazione del lavoro dell'attestazione
Attestazione di degrado	Art. 84, comma 5	<ul style="list-style-type: none"> › § 1.3 Il lavoro dell'Attestatore › § 2. Nomina e accettazione › § 2.7.5. Nomina e accettazione - Casi particolari › § 7.2. Il rinvio all'attestazione di degrado ex art. 84, quinto comma, CCII › Allegato n. 3 - L'attestazione ex artt. 63 e 88 ccii

Giudizio attestativo	Riferimento CCI	Riferimento Principi attestazione
Attestazione nel concordato preventivo	Art. 87, comma 3	<ul style="list-style-type: none"> › § 1.3 Il lavoro dell'Attestatore › § 2. Nomina e accettazione › § 4 Verifica sulla veridicità dei dati aziendali › § 5 La diagnosi delle cause e dello stato di crisi › § 6 La verifica sulla fattibilità del piano › § 7.1.3. La valutazione della convenienza della proposta e del miglior soddisfacimento dei creditori - I casi obbligatori › § 8 La relazione di attestazione e la documentazione del lavoro dell'attestazione › § 9.2.3. Modifiche sostanziali del Piano e nuova attestazione › § 11 Le responsabilità dell'attestatore
Trattamento dei crediti tributari e contributivi	Art. 88	<ul style="list-style-type: none"> › § 1.3 Il lavoro dell'Attestatore › § 2. Nomina e accettazione › § 4.8.3. Neutralità dell'Attestatore rispetto alle vicende societarie › § 4.9 La valutazione dell'attività pregressa degli organi sociali › § 7.1.3 Giudizio di convenienza e/o di non deteriorità del trattamento proposto ai creditori › § 11 Le responsabilità dell'attestatore › Allegato n. 3 - L'attestazione ex artt. 63 e 88 ccii
Attestazione di proposte concorrenti	Art. 90, comma 5	<ul style="list-style-type: none"> › § 1.3 Il lavoro dell'Attestatore › § 2. Nomina e accettazione › § 4.10 Attestazione di proposta concorrenti › § 11 Le responsabilità dell'attestatore
Attestazione speciale per i contratti con le Pubbliche Amministrazioni	Art. 95, comma 2 e comma 4	<ul style="list-style-type: none"> › § 1.3 Il lavoro dell'Attestatore › § 2. Nomina e accettazione › Allegato n. 2 - Le "altre" attestazioni previste dal CCI

Giudizio attestativo	Riferimento CCI	Riferimento Principi attestazione
Attestazione speciale per finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti	Art. 99, comma 2	<ul style="list-style-type: none"> › § 1.3 Il lavoro dell'Attestatore › § 2. Nomina e accettazione › § 4.2. La verifica sulla veridicità dei dati aziendali › Allegato n. 2 - Le "altre" attestazioni previste dal CCI
Attestazione speciale per autorizzazione al pagamento di crediti pregressi	Art. 100, comma 1 e comma 2	<ul style="list-style-type: none"> › § 1.3 Il lavoro dell'Attestatore › § 2. Nomina e accettazione › § 11 Le responsabilità dell'attestatore Allegato n. 2 - Le "altre" attestazioni previste dal CCI
Attestazione di concordato, accordi di ristrutturazione e piano di gruppo	Art. 284, comma 5 Art. 285, comma 2	<ul style="list-style-type: none"> › § 2. Nomina e accettazione › § 4 Verifica sulla veridicità dei dati aziendali › § 5 La diagnosi delle cause e dello stato di crisi › § 6 La verifica sulla fattibilità del piano › § 10. Le attestazioni nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi di gruppo › § 11 Le responsabilità dell'attestatore

ISBN 978-88-99517-42-7



9 788899 517427